



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA  
TESI DI LAUREA IN STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE

LA LEGISLAZIONE VENATORIA IN  
ITALIA DALLE NORMATIVE DEGLI  
STATI PREUNITARI ALLE PRIME  
LEGGI DEL REGNO (1793-1939)

CANDIDATO:

Andrea MELLONI

matricola 708916

RELATORE: Chiar.ma Prof.ssa Maria Gigliola DI RENZO VILLATA

CORRELATORE: Dott. Filippo ROSSI

ANNO ACCADEMICO 2010-2011

“Ormai le accese discussioni sono finite: qualche critica, qualche apprezzamento e basta. Tanto, le date sono fissate e c'è solo una notte a separare l'alba di questo giorno.

Il paese s'è acquetato e apparentemente dorme. Solo i segugi tirano le catene nei cortili, ogni qual tratto alzano la testa e abbaiano contro le stelle; non hanno letto il calendario, pure da tante cose hanno capito che il momento è arrivato. I cani da ferma: setter, pointer, bracchi, si agitano nel sonno, che non è sonno ma sogno della giornata che si preannuncia, e uggiolano e brontolano e fremono con le narici e le labbra.

I boschi, le valli, i monti, le case, gli uomini, i selvatici sono come avvolti in un'aria misteriosa e insolita. Qualcosa di nuovo accadrà certamente domani: molti uccelli avranno stroncato il volo, molti quadrupedi la corsa. Sarà morte per tante creature; sarà la fine di canti, di danze, di fame, di gelo. Un colpo: un'ala che si stira, una zampa che si rattappisce: poi nulla.

No, non nulla. Dall'altra parte ci sarà un uomo che raccoglierà non solamente il capo di selvaggina, ma anche tutto quello che questo era da vivo: libertà, sole, spazi, tempeste. All'uomo, inconsciamente, servirà dopo, quando riprenderà il lavoro di tutti i giorni e più ancora quando sarà vecchio e sarà lui ad aspettare la morte”.

(Mario Rigoni Stern, *La vigilia della caccia*,  
in *Il bosco degli urogalli*, Torino, 1962)

## **INDICE-SOMMARIO**

---

Prefazione\_\_\_\_\_ pag. V

### **INTRODUZIONE**

1. La caccia e la legge. a) Dall'antica Roma al Medioevo\_\_\_\_\_ pag. 1
2. *(segue) b)* Dal Medioevo all'età moderna\_\_\_\_\_ pag. 9
3. *(segue) c)* La Rivoluzione Francese: una svolta epocale\_\_\_\_\_ pag. 15

### **CAPITOLO PRIMO**

#### **IL PRIMO OTTOCENTO: LE NORMATIVE VENATORIE DEGLI STATI PREUNITARI**

1. La penisola italiana nella prima metà dell'Ottocento. Le differenti  
influenze sulle normative venatorie\_\_\_\_\_ pag. 19
2. Il Regno di Sardegna\_\_\_\_\_ pag. 22
3. Il Regno Lombardo Veneto\_\_\_\_\_ pag. 30
4. Il Ducato di Parma e di Piacenza\_\_\_\_\_ pag. 35
5. Il Granducato di Toscana\_\_\_\_\_ pag. 38
6. Il Ducato di Modena e Reggio\_\_\_\_\_ pag. 52
7. Lo Stato Pontificio\_\_\_\_\_ pag. 55
8. Il Regno delle Due Sicilie\_\_\_\_\_ pag. 58

### **CAPITOLO SECONDO**

#### **IL SECONDO OTTOCENTO: TRA I PROGETTI DI LEGGE UNITARIA E LA SOPRAVVIVENZA DELLE NORMATIVE DI CARATTERE LOCALE**

1. Il “caos normativo” e le spinte verso una legislazione unitaria\_ pag. 62
2. I primi progetti parlamentari di legge unica: il progetto Pepoli

(1862) ed il progetto Sanguinetti e Salvagnoli (1867)_____	pag. 76
3. Il progetto Majorana-Calatabiano (1879)_____	pag. 83
4. Il progetto Miceli (1880)_____	pag. 85
5. Il progetto Berti (1884)_____	pag. 88
6. Il progetto Compans e Lacava (1893)_____	pag. 90
7. Le iniziative popolari di progetti di legge_____	pag. 92
8. Ulteriori progetti di legge parlamentari_____	pag. 95
9. Le convenzioni internazionali per la protezione degli uccelli__	pag. 97
10. Le questioni fondamentali viste con gli occhi di un giurista dell'epoca: l'avvocato Amilcare Martinelli e il suo pensiero_____	pag. 100

### **CAPITOLO TERZO**

#### **IL PRIMO NOVECENTO: LE LEGGI UNITARIE DEL REGNO D'ITALIA**

1. Il progetto Mauri e la legge n.1420 del 1923_____	pag. 102
2. Ancora istanze di modifica. La nascita della Federazione Italiana della Caccia in seno al CONI_____	pag. 108
3. Il “Testo Unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia” del 5 giugno 1939_____	pag. 109
4. La vita del Testo Unico nella forma di stato repubblicana e le sentenze della Corte Costituzionale_____	pag. 112

### **CAPITOLO QUARTO**

#### **L'APPRODO DELL'EVOLUZIONE STORICA DELLE MAGGIORI PROBLEMATICHE. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.**

1. L'attività venatoria nelle legislazioni repubblicane_____	pag. 119
2. ( <i>segue</i> ) In particolare: lo statuto dello <i>ius prohibendi</i> _____	pag. 122
3. Conclusione: il ciclo della storia_____	pag. 125

**APPENDICI**

N.1 – Cronologia essenziale delle vicende parlamentari dei progetti di legge unica_____	pag. 128
N.2 – Riproduzione fotografica di uno stampato di licenza di porto d'armi dell'anno 1889_____	pag. 130
N.3 – Riproduzione fotografica del frontespizio della relazione Pepoli contenuta negli atti parlamentari_____	pag. 131
N.4 – Leggi regionali vigenti in materia di caccia_____	pag. 132
Indice delle fonti_____	pag. 133
Indice bibliografico_____	pag. 139
Ulteriori indicazioni bibliografiche_____	pag. 143

## PREFAZIONE

---

La scelta di affrontare un argomento così particolare, com'è quello della presente dissertazione, merita almeno qualche riga di spiegazione per il lettore, tanto per la materia trattata, quanto per il periodo storico oggetto dell'analisi.

Innanzitutto, perché la legislazione sulla caccia? Perché la regolamentazione dell'attività venatoria è oggi più che mai oggetto di divergenti opinioni e di accanite discussioni. Mi sia concesso qualche breve esempio.

Proprio mentre sto scrivendo questa ricerca, il Consiglio regionale del Piemonte – regione in cui vivo – sta vagliando la possibilità di una riforma organica della legge regionale 70/1996 che disciplina le misure di salvaguardia della fauna selvatica omeoterma e l'esercizio della caccia e, nella novella legislativa che forse a breve si approverà, emergono, vive più che mai, le secolari questioni che da sempre si sono ritagliate uno spazio di prim'ordine nella discussione fra agricoltori, cacciatori e ambientalisti, sul come dovrebbe essere regolata l'attività venatoria: rapporti col diritto di proprietà, zone di protezione, allocazione delle funzioni amministrative, ecc. E questo rimettere mani alle normative venatorie sta avvenendo, da alcuni anni, in diverse Regioni italiane.

Di più: negli ultimi anni sono stati numerosissimi i ricorsi *ex art.* 127 Cost. per eccesso delle relative sfere di competenza, esperiti dallo Stato nei confronti delle Regioni e viceversa, in materia di legislazione venatoria, da ultimo, proprio in questi giorni, quello depositato dal Governo contro la Legge Regionale della Sardegna n.5/2011 sulla c.d. “Caccia in deroga”, già condannata dalla recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 3 marzo 2011.

Tutti segni tangibili ed inequivocabili, questi, che la materia *de qua* merita l'attenzione del giurista, oggi più che mai, essendo anche uno dei terreni privilegiati per misurare l'impatto del nuovo impianto costituzionale sulla distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni dopo l'entrata in vigore – nel 2001 – della

riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, oltre che un settore importante per valutare la sempre maggiore incisività dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea sull'ordinamento interno. Quindi, come in ogni ambito, non c'è miglior modo per comprendere appieno una questione, se non scavando nella storia sino a trovare le fondamenta su cui poggia.

Veniamo ora a giustificare il lasso temporale analizzato: perché proprio il periodo dell'Ottocento e dell'inizio Novecento? Perché è in questo momento, segnato dall'unificazione nazionale, dapprima politica – della quale proprio quest'anno ricorre il centocinquantenario – e, con l'andare del tempo, pure economica, sociale e legislativa, che emergono chiaramente – e si contrappongono – le differenze apparentemente incolmabili ed abnormi che ritroviamo fra una zona del Paese ed un'altra, nella cultura popolare e negli usi delle genti, quindi nel loro diritto positivo preunitario imposto dai rispettivi sovrani: fra il sud proveniente dalla dominazione borbonica, il nord-est con i suoi legami con l'impero d'Austria, il nord-ovest sabauda, fino al centro Italia da secoli in mano allo Stato della Chiesa, per non parlare delle fondamentali influenze che dobbiamo alla dominazione napoleonica del primo decennio del secolo XIX, specialmente in Piemonte e in Lombardia.

È solo risalendo a quest'epoca, all'origine delle discipline che contribuirono alla formazione delle prime timide normative sulla caccia del Regno d'Italia, che si possono comprendere i problemi odierni: uno studio storico non quindi finalizzato a se stesso, ma con l'ambizioso obiettivo di fornire un valido strumento di lettura e comprensione della regolamentazione dell'attività venatoria nell'Italia contemporanea.

Stanti i precisati limiti temporali, si prende come punto di partenza per la nostra trattazione il 1793, anno della legge venatoria generale del Granducato di Toscana, emanata da Ferdinando III, e come punto di arrivo il 1939, anno del Testo Unico del Regno d'Italia. Paletti simbolici, ovviamente, che l'analisi storica porta frequentemente a superare, per fissare un orizzonte più ampio, comprensivo di ciò

che ha preceduto – e quindi conformato – questo periodo oggetto di studio, nonché di ciò che cronologicamente succederà, e che ne sarà inevitabilmente influenzato.

Già nel breve capitolo introduttivo si procede con un veloce *excursus* storico nelle regolamentazioni in materia di caccia nel continente europeo dal diritto romano alla rivoluzione francese – quest'ultima d'impatto rivoluzionario pure nella concezione stessa di “diritto di caccia” – passando attraverso quelle leggi e consuetudini provenienti dal nord Europa, che si manifesteranno innanzitutto attraverso le disposizioni barbariche, e che, con l'andare del tempo, eroderanno la tradizione romanistica fino a fondersi con questa, negli ordinamenti giuridici continentali dell'era che si suol chiamare del “diritto comune”.

Dopo questa doverosa introduzione, volta a tracciare le concezioni giuridico venatorie dominanti ed i punti di maggior attrito fra i vari interessi in gioco, si passano in rassegna, nel primo capitolo, le normative degli stati preunitari in materia di caccia, sottolineando le differenze intercorrenti fra uno stato e l'altro, spiegandone le cause e le conseguenze.

Nel secondo capitolo si dà ragione delle le travagliate vicende che, nel contesto dell'Italia unita, porteranno alla composizione dei diversi punti di vista e delle diverse consuetudini locali, ponendo la prima legge unitaria a governo dell'*ars venandi*, passando attraverso l'analisi dei molti progetti presentati al Parlamento da uomini delle istituzioni, così come di quelli elaborati da privati cittadini e associazioni, progetti che mai videro le aule del legislativo, che nel periodo 1861-1923 tenteranno di proporre una disciplina organica e chiara, ma soprattutto uniforme per tutta la nazione, in tema di caccia.

Si arriva quindi ad uno studio della prima legge del 1923 e delle critiche che, nei primi anni successivi alla sua emanazione, le verranno rivolte, sino al suo conclusivo approdo nel Testo Unico del 1939.

Infine si tenta di dare una valutazione sull'evoluzione storica degli istituti e delle più interessanti problematiche emerse, guardando anche alla legislazione contemporanea e alle istanze di modifica che ancor oggi - com'era 150 anni or sono

e come è sempre ininterrottamente stato in tutto questo lasso di tempo - provengono da chi queste normative le vive nell'esperienza concreta del contatto con la natura: agricoltori, cacciatori e naturalisti, uomini che albergano nei boschi e sui monti, luoghi troppo spesso assai lontani dai palazzi del potere, dove gli interessi degli attori della storia divengono diritto positivo.

## INTRODUZIONE

---

“Il diritto di caccia, se non n'è limitato l'esercizio, lederà sempre il diritto di proprietà. Tale pericolo meritò sempre l'attenzione del legislatore e, dal momento che si sono formate le società, la libertà naturale della caccia è stata assoggettata ad alcune restrizioni, che variano secondo il progresso della civiltà ed il costume politico delle nazioni”.

(AA.VV., v. *Caccia*, in *Biblioteca del diritto*, 1849)

SOMMARIO: 1. La caccia e la legge. *a)* Dall'antica Roma al Medioevo; - 2. (*segue*) *b)* Dal Medioevo all'età moderna. - 3. (*segue*) *c)* La Rivoluzione Francese: la svolta epocale.

### 1. LA CACCIA E LA LEGGE.

#### *a)* DALL'ANTICA ROMA AL MEDIOEVO.

Agli albori dell'umanità la caccia fu senz'altro una vera e propria necessità di procacciarsi il cibo per la sopravvivenza della specie<sup>1</sup>, com'è oggi per una grande moltitudine di animali e per alcuni popoli che ancora vivono allo “stato selvaggio”<sup>2</sup>. Ciò che fu quel periodo che si suol chiamare preistoria, però, esula totalmente dall'interesse della nostra trattazione, mancando – per definizione – ogni documento che ci possa fornire indicazione di una qualche primitiva forma di organizzazione o

---

1 E. ERCOLANI, *Della caccia e della pesca secondo l'italiana legislazione e giurisprudenza. Brevi appunti*, Codogno, 1887, p.5: “Nei primi tempi l'uomo più che cacciare lottò con gli animali delle immense e vergini foreste delle quali era allora ricoperta la terra, e dalla loro uccisione, ottenuta allora con le poche astuzie che l'intelligenza gli suggerì a superarne la maggior forza muscolare, procurò un frugale alimento nelle loro carni, e una coperta qualunque nelle loro pelli, per liberarsi con essa dai rigori della notte e delle stagioni”.

2 A. MARTINELLI, *La legislazione italiana sulla caccia*, Torino 1890, p.7: “Anche oggidi, la caccia ha parte ragguardevole nell'alimentazione di alcuni popoli selvaggi, viventi in climi freddi, - come gli abitanti della Siberia, della Lapponia, della Groenlandia, gli Eschimesi, i Canadesi settentrionali che abbondano di boscaglie, e perciò di fiere, mentre sono privi di ubertose campagne e di commercio”.

regolamentazione di questa attività di mero sostentamento, regolamentazione che comunque si deve presumere inesistente. Abbiamo perciò a nostra disposizione solamente un dato che riteniamo fondamentale: la caccia è un fenomeno preesistente alla storia, quindi preesistente al diritto<sup>3</sup>.

Per trovare le prime norme poste a regolare la convivenza degli uomini nell'ambito geografico che consideriamo – la penisola italiana –, quindi anche quelle che a noi interessano, regole per lo più di portata generale sull'apprensione delle risorse naturali, dobbiamo fare un balzo in avanti di millenni fino ad arrivare là dove comunemente si ravvisa che il diritto nacque: l'antica Roma. Anche se, a ragion del vero, alcune testimonianze storiche che riferiscono delle pratiche venatorie ricorrono già nella Bibbia<sup>4</sup> e nella mitologia greca<sup>5</sup>.

I romani, nei tempi più remoti e durante tutta l'epoca repubblicana, sino all'avvento dell'impero, consideravano la caccia come attività indegna dell'uomo libero: così si evince in Sallustio, il quale, apostrofandola quale *servilibus officiis*<sup>6</sup>, ne accentua il carattere di dispregio. Fu con l'avvento dell'epoca imperiale che la concezione dell'*ars venandi* mutò, in quanto attività cara a diversi imperatori. Inoltre, i frutti della caccia, le *ferae*, divennero ben presto prodotti molto richiesti e quindi fonte di lucro, come ci testimoniano i letterati<sup>7</sup>. Proprio nella letteratura dobbiamo ricercare quel che fu il concetto di caccia nell'epoca classica, ossia i suoi modi di

3 E. ERCOLANI, *Della caccia* cit., p.6 e p.24: “Ma questa prima lotta fra l'uomo e l'animale non può formare oggetto di studio per il giurista, né per l'economista; essa constata solo un fatto, che cioè la prima industria imposta all'uomo per estremo bisogno di sua difesa è stata la caccia, come la caccia è stata la prima a procurare all'uomo alimento e vestito [...] poiché in quella [epoca] non si può parlare di diritto, che vi ha luogo solo quando l'uomo è considerato nello stato sociale”.

4 B. CRIPPA, *Trattato della caccia*, Milano, 1834, p.13: “La sacra Bibbia medesima facendo menzione di Nemrod lo chiama venator strenuus”.

5 *ibidem*, p.13: “La mitologia fa di quest'arte l'occupazione favorita degli Dei, fra i quali si distinsero Apollo, Diana, Bacco, Pane ed altre divinità; come pure gran rinomanza si acquistarono Ercole, Teseo, Chirone, Ippolito e molti altri eroi, i quali pel loro coraggio, e per gli strepitosi successi ottenuti nel vincere ed abbattere le fiere, meritarono l'onore dell'apoteosi”.

6 SALLUSTIO, *Bellum Catilinae*, cap.IV: “neque vero agrum colundo, aut venando, servilibus officiis intentum aetatem agere”.

7 VARRONE, *Rerum rusticarum de agri cultura*, III; PLINIO IL VECCHIO, *Naturalis historia*, VIII, IX, X, XI; AULO GELLIO, *Noctes Atticae*, VI, VII; COLUMELLA, *De re rustica libri XII*.

esercizio e la sua valenza sociale, prima ancora di guardare alle regole proprie dello *ius*, che rinveniamo principalmente nella grande compilazione giustiniana, ossia in quel corpo ordinato di norme che il giusromanista identifica come “fonte delle fonti”, come principale ed insostituibile fonte di cognizione del diritto romano.

Di *venatio* e *aucupium*, le due grandi branche in cui si suddivide la caccia, rispettivamente quella praticata ai quadrupedi e quella agli uccelli, ci parlano in trattazioni monografiche due poeti latini: Grazio<sup>8</sup> e Marco Aurelio Olimpico Nemesiano<sup>9</sup>, la cui importanza per un'analisi dei modi di caccia praticati in Roma è stata sottolineata dal Villequez<sup>10</sup>, professore di diritto in Dijon, grande studioso dell'argomento. Quest'ultimo annovera fra le modalità di caccia all'epoca in uso quella con le reti<sup>11</sup>, tramite le quali le prede rimanevano imprigionate nelle maglie, e quella con i lacci<sup>12</sup>, dei grandi nodi a strozzo in cui gli animali restavano impigliati con gli arti, modalità questa rammentata anche in Grazio<sup>13</sup>. Si deve ritenere che queste due tecniche fossero le principali, rispettivamente, per l'*aucupium* e per la *venatio*. Meno sviluppate, ma comunque presenti, erano le cacce coi cani<sup>14</sup> e coi dardi. Dopo questa brevissima ma doverosa illustrazione delle tecniche, ritorniamo al nostro argomento.

Nell'ordinamento giuridico di Roma antica gli animali selvatici erano considerati *res nullius* e si potevano acquistare con la *occupatio*: il cacciatore che occupava la propria preda, abbattendola, ne diventava a pieno titolo *dominus*. Questo

---

8 GRAZIO, *Cynegeticon*. Questo autore visse nell'epoca di Augusto e fu così citato dal ben più noto Ovidio: “Aptaque venandi Gratius arma daret”, OVIDIO, *Epistula ex Ponto, Ad invidium*, IV, 16, vers.34.

9 Poeta alla corte imperiale sul finire del terzo secolo, tra i suoi poemi troviamo *Cynegeticon* e *De aucupio*.

10 F-F. VILLEQUEZ, *Du droit du chasseur sur le gibier, dans toutes les phases des chasses à tir et à courre*, Parigi, 1884.

11 *ibidem*, p.302.

12 *ibidem*, p.304.

13 GRAZIO, *Cynegeticon*, versi 89 e ss., citato in A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.14: “Nam fuit et laqueis aliquis curracibus usus: \ Cervino jussere magis contexere nervo; \ Fraus teget insidias, habitu mentita ferino. \ Quid qui dentatas illigno robore clausit \ Venator pedicas...”.

14 Secondo i sopraccitati Villequez e Martinelli, i romani impararono dai greci l'utilizzo dei cani per finalità venatorie, A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.15.

regime giuridico della fauna selvatica e questo *modus acquirendi* sono un dato consolidato ed incontrovertibile, ricorrente nei più autorevoli testi giuridici della romanità: “Omnia igitur animalia, quae terra mari coelo capiuntur, id est ferae bestiae et volucres pisces, capientium fiunt”<sup>15</sup> troviamo nel Digesto giustiniano e, sempre qui, appena oltre, si parla dell'acquisto tramite *occupatio* “Quod enim nullius est, id ratione naturali occupanti conceditur”.<sup>16</sup> In sostanza le *ferae* cedevano a colui che le occupava.

Ancor più interessante, però, il fatto che la fauna selvatica (al pari di colombe, pavoni e api, come ci indica il Martinelli<sup>17</sup>) era totalmente svincolata da qualunque legame con la proprietà in cui si trovava: difatti lo statuto giuridico di *res nullius* gli era proprio tanto che si trovasse sull'*ager publicus* quanto che si trovasse su di un fondo proprietario<sup>18</sup>. Colui che si impadroniva di un esemplare di fauna selvatica ne diventava, tramite *occupatio*, proprietario, tanto che l'avesse abbattuto in un fondo pubblico, quanto in un fondo privato. Di più: il proprietario del fondo, almeno alle origini, non aveva alcuno strumento per vietare la caccia nel proprio possedimento. Le fonti ci dicono che solamente l'elaborazione giurisprudenziale portò a mitigare questa regola, seppur solamente nei secoli II o III d.C., riconoscendo ai sempre maggiori proprietari la possibilità di vietare l'ingresso ai cacciatori. Comunque, come scrisse il Landucci basandosi su copiose e concordi fonti<sup>19</sup>, “tutto il diritto del

---

15 Dig. 41.1.1.1., *De acquirendo rerum domino*.

16 Dig. 41.1.3 pr.

17 A. MARTINELLI, *La legislazione cit.*, p.16.

18 *ibidem*, p.17.

Martinelli cita a sua volta L. LANDUCCI, *Il diritto di proprietà e il diritto di caccia presso i romani: commento alla L.62 D. De usufructu VII del giureconsulto Trifonino e note al progetto di legge italiano sulla caccia*, Bologna, 1883, al quale riconosce, trattando del legame fra diritto di proprietà e diritto di caccia, l'acuta osservazione sul mutamento di questo rapporto in relazione all'estensione della proprietà privata a discapito dell'*ager publicus*.

19 Dig. 41.1.3.1.: “Nec interest quod ad feras bestias et volucres, utrum in suo fundo quisque capiat an in alieno. plane qui in alienum fundum ingreditur venandi aucupandive gratia, potest a domino, si is providerit, iure prohiberi ne ingrederetur”.

Dig. 41.1.5.3.: “Favos quoque si quos hae fecerint, sine furto quilibet possidere potest: sed ut supra quoque diximus, qui in alienum fundum ingreditur, potest a domino, si is providerit, iure prohiberi ne ingrederetur”.

Inst. 2.1: *De rerum divisione*.

proprietario si riduce dunque a proibire l'ingresso nel proprio fondo: che se però, nonostante il divieto, il cacciatore vi entrasse e facesse preda di qualche animale, a lui spetterebbe senz'altro”<sup>20</sup>.

Vediamo che resta sempre fermissima in Roma, nel corso dei secoli, la regola dell'occupazione quale modo d'acquisto della proprietà. Al proprietario che vedeva non rispettato il proprio divieto restava solamente l'esperimento dell'*actio iniuriarum* contro colui che avesse violato il fondo: curioso notare come l'evoluzione giurisprudenziale portò a concedere quest'azione al proprietario leso, mentre solo qualche secolo prima la medesima era concessa al cacciatore contro il proprietario che avesse ostacolato il suo diritto di caccia<sup>21</sup>.

Come abbiamo visto, sempre e costantemente nell'antica Roma vennero difese le ragioni dell'occupante, il cacciatore, a discapito del proprietario del fondo, per quanto concerne le dispute sulla proprietà della cacciagione: lo ribadiamo, perché nessun legame giuridico era visto intercorrere fra gli animali ed il suolo su cui si trovavano. Questo può apparire strano a noi contemporanei, ma il legame suolo-animale è un qualcosa di assolutamente sconosciuto non solo ai romani, ma a tutti i popoli dell'antichità: solamente il medioevo ed il feudalesimo, col sistema dei vassallaggi ed i legami signorili, porteranno alla creazione di ciò che si intende oggi propriamente nella dottrina civilistica come “diritto di caccia”, in cui la fauna ed il suolo sono parte di un diritto unitario ed inscindibile. “Diritto di caccia”, presso i romani, poteva esclusivamente intendersi il diritto di ottenere la preda cacciata, di cui si è quindi acquistata la proprietà a titolo di occupazione<sup>22</sup>.

Non erano *res nullius*, e quindi non potevano essere oggetto di caccia, gli animali posti dentro i recinti o i volatili nelle uccellerie: questi erano già stati acquistati da qualcuno, quindi avevano cessato di essere *nullius* ed avendo un proprietario erano assimilati a qualunque altra proprietà privata<sup>23</sup>. Neppure gli

---

20 L. LANDUCCI, *Il diritto* cit., pp.322-326.

21 *ibidem*, p.325.

22 *ibidem*, p.326.

23 *ibidem*, p.338: “E' naturale che gli animali contenuti nelle *villae* non siano mai oggetto

animali considerati domestici, come avrebbero potuto essere le galline e le oche, sempre che fossero oggetto di allevamento ed addomesticamento<sup>24</sup>, potevano formare oggetto di caccia: la loro occupazione non sarebbe più stata esercizio del “diritto di caccia” (nell’accezione menzionata *supra*), bensì vero e proprio furto. Così di furto si trattava, qualora un animale domestico fosse stato occupato *lucrifaciendi animo*, come ci ricordano le fonti<sup>25</sup>.

Avendo così acquisito una seppur rudimentale idea su ciò che fu la caccia in Roma, con la sua disciplina che si mantenne pressoché statica lungo lo scorrere dei secoli, vediamo ciò che disposero in materia venatoria le leggi barbariche.

Presso le popolazioni che si suol definire barbare, la caccia ebbe molta più considerazione che presso i romani, già nelle origini: innanzitutto le modalità di caccia conosciute dai Franchi e dai Germani erano assai più numerose di quelle romane. Ci ricorda il Martinelli che queste popolazioni praticavano, oltre alle cacce con reti, trappole e trabocchetti, la caccia alla corsa col cane<sup>26</sup>, che si vuole proprio originaria dei Franchi e praticata dai tempi più remoti<sup>27</sup>. Diffusa doveva essere presso tutte queste popolazioni pure la falconeria, giacché il Villequez ci rammenta che molte leggi prevedevano pene contro coloro che rubassero o uccidessero uccelli

---

d'occupazione, non possano esser cacciati o pescati da chiunque, costituiscono una privata proprietà, e producono l'azione di furto contro chi in qualsiasi modo li prenda o contratti, coll'animo di fare lucro. Le uccelliere, i parchi e le piscine costituivano dunque una vera e giusta eccezione alla regola esposta; o meglio, la sfuggivano, perché gli animali ivi compresi mancavano della piena libertà naturale, base del carattere di selvatici, e non erano *res nullius*, ne differivano da qualunque altra proprietà privata”.

24 Dig. 41.1.5.6. “Gallarum et anserum non est fera natura: palam est enim alias esse feras gallinas et alios feros anseres. taque si quolibet modo anseres mei et gallinae meae turbati turbataeve adeo longius evolaverint, ut ignoremus ubi sint, tamen nihilo minus in nostro dominio tenentur. qua de causa furti nobis tenebitur, qui quid eorum lucrandi animo adprehenderit”.

25 Inst. 2.1: *De rerum divisione*. “Gallarum et anserum non est fera natura idque ex eo possumus intellegere, quod aliae sunt gallinae quas feras vocamas, item alii anseres quos feros appellamus. ideoque si anseres tui aut gallinae tuae aliquo casu turbati turbataeve evolaverint, licet conspectum tuum effugerint, quocumque tamen loco sint, tui tuaeve esse intelleguntur: et qui lucrandi animo ea animalia retinet, furtum committere intellegitur”.

26 A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.26.

27 F-F. VILLEQUEZ, *Du chasse* cit., p.321.

destinati a questa caccia<sup>28</sup>.

Dei tempi più antichi, però, nessuna legge è giunta a noi in materia di caccia, tant'è che c'è chi azzarda che “alla libertà naturale della caccia non fosse apportata restrinzione di sorta”<sup>29</sup>. Solo nel secolo V iniziano ad apparire nelle raccolte di leggi disposizioni mirate alla regolamentazione dell'attività venatoria: così la legge dei Burgundi disponeva “omnes proximos et vicinos venator ante commoneat”<sup>30</sup>, ovvero si preoccupava che l'esercizio della caccia non risultasse di troppo disturbo alla proprietà ed alle persone ed ordinava, in caso di disobbedienza del consiglio rivolto, la riparazione del danno causato.

Mentre le leggi erano mute per quanto concerne il diritto di caccia vero e proprio, risultavano invece copiose per quanto concerne il furto degli attrezzi e animali strumentali al suo esercizio e anche qualche disposizione contenevano sui danni causati dal cacciatore.

La Legge Salica puniva il furto degli uccelli destinati alla falconeria<sup>31</sup>, dei cani da caccia<sup>32</sup> e degli schiavi cacciatori<sup>33</sup>. Nella stessa legge un titolo era dedicato propriamente alla caccia, sotto la rubrica “De venationibus”, nel quale si rinvennero due disposizioni che ci aiutano a capire quale fosse il rapporto fra diritto di caccia e diritto di proprietà presso queste popolazioni: in pratica era lecito inseguire l'animale cacciato anche sulle terre d'altrui proprietà, mentre si considerava come furto l'uccisione di detto animale mentre era stato già inseguito o ferito (quindi occupato) da altri<sup>34</sup>. Anche la Legge Ripuaria aveva disposizioni quasi identiche, così come le leggi degli Alemanni e dei Bavari.

---

28 *ibidem*, p.323.

29 A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.29.

30 Lex Burgundionum, 46 e 62. Conosciuta anche come *Liber constitutionum* o *Lex Gundobalda*, è un codice redatto da Gundobaldo Re dei Burgundi tra gli ultimi anni del secolo V e il 501 d.C.

31 Lex Salica, VII, *De furtis avium*.

32 Lex Salica, VI, *De furtis canum*.

33 Lex Salica, XI, *De furtis ingenuorum vel fractura*.

34 Lex Salica, XXXV, *De venationibus*, 3: “Si quis cervum, quae alterius canes moverunt aut lassaverunt, occiderit aut celaverit, DC denaris, qui faciunt solidos XV, culpabilis indicetur”; Lex Salica, XXXV, *De venationibus*, 4: “Si quis aprum lassum, quae alicui canes moverunt, occiderit vel furaverit, DC denaris, qui faciunt solidos XV, culpabilis iudicetur”.

Passando alle leggi dei Longobardi, notiamo che sono le prime che fanno esplicito riferimento alla proprietà: queste commisurano le pene in natura del luogo in cui il delitto di caccia è stato commesso, ossia nelle proprietà del re o dei signori o nelle proprietà dei privati<sup>35</sup>. Questa distinzione sarà mantenuta – anzi, andrà ampliandosi<sup>36</sup> – per tutto il corso del diritto longobardo.

All'epoca carolingia, e più propriamente a Carlomagno, dobbiamo il primo divieto di caccia riferito a specifici soggetti: gli ecclesiastici. L'attività venatoria non pareva attività degna del loro ministero, così che gli fu vietata con un capitolare del 769<sup>37</sup>, divieto ribadito in un altro capitolare del 789<sup>38</sup> e pure dal concilio di Tours verso l'anno 813<sup>39</sup>. Eppure, come ci ricorda uno squisito studioso, gli ecclesiastici ottenevano sovente licenza di cacciare nei parchi reali<sup>40</sup>.

Per concludere, possiamo chiaramente affermare che la storiografia giuridica all'unanimità (con la sola eccezione di Eineccio, il quale reputava la caccia presso i Germani riservata sempre ed esclusivamente ai re ed ai nobili<sup>41</sup>) sancisce come dato di fatto l'estrema libertà di caccia presso le popolazioni barbare, assolutamente libera sia dal punto di vista dei soggetti legittimati, sia da quello delle eventuali restrizioni basate sulla proprietà del fondo. Su questo ultimo aspetto risulta interessantissima la conclusione a cui approda il Martinelli: “Ci sembra incontrovertibile che le limitazioni ad un diritto naturale qual'è quello della caccia, non potessero essere apportate, sia rispetto allo stato sociale, sia rispetto alla proprietà privata, se non

35 A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.32.

36 A. FAIDER, *Histoire du droit de chasse et de la législation sur la chasse en Belgique, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, et en Hollande*, Bruxelles 1877, p.16.

37 “Omnibus servis Dei venaticas et sylvaticas vagationes cum canibus, et ut accipitres et falcones non habeant, interdiciamus”. Capitolare del 769 riportato in A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.32.

38 “Ut episcopi et abbates et abbatissae cupplas non habeant, nec falcones, nec accipitres”. Capitolare del 789 riportato in A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.32.

39 AA.VV., voce *Caccia*, in *Biblioteca del diritto o repertorio ragionato di legislazione e giurisprudenza nelle materie civili, amministrative, criminali e commerciali*, Venezia, 1849, p.813: “Sotto il suo governo [di Carlomagno], e verso l'anno 813, il concilio di Tours proibisce agli ecclesiastici d'andare alla caccia al pari che al ballo ed alla commedia”.

40 A. FAIDER, *Histoire du droit* cit., p.19.

41 J. G. HEINECCIUS, *Elementa juris Germanici*, Eisenberg, 1735, citato in A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.35.

quando questa e quello avessero già ricevuto un certo assetto, e se ne comprendesse veramente l'importanza”<sup>42</sup>.

Le limitazioni a quel diritto primitivo di caccia verranno in essere solamente con lo sviluppo e la crescita dell'autorità dei signori, con lo sviluppo del sistema proprietario nell'ambito del feudalesimo, sicché l'*ars venandi* cesserà di essere un diritto naturale, lasciando il passo al concetto giuridico proprio di diritto di caccia, indissolubilmente legato al suolo su cui questo diritto era esercitato<sup>43</sup>.

## 2. (segue) b) DAL MEDIOEVO ALL'ETA' MODERNA

Il feudalesimo, inteso come sistema politico prima ancora che economico-sociale, si affermava in Europa con l'impero carolingio e si protraveva per secoli sino all'avvento degli stati nazionali. In questo periodo la caccia “ottenne dappertutto una estimazione così grande che mai forse non ebbe l'uguale”<sup>44</sup>, specialmente mediante l'esercizio della tecnica della falconeria, a cui perfino Federico II dedicò un trattato<sup>45</sup>.

Il Cantù minuziosamente, e forse anche un po' pittorescamente, descriveva: “Privilegio supremamente apprezzato era pur quello della caccia, per la quale il feudatario, con tutta la sua corte, settimane intere vivea ne' boschi alla serena. Quindi divenne arte principale quella del falconiero; i falconi traevansi da lontani paesi; addestrati, recavansi in pugno da per tutto”<sup>46</sup>.

42 A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.38.

43 *ibidem*, p.39: “fino a perdere della primitiva libertà ogni vestigio, e a divenire tutt'affatto mancipio della feudalità”.

44 *ibidem*, p.42.

45 FEDERICO II HOHENSTAUFEN DI SVEVIA, *De arte venandi cum avibus*, citata in AA.VV., *La caccia e la sua storia*, Firenze 2000, p.25, dove si legge: “Nell'opera si affrontano con eccezionale conoscenza della materia gli aspetti dell'allevamento, della selezione, dell'addestramento e dell'uso dei falchi da caccia”.

46 C. CANTU', *Storia universale*, 3<sup>a</sup> ed., vol. X, Torino, 1846, pag. 230. Continuava poi così: “Le cacce de' gran signori faceansi con clamorosa pompa; un duca avea sei paggi pei cani da corsa, sei pe' levrieri, dodici sottopaggi di cani, sei governatori dei valletti di cani limieri, altrettanti valletti de' levrieri, dodici de' correnti, sei degli spagnuoli, sei de' piccoli, sei degl'inglesi. Il cacciatore portava un giustacuore foderato di vaio, vesta corta verde, con cintura di cuoio d'Irlanda, uose strette, coltello da caccia, arco e frecce, corno d'avorio, sospeso con una catena d'oro o d'acciaio forbito. Talvolta facevansi venire delle fiere di lontano, e si affrontavano in

Il passaggio da una concezione giuridica della selvaggina come *res nullius* (com'era nel mondo antico) a *res privata principis* (com'era nel mondo feudale) fu come tutti i passaggi cruciali della storia lento, progressivo, ma inesorabile. Un primo passo fondamentale di questo processo possiamo rinvenirlo nelle larghe distribuzioni di terreni da parte del sovrano a vantaggio di coloro che maggiormente lo avevano aiutato in guerra, terre su cui questo, però, si riservava quasi sempre il diritto di caccia, come tutti quegli altri diritti che si dicono utili<sup>47</sup>.

In questo modo veniva letteralmente strappato, alle volte pure allo stesso feudatario minore, il diritto di caccia, che il re, all'atto della concessione del feudo, tratteneva per sé. È proprio qui che nasce il concetto di diritto di caccia: se nei tempi più remoti i re potevano sì avere questo diritto, limitato però ai loro diretti possedimenti, con il feudalesimo e la riserva del diritto sul fondo concesso nasce un vero e proprio diritto di caccia legato alla proprietà, prima ancora che allo *status*. Il diritto che esercitavano i re sui loro diretti possedimenti altro non era che l'esercizio di un diritto come poteva esserlo quello di qualunque proprietario sul fondo proprio. Il diritto di caccia, quasi sempre esclusivo, che esercitavano i re sui possedimenti di un feudatario era un qualcosa di fino allora sconosciuto: la formazione di questo diritto va certamente di pari passo con la formazione della coscienza proprietaria e dei suoi numerosi risvolti<sup>48</sup>. Oltre al diritto di caccia nel feudo, i sovrani presero a costituire foreste, cioè grandi appezzamenti terrieri su cui potevano esercitare la caccia con esiti sicuri.

Tra feudi riservati e regie foreste abbiamo una progressiva riduzione dei terreni "liberi": l'esercizio venatorio diventa attività propria dei signori, a discapito delle masse rurali che si vedono così private di una fonte importante per il loro sostentamento<sup>49</sup>. Così, il diritto di caccia, come gli altri diritti relativi alla proprietà

---

recinti".

47 A. FAIDER, *Histoire du droit* cit., p.246, "Mais en se réservant les droits utiles, dont faisait partie celui de chasse".

48 A voler utilizzare le moderne categorie civilistiche, questo diritto di caccia si configurava propriamente come diritto reale.

49 Z. CIUFFOLETTI, *Storia dell'associazionismo venatorio in Italia. Dalle origini alla Federcaccia (1890-*

fondiaria ed il diritto di proprietà stesso, andò ritraendosi presso il sovrano ed i feudatari e, anche le popolazioni soggette, col passare del tempo e la diffusione e la consolidazione di questo metodo di governo del territorio, si convinsero che il diritto di caccia spettasse al sovrano ed ai signori “in virtù della sola loro qualità di alti feudatari, anche indipendentemente dalla proprietà territoriale”<sup>50</sup>.

Abbiamo in questo modo visto che la formazione del diritto di caccia passa attraverso due fasi: una prima fase in cui il diritto è strettamente legato alla proprietà, ed una seconda dove, rimanendo pur sempre diritto che grava su delle terre proprietarie, viene in evidenza maggiore – diremo quasi esclusiva – lo *status* signorile nel possesso del diritto. Mentre nella prima epoca feudale il diritto di caccia era una dipendenza della proprietà fondiaria, ed in base a questa era riconosciuto, in seguito diventò una dipendenza della qualità di feudatario<sup>51</sup>.

Abbiamo così una tripartizione degli attori, coi relativi diritti venatori: il sovrano, che poteva cacciare tanto nei territori propri, a titolo di proprietà, quanto in tutto il suo dominio, a titolo di sovranità; gli alti giustizieri e i bails che potevano cacciare sempre nei territori propri a titolo di proprietà quanto nei territori che amministravano a titolo di privilegio inerente alla loro qualità; i feudatari che potevano andare a caccia solamente sui loro beni a titolo di proprietà, sempre che il sovrano non avesse trattenuto questo diritto in esclusivo uso presso di sé, e comunque sempre nei territori posseduti, mai a titolo della particolare qualità ricoperta, come si evince dalla massima di diritto feudale “*Dominus iustitarius in tota iurisdictione venari potest, vassallus vero in suo fundo*”<sup>52</sup>.

Rimangono infine i piccoli proprietari rurali: questi potevano esercitare la caccia sulle loro proprietà esclusivamente previa concessione del sovrano in persona,

---

1992), Bologna, 1997, p.16: “Certo alla base della società, fra i ceti popolari e rurali, la caccia rimaneva [ancora fino alle soglie del Novecento] un'attività utile all'alimentazione”.

50 *ibidem*, p.27, “À la longue, on arriva à considérer ce droit comme appartenant aux seigneurs en cette qualité, et indépendamment de toute question de propriété territoriale”.

51 A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.49.

A. DURANTON, *Cours de droit civil*, Bruxelles, 1841, tomo III, p.325.

52 A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.51.

come ci ricorda il Martinelli<sup>53</sup>.

Con la riserva del diritto di caccia ai signori, l'attività venatoria nel Medioevo divenne un privilegio di classe, lo svago ed il divertimento delle classi nobiliari<sup>54</sup>.

A ragion del vero non ovunque nella Penisola vigeva questo sistema in cui la caccia era in via di principio interdetta ai privati. Troviamo delle felici eccezioni risalenti all'epoca statutaria che ci indicano divieti solamente per determinati periodi o in determinati luoghi. Ad esempio, lo Statuto di Parma del 1255 dichiara libera la caccia in qualunque luogo, eccetto che nei dintorni della città (“a quattuor plebibus versus civitatem”).

Sempre nell'epoca statutaria ritroviamo i primi timidi dettami governativi a tutela della fauna selvatica, con le prime forme di prevenzione delle distruzioni delle specie che sarebbero potute avvenire per mano degli uomini. Lo Statuto di Verona del 1228 vietava la caccia *tempore nivis*, quello di Ravenna disponeva il divieto all'uccellazione di fagiani e pernici da inizio marzo a inizio settembre<sup>55</sup>, quello di Lucca del 1539 vietava l'uccellazione e la raccolta di uova nei mesi delle covate<sup>56</sup>

Anche gli statuti iniziarono quindi a occuparsi di caccia (come di pesca): così, con l'avanzare dei secoli, si giungerà a poter esercitare queste attività solo previo permesso dell'autorità. Allora la caccia poteva essere sì liberamente esercitata

---

53 *ibidem*, p.50, nota n.3.

54 AA.VV., *La caccia* cit, p.24.

E. ERCOLANI, *Della caccia* cit., p.13: “Essa allora fu, come la pesca, una prerogativa reale, e quindi non goduta dal popolo, ma dai soli duchi, marchesi, re, vescovi e signori tutti che ne avevano il monopolio in danno del povero colono, del servo della gleba, che paziente veder dovea rovinare, distrutte in breve tempo le sue campestri fatiche dalle orde cacciatrici a difetto del suo signore, senza nemmeno sperare compenso di sorta. E più o meno così fu sempre la caccia considerata, cioè come un diritto reale appartenente al signore, al feudatario, fino al 1772, in cui Pietro Leopoldo d'Austria, Granduca di Toscana, diede le prime scosse contro tali sistemi, che di poi vennero tutti distrutti dalla rivoluzione del 1789, che a tutti ne rivendicò, come è oggi, il diritto d'esercizio, proibendola solo in proprietà cinte da mura e da siepi e in taluni periodi dell'anno”.

55 A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.56, “nemo audeat aucellare ad perdices vel faxanos ab introitu martii usque ad kalendas septembris”.

56 *ibidem*, p.56, “in partibus anni, in quibus aves cubant, videlicet de mense aprilis, maii, junii, nemo aucupari possit”, inserendo curiosamente l'eccezione “nisi pro nuptiis celebrandis”, poiché dobbiamo ritenere che gli uccelli e le loro uova avessero fama di cibi di gran pregio appunto per i banchetti nuziali.

(sempre con esclusione delle riserve reali e dei signori, beninteso), ma dietro pagamento di una apposita tassa che conferiva una sorta di licenza e sempre sottostando alle tempistiche dettate dagli statuti.

Abbiamo testimonianza che, le popolazioni più restie all'introduzione della licenza dell'autorità per l'esercizio di un diritto che reputavano naturale, cercarono di ottenere la libertà venatoria con pressioni, preghiere e doni al sovrano: come fece la comunità del territorio circostante a Torino che nel 1603, per avere la libertà di cacciare cervi e cinghiali, costruiva per il Duca Carlo Emanuele un parco cinto di mura<sup>57</sup>.

Dell'epoca statutaria v'è ancora da sottolineare che, se da qualche parte, per mezzo delle disposizioni degli statuti, si dimostrava una relativa apertura all'esercizio della caccia per gli strati più umili della popolazione, sempre subordinato a rigidi divieti in quanto a modalità e periodi, e perlopiù tramite l'autorizzazione cittadina, nella maggioranza dei territori, come ci ricorda ancora una volta il Martinelli<sup>58</sup>, perdurò (o, dove abolita in precedenza, venne ristabilita) la distinzione fra nobili e plebei, negando qualunque diritto venatorio e qualunque tipo di autorizzazione per la caccia a questi ultimi.

La distinzione di *status* fra nobili e plebei, come qualità soggettiva richiesta per l'esercizio della caccia, trova diverse conferme nei secoli successivi, tanto da farci ritenere che quelle norme per così dire “liberalizzatrici” che abbiamo trovato in diverse disposizioni statutarie altro non furono se non semplici eccezioni locali al più diffuso e generale divieto di caccia per le fasce umili della società.

Per voler portare un esempio a corroborare la tesi sopra esposta, basta ricordare un proclama del Podestà di Padova che ancora nel 1727 definisce la caccia come “nobile e ben degno esercizio che resta riservato ai cavalieri e altri soggetti civili”<sup>59</sup>.

Riassumendo: in questa condizione di cose, il re e gli alti signori avevano a

---

57 *ibidem*, p.57, nota n.5.

58 *ibidem*, p.58.

59 *ibidem*, p.60.

pieno titolo diritto di concedersi ai piaceri della caccia, mentre i vassalli, che avrebbero voluto esercitarla per finalità meno ludiche e più di sostentamento, erano ridotti “alla più squallida miseria”<sup>60</sup>. Questa era la situazione agli esordi dell'epoca moderna più o meno in tutto il continente. Emblematica, in tal senso, una lite riportata dal Pothier<sup>61</sup> con la relativa pronuncia giurisdizionale. La disputa in ordine al possesso del diritto di caccia tra il proprietario di un terreno ed il feudatario di Chateaufort-sur-Loir veniva risolta dal giureconsulto nel senso conveniente per il feudatario, ovvero negando la qualità di diritto utile al diritto di caccia, e definendolo quale “diritto di onore”, che quindi non spettava al vassallo, poiché “il feudatario, il quale ha dato la sua terra a censo, si è riservato”.

Il privilegio della caccia riservato allo *status* signorile che, come abbiamo visto più sopra, si era venuto a formare progressivamente tra la caduta di Roma (con le importantissime influenze dei diritti barbarici) e l'affermazione del sistema feudale, perdura fino all'epoca moderna senza cambiamenti rilevanti, a parte qualche sprazzo di libertà venatoria, più o meno subordinato all'autorizzazione delle autorità locali, che abbiamo rinvenuto nell'epoca statutario-comunale.

Il privilegio di caccia che si manifestava seppur in modalità differenti a seconda dei luoghi e dei tempi, dai divieti assoluti alle bandite regali riservate, sempre più numerose con l'affermarsi fra Seicento e Settecento delle formazioni statuali moderne, rimane comunque invariato, caratterizzato come “privilegio tenuto per odiosissimo”<sup>62</sup> dalle popolazioni.

Una piccola parentesi merita pure l'avvento delle armi da fuoco: i primi archibugi furono impiegati a fini bellici nella battaglia di Cerignola nel 1503. Da quanto apprendiamo dalle fonti<sup>63</sup> si trattava perlopiù di attrezzi rozzi nella foggia e di difficile utilizzo, pesanti e imprecisi, ma furono pur sempre i primi antenati di tutte le moderne armi lunghe da caccia. I primi utilizzi di armi da fuoco per la caccia

---

60 *ibidem*, p.71.

61 R. J. POTHIER, *Trattato del diritto di dominio e di proprietà*, Napoli, 1821.

62 A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.71.

63 AA.VV., *La caccia* cit, p.27.

avvengono nel Settecento ad opera delle classi nobili, le uniche con le disponibilità economiche necessarie per procurarsi un fucile, ma – è bene rammentarlo – cosa ancora più importante, le uniche a cui la legge riconosceva il diritto di esercitare la caccia. La storia della caccia diverrà nei secoli XIX e XX inscindibilmente legata all'evoluzione delle armi da fuoco: ci sarà anche sotto questo aspetto una svolta storica, metodologica. La caccia cesserà di essere quell'attività ch'era sempre stata, praticata con i falchi, con le reti e quant'altro, per diventare nel corso del Novecento quasi esclusivamente caccia col fucile. Di questo le legislazioni venatorie ottocentesche terranno conto, anzi saranno, come vedremo, proprio le leggi a disciplinare la caccia armata con un trattamento di *favor* rispetto all'uccellazione, poiché date le possibilità tecniche delle armi dell'epoca, si riterrà la caccia col fucile, a ragione, meno dannosa per le popolazioni animali, in quanto incontrava meno possibilità di successo.

### 3. (segue) c) LA RIVOLUZIONE FRANCESE: LA SVOLTA EPOCALE

Il momento della riscossa dei popoli venne, violentissimo. Questo anche per quanto concerne il diritto di caccia, che non era altro che un piccolissimo aspetto della più generale rivolta contro i privilegi *tout court* della classe nobiliare e contro i soprusi da questa compiuti ai danni dei più umili. Piccolissimo sì, ma emblematico: il monopolio della caccia riservata ai signori aveva costituito una delle caratteristiche più espressive del sistema nobiliare in tutta l'Europa dell'*ancien regime*<sup>64</sup>.

I contadini ed i borghesi erano esclusi dall'attività venatoria e potevano esercitare (ed esercitavano) la caccia quasi solamente di frodo. Questo aveva portato a progressivi inasprimenti delle sanzioni, soluzione che non riuscì certo ad arginare il problema ma, all'inverso, portò all'accrescimento della “pressione sociale”<sup>65</sup> contro il

64 Z. CIUFFOLETTI, *Le ripercussioni della Rivoluzione Francese e la fine del monopolio della caccia*, in G.L. CORRADI – M. SIMONTI, *La caccia in Italia nell'Ottocento*, Firenze 1995, p.5.

65 *ibidem*, p. 5.

privilegio nobiliare.

La nobiltà viveva la caccia come un'attività ricreativa, come un allenamento alla guerra. Specularmente, i contadini non potevano, dal canto loro, avvalersi della caccia né per scopi alimentari, né per contenere il proliferare delle specie animali considerate dannose per l'agricoltura, in quanto responsabili delle devastazioni dei raccolti.

Tutte queste contraddizioni scoppiarono nel più ampio contesto della Rivoluzione Francese. Nel *Moniteur* del 6-7 agosto 1789, si enuncia già qual'è l'idea dei rivoluzionari sulla libertà di caccia, come risposta netta agli antichi privilegi nobiliari: “Tuot homme a droit de chasse sur son champ; nul n'a droit de chasser sur le champ d'autrui”<sup>66</sup>. È questo il colpo fondamentale che fa perdere all'attività venatoria quel carattere di regalia che l'aveva contraddistinta per quasi un millennio su tutto il continente: è la caduta dei privilegi inerenti alla signoria, al feudo e all'alta giustizia; è soprattutto un ritorno al passato, un ritorno al diritto romano nella concezione giuridica della fauna selvatica come *res nullius*. Contestualmente, con il decreto dell'11 agosto del medesimo anno, si abolivano tutti i privilegi derivanti da diritti esclusivi e si consacrava la libertà di caccia del proprietario sul fondo proprio, che poteva essere compressa solamente per ragioni di pubblica sicurezza<sup>67</sup>.

La Rivoluzione Francese, abbattendo i privilegi signorili, apre una nuova epoca di scontri in materia di diritto di caccia, che vede contrapposte le ragioni della libera caccia a quelle della proprietà privata.

Infatti la selvaggina era stata riconosciuta *res nullius* per volontà di popolo e non tanto per volere del legislatore rivoluzionario che, come si è visto, seppellendo i privilegi feudali, aveva però subordinato la liceità della caccia all'esercizio di quest'attività sul fondo proprio. Tale imposizione di una sorta di *ius prohibendi* non

---

66 A. FAIDER, *Histoire du droit* cit., p. 450 e ss.

67 “Art.3 – Le droit exclusif de chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli; et tout propriétaire a le droit de detruire, et faire detruire, seulement sur ses possessions, toute espece de gibier, sauf a se conformer aux lois de police, qui pourront etre faites relativement a la sureté publique”, in A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p. 75.

ebbe alcun successo. Nel caos generato dalle rivolte nessuna ottemperanza ci fu verso il precetto enunciato: il popolo e la sua concezione di libera caccia ebbero la meglio, almeno nei primi confusi anni, sul dettame del governo rivoluzionario<sup>68</sup>.

Mentre tutto ciò avveniva in Francia, gli effetti dell'emancipazione della caccia dagli antichi privilegi si propagarono anche negli stati italiani. I sovrani compresero ben presto che l'eccessiva compressione del diritto di caccia da un lato, e la mancata regolamentazione dell'attività venatoria, principalmente con un occhio di riguardo per i suoi rapporti col diritto di proprietà dall'altro, avrebbero potuto essere fattori scatenanti - all'interno di un clima generale che richiedeva a gran voce riforme su più fronti – di un potenzialmente inarrestabile conflitto sociale.

Il sovrano della Penisola più attento e lungimirante in questo senso fu senz'altro Ferdinando III di Toscana che, già nel 1793, emanò una legge venatoria generale con la finalità preminente di regolare il rapporto fra diritto di caccia e diritto di proprietà<sup>69</sup>.

A ben guardare, ciò che più interessa alla nostra trattazione è ciò che successe al termine delle rivoluzioni che s'innescarono a catena in Francia fra l'ultimo decennio del Settecento e l'inizio dell'Ottocento.

La libera caccia così come intesa dal popolo francese, assolutamente svincolata da qualunque norma giuridica, aveva prodotto delle vere e proprie carneficine: si narra di terribili episodi di sterminio, di “carrellate stracolme di selvaggina” che entrarono in Parigi, e addirittura di “conseguenze disastrose per il patrimonio faunistico e per lo stesso ecosistema della Francia”<sup>70</sup>. Si corse ai ripari solamente vent'anni dopo l'abolizione degli antichi privilegi quando, affermatosi il governo napoleonico, le istituzioni francesi riebbero quel minimo di stabilità e quelle grandiose innovazioni nella struttura stessa dello stato che consentirono un concreto ed effettivo esercizio dei poteri autoritativi<sup>71</sup>.

---

68 Z. CIUFFOLETTI, *Le ripercussioni cit.*, p. 7.

69 Vedi *infra*, cap.1, par.5.

70 AA. VV., *La rivoluzione francese e la caccia*, Firenze, 1990, p.50.

71 A. RABENNO, *Questioni attuali di legislazione e giurisprudenza rurale*, Torino, 1871, p.185: “Dopoché

Così un decreto dell'11 luglio 1810 obbligava i francesi a munirsi di licenza per il porto d'armi alla tassa di 30 franchi. Anche se, a detta del Ciuffoletti<sup>72</sup>, neppure questa misura riuscì ad arginare lo sterminio. Introdotto l'obbligo di licenza, la caccia prima libera – *rectius*: lecita – divenne così caccia di frodo, che si tentò di contrastare con il decreto 4 maggio 1812 a firma di Napoleone stesso, che puniva addirittura con la prigionia chi fosse stato sorpreso col fucile senza il prescritto porto d'armi.

Occorre concludere affermando che dopo la Rivoluzione nulla fu più come prima: il conflitto sul diritto di caccia era stato definitivamente spostato. Si passava dalla dicotomia pre-rivoluzionaria, che vedeva contrapposti diritto naturale di caccia e diritti esclusivi (nobiliari) di caccia, alla tricotomia post-rivoluzionaria – evidentissima già nell'epoca napoleonica –, che vedrà (e vede tuttora) concorrere e scontrarsi fra loro il diritto naturale di libera caccia, il diritto del proprietario alla tutela del fondo proprio e l'interesse pubblico.

Ciò che definiamo come interesse pubblico è in realtà una rete eterogenea di interessi che la moderna dottrina giuspubblicistica definirebbe come interessi diffusi; fra i più importanti: l'interesse alla tutela della pubblica sicurezza e l'interesse alla tutela dell'ambiente naturale e alla salvaguardia delle specie animali.

Nel secolo XIX vedremo gli interessi pubblici affiorare sempre più all'interno del dibattito venatorio, e ciò porterà ad affidare, progressivamente, la gestione concreta della caccia in capo a soggetti pubblici: dapprima con gli interventi sempre più ampi e puntuali dei legislatori, poi tramite una concreta azione autorizzatoria, amministrativa e di controllo di competenza delle pubbliche amministrazioni.

---

la rivoluzione francese ebbe recisi d'un colpo i diritti feudali e regali di caccia, intervennero le leggi a provvedere che il diritto di caccia non venisse a conflitto con quelli di proprietà fondiaria ed a deterimento dell'agricoltura”.

72 Z. CIUFFOLETTI, *Le ripercussioni* cit., p. 7.

## CAPITOLO PRIMO

---

### IL PRIMO OTTOCENTO: LE NORMATIVE VENATORIE DEGLI STATI PREUNITARI

“[La caccia] è ridotta oggi quasi esclusivamente ad un semplice passatempo, senza clamore e senza pompa, e soprattutto senza esclusione di caste o di persone”.

(Amilcare MARTINELLI, *La legislazione italiana sulla caccia*, 1890)

SOMMARIO: 1. La penisola italiana nella prima metà dell'Ottocento. Le differenti influenze sulle normative venatorie. - 2. Il Regno di Sardegna. - 3. Il Regno Lombardo Veneto. - 4. Il Ducato di Parma ed di Piacenza. - 5. Il Granducato di Toscana. - 6. Il Ducato di Modena e Reggio. - 7. Lo Stato Pontificio. - 8. Il Regno delle Due Sicilie.

#### 1. LA PENISOLA ITALICA NELLA PRIMA METÀ DELL'OTTOCENTO. LA DIVERSA PROVENIENZA DELLE NORMATIVE SULLA CACCIA.

Una succinta premessa della situazione storico-politica, condensata in poche righe, è doverosa per poter successivamente comprendere la provenienza delle norme che analizzeremo in materia di regolamentazione dell'attività venatoria.

La situazione politica della penisola per tutto il corso del primo Ottocento è in continua e rapida trasformazione. A seguito della campagna italiana del generale Napoleone, con il Trattato di Campoformio siglato fra Francia e Austria, la Repubblica di Venezia fu annessa allo stato austriaco, mentre il Piemonte fu annesso alla Francia; venne inoltre riconosciuta la Repubblica Cisalpina, che copriva all'incirca gli attuali territori di Lombardia e Emilia Romagna. Con l'incoronazione

ad Imperatore di Napoleone il 2 dicembre 1804, in conformità al nuovo assetto monarchico, lo stesso si proclamò anche Re d'Italia, tramutando così di nome ciò che due anni prima aveva denominato Repubblica Italiana. Le campagne belliche di Napoleone nella penisola proseguirono, con la conquista nel 1808 del Regno di Napoli e, nello stesso anno, con l'ampliamento del Regno d'Italia tramite l'annessione dei territori della Toscana e delle Marche; nel 1809 ci fu anche l'occupazione di Roma. Ma ben presto, a seguito delle sconfitte napoleoniche in campo internazionale, che hanno inizio principalmente dalla fallimentare campagna di Russia intrapresa nel 1811, anche i regni creati dall'imperatore francese in Italia andarono a scomparire, lasciando posto a gran parte dei sovrani e delle formazioni statuali del periodo prenapoleonico, in questo nuovo periodo detto appunto della Restaurazione. Il periodo della dominazione napoleonica e della Repubblica Cisalpina, per l'argomento che ci riguarda, è fondamentale per i territori lombardi: di questo periodo sono i decreti che regolamentarono l'esercizio della caccia addirittura fino alla prima legge unica del 1923! Questi verranno applicati anche alle regioni venete che, durante la Restaurazione, tornarono sotto il controllo austriaco. Il Regno di Sardegna, relegato da Napoleone ai possedimenti insulari, riottenne i territori sulla terraferma, corrispondenti a qualcosa in più dell'attuale Piemonte, oltre ad anettere ciò che fu la Repubblica di Genova, corrispondente all'odierna Liguria. Il Regno di Napoli tornò ai Borbone, si ricostituirono i ducati di Parma e Modena, risorse lo Stato della Chiesa.

È in questo contesto politico instabile che nascono le regolamentazioni sulla caccia che andremo ad analizzare. Leggi che vedono la luce nei primi decenni del secolo XIX e che saranno diritto vigente nella Penisola fino all'approvazione della prima legge unica del 1923; leggi su cui si formerà una cospicua giurisprudenza<sup>1</sup>, i cui principi fondamentali saranno tenuti in grande considerazione per la

---

<sup>1</sup> Una copiosa raccolta di pronunce giurisprudenziali del periodo 1878-1900 di Cassazioni e Corti d'Appello del Regno d'Italia vertenti in materia venatoria e di armi e basate sulle normative preunitarie ancora vigenti, si trova in R. LAVORATTI, *Caccia, uccelli, agricoltura, colombi viaggiatori o codice del cacciatore*, Pescia, 1900.

compilazione della legge unica.

Le normative in vigore nei diversi territori erano assai differenti, come viene spiegato in una relazione<sup>2</sup> risalente a pochi decenni successivi: “Le vicende politiche da cui furono bersagliate le nostre provincie, l'avvicinarsi di governi stranieri, la successività di sistemi di governo da più o meno opposti principi improntati, il frastagliamento di Stati, alcuni dei quali in forma di un gran feudo in appannaggio di una famiglia imparentata collo straniero, la diversa natura del suolo, feracissimo in parte, paludoso in altra, sassuoso e montuoso in altra, isole, lido di mare estesissimo, macchie, scarsità di strade, abitanti di varia indole e tendenza, infine anche la forma di un governo teocratico nel bel mezzo d'Italia, tutto contribuì a far stabilire in ciascuno stato una legislazione disparatissima”<sup>3</sup>.

L'obiettivo di questo capito è quindi quello di dare un'esposizione esaustiva delle normative in materia di caccia in vigore in quei territori tanto diversi quanto a storia, cultura e tradizioni, ad influenze e dominazioni straniere, che verranno poi unificati, col Risorgimento, in ciò che da centocinquant'anni è lo Stato italiano.

Un'illustrazione delle norme che guarda soprattutto al fondamento degli istituti, alle influenze che hanno avuto dalle dominazioni straniere, ma anche all'influenza che avranno a loro volta nell'acceso dibattito propositivo per una legge unica italiana in materia di caccia.

Per quanto concerne l'ordine in cui affrontiamo qui di seguito i diversi territori, ci accodiamo a quello geografico, da nord a sud, tenuto degli autori che hanno raccolto le disposizioni normative su cui ci basiamo, ovvero il Martinelli ed il Lavoratti. Inoltre, non a tutti gli ordinamenti daremo eguale spazio: in massima

---

2 Nel 1874 l'ufficio del Contenzioso Finanziario, su incarico della Direzione dell'Agricoltura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia, preparò una relazione sulla legislazione in materia di caccia vigente nei vecchi Stati preunitari al fine di facilitare la presentazione in parlamento di un progetto di legge unica sull'esercizio venatorio. “I relatori rimasero colpiti dall'estrema varietà di disposizioni rimaste ancora in vigore e talora risalenti a secoli addietro”, G. L. CORRADI – M. SIMONTI, *La caccia in Italia nell'Ottocento*, Firenze 1995, p.11.

3 MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO (a cura di), *La legislazione intorno alla caccia vigente nelle varie provincie del Regno*, in *Annali di agricoltura*, n.33, Roma, 1881, p.9.

considerazione saranno tenuti solamente quelli in cui la legislazione venatoria fu più originale ed all'avanguardia ed avrà maggiore considerazione durante il lungo dibattito prodromico all'approvazione della prima legge italiana, come nel caso del Granducato di Toscana.

## 2. IL REGNO DI SARDEGNA

I primi atti significativi in materia venatoria posti in essere nel Regno di Sardegna risalgono all'epoca della restaurazione e furono l'editto del 15 marzo 1816 e le successive regie patenti del 28 febbraio 1817 emanati da Vittorio Emanuele I di Savoia. Con questi, in puro spirito restaurazionista, vennero abrogate le leggi francesi che avevano abolito i diritti feudali di caccia ed introdotto la licenza di porto d'armi nei territori occupati di Piemonte e Liguria<sup>4</sup>, mentre per la Sardegna, sempre rimasta sotto la dominazione di casa Savoia, nulla si dispose. Nell'isola la caccia restava assolutamente libera, priva di qualsivoglia regolamentazione, e così sarà sino al 1854.

Nella parte continentale del Regno, seppur non vennero più resuscitati *in toto* gli antichi privilegi nobiliari che vi erano prima della dominazione napoleonica che portò anche in queste terre l'influsso della Rivoluzione Francese, furono ripristinate le riserve reali di caccia<sup>5</sup>.

L'influenza della dominazione francese e della relativa regolamentazione della caccia incise pure sulla disciplina che vi fu data dalla restaurazione, di modo che nulla fu più come prima. Nell'epoca antecedente l'invasione francese non era prescritta alcuna tassa, né per il porto d'armi, né per l'esercizio della caccia. Fu il decreto napoleonico datato 11 luglio 1810 ad introdurre per la prima volta la tassa di 30 lire per il rilascio del porto d'armi per l'uso caccia, mentre l'attività venatoria con le reti era rimasta libera. Così Vittorio Emanuele I, nelle regie patenti del 28

---

4 Decreti del 4 agosto 1789, 28 e 30 aprile 1790, 11 luglio 1810 e 4 maggio 1812.

5 G. L. CORRADI – M. SIMONTI, *La caccia* cit., p.12.

febbraio 1817 introdusse una tassa di 6 lire per l'autorizzazione di porto d'armi (di validità di un anno e strettamente personale, rilasciata dalle autorità provinciali di polizia) ed un'ulteriore tassa di 20 lire per l'esercizio della caccia con le armi da fuoco. Non solo: anche l'utilizzo delle reti venne sottoposto a concessione, dietro al pagamento della tassa di 50 lire.

La disciplina della restaurazione posta da Vittorio Emanuele I andò però a distaccarsi marcatamente da quella napoleonica per quanto concerne le epoche in cui e le specie a cui era vietata la caccia. Se per le epoche di divieto la disciplina francese non fissava alcun periodo in cui la caccia non si sarebbe potuta praticare, ma delegava questa determinazione alle autorità locali, già con l'editto del 15 marzo 1816 venne proibita la caccia dal 1° aprile al 31 luglio. Per quanto concerne le specie oggetto di divieto, mentre le leggi francesi non ne contemplavano alcuna, i Savoia reintrodussero prontamente le antiche proibizioni di caccia al cervo, stambecco, daino, capriolo e fagiano. Anche in quanto agli strumenti di caccia, i dettami francesi che lasciarono assoluta libertà vennero immediatamente sostituiti da discipline proibitive e restrittive: fu vietata la caccia coi lacci e trabocchetti, la caccia col fucile di notte e a meno di 50 metri dalle abitazioni e dalle strade, così come sulla neve, sui terreni seminati e su quelli in cui il proprietario ne aveva stabilito il divieto<sup>6</sup>.

Per trovare la prima normativa veramente completa posta a regolamentazione dell'attività venatoria nel Regno di Sardegna dobbiamo però arrivare alle regie patenti del 29 dicembre 1836 emanate da Carlo Alberto. Queste erano formate da diciotto articoli contenenti norme volte a prevenire principalmente “la distruzione del selvaggiume” ed il “grave danno all'agricoltura” che “il numero sempre crescente di cacciatori”<sup>7</sup> produceva.

Vi ritroviamo, infatti, tanto divieti posti a tutela del patrimonio faunistico, come quelli dell'art.1 (“La caccia è proibita dal giorno 15 marzo al giorno 15 agosto”) e quelli dell'art.3 che ribadisce il divieto di caccia in qualunque tempo,

<sup>6</sup> *ibidem*, p.13.

<sup>7</sup> Dal preambolo in testa alle regie patenti 29 dicembre 1836, riportate in A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.82.

luogo e forma a cervi, daini, caprioli, stambecchi e fagiani, quanto divieti posti a tutela del diritto di proprietà in generale e dell'attività agricola in particolare, come quelli dell'art.2 (“Non è lecito introdursi nei fondi altrui contro il divieto dei rispettivi possessori per l'esercizio della caccia... tale divieto sarà sempre presunto nei terreni seminati, o nei quali il raccolto è pendente... dovrà quindi per questi terreni farsi risultare, all'occorrenza, della permissione per iscritto ottenuta dal possessore per cacciare”). All'articolo 4 si parla delle permissioni per la caccia col fucile e per quella con le reti, rilasciate rispettivamente dietro al pagamento di 20 e 50 lire, e viene ribadito che per l'utilizzo del fucile bisognava comunque disporre del porto d'armi, così come prescritto dalle regie patenti 28 febbraio 1817.

Interessante e curiosa è, in questa prima disciplina organica della caccia nel Regno, la disposizione di cui all'articolo 16 con la quale si delimita il campo di applicazione della legge, escludendone da un lato l'attività venatoria che veniva esercitata nel fondo proprio cintato da muri che ne impedivano l'ingresso – lasciandola così totalmente libera -, dall'altro le cacce alle specie animali ritenute di grande nocimento per l'allevamento e per la pubblica incolumità, cioè quelle ai lupi, agli orsi e agli altri animali per la cui uccisione veniva accordato un premio. In ordine a queste cacce veniva disposto che dovevano essere fatte dai soldati dei bersaglieri o da altre truppe a ciò comandate, oppure anche da comuni cittadini, ma organizzati e diretti dal Sindaco del Comune in cui venivano esercitate. Le ricompense per l'uccisione di lupi, orsi o linci andavano da 12 a 100 lire, a seconda del sesso e dell'età dell'animale, e venivano sborsate dall'Intendenza di finanza dietro presentazione dell'attestazione di avvenuta uccisione rilasciata dal Pretore o dal Sindaco.

L'importanza che riveste l'articolo 16, quando concede totale libertà di caccia nei fondi privati cintati da mura, è di particolare importanza per ribadire ancora una volta quel diritto di riserva di caccia che le disposizioni della dominazione napoleonica avevano cancellato e che con la restaurazione ed il ritorno dei Savoia ci si era subito premurati di ripristinare: in questi terreni il diritto di caccia spettava in

via esclusiva ai proprietari, i quali per uso invalso si riteneva che potessero costituire la riserva anche senza la recinzione prescritta dalla legge, ma semplicemente comunicando questo intento con avvisi pubblici e con tabelle da affiggersi ai confini dei terreni che intendevano riservarsi, riportanti le scritte “bandita” o “riserva di caccia”<sup>8</sup>.

Con la normativa del 1836, inoltre, i proprietari o comunque possessori di cacce riservate potevano, a norma dell'articolo 6, assumere guardiacaccia particolari per la vigilanza sui territori delle proprie bandite. Questi dovevano essere soggetti di comprovata moralità e ricevevano un'investitura pubblica: infatti la domanda per la nomina di guardiacaccia particolari andava indirizzata all'Intendente della provincia, il quale, previa istruttoria in ordine alle qualità del soggetto, poteva accordare l'esercizio dell'ufficio.

Le regie patenti del 1836 contengono inoltre un ricco apparato sanzionatorio, che si premura di punire la caccia esercitata senza licenza e la violazione di ogni altra disposizione: se la violazione è commessa da cacciatore con fucile con ottanta lire e se è commessa da cacciatore con reti con cento lire di multa. Le sanzioni penali si spingono addirittura a prescrivere la sanzione sussidiaria obbligatoria del carcere in caso di recidiva e di violazione del divieto generale inerente al periodo di caccia, di otto giorni di carcere per il cacciatore armato e da quindici giorni a due mesi per il retaiolo. Era previsto addirittura dall'articolo 10 il sequestro degli strumenti di caccia, inclusi i cani, a garanzia del pagamento della multa.

L'introito delle sanzioni andava per metà alle Congregazioni di carità del Comune in cui ebbe luogo la violazione e per l'altra metà al denunciante (art.15), mentre ciò che era riscosso dalla concessione dei permessi andava direttamente all'Erario.

Il risvolto più interessante dell'apparato sanzionatorio, però, crediamo sia quello relativo alla penalità per aver esercitato la caccia nei fondi altrui senza il consenso del proprietario: da un lato resta ferma la generale sanzione penale per

---

8 G. L. CORRADI – M. SIMONTI, *La caccia* cit., p.14.

violazione delle disposizioni del regio decreto qui sopra enunciata, dall'altro, oltre a dover risarcire il proprietario del danno subito, il cacciatore che si era appropriato della selvaggina sul fondo altrui doveva pure restituire questa. Qui la discrepanza con la disciplina romanistica dell'*occupatio* è evidentissima<sup>9</sup>.

Quella appena illustrata nei suoi tratti essenziali fu la disciplina che governò l'esercizio dell'attività venatoria fino alla riforma del 1844, con l'emanazione delle nuove regie patenti del 16 luglio<sup>10</sup>. Nel loro preambolo si nota subito una delle motivazioni principali di questa riforma, enunciata dal legislatore stesso: “la necessità di più efficaci provvedimenti atti a contenere la classe dei cacciatori clandestini, e di coloro che fanno un mercimonio della selvaggina”. Proprio a proposito di questo ultimo aspetto, l'articolo 2 vietava la compravendita della selvaggina nel periodo di divieto di caccia, ampliato rispetto al precedente ed ora corrispondente al periodo 1° marzo – 31 luglio.

Altre disposizioni rilevanti sono quelle dell'articolo 4, che vietava in modo assoluto il prelievo di uova dalle nidiate, eccetto che per quelle degli “animali di rapina” e degli uccelli che nidificavano sulle case; quelle dell'articolo 7 che aggravano la procedura per la concessione della licenza di caccia con reti di qualunque tipo, che d'ora in poi sarà rilasciata addirittura dal “Dicastero incaricato per gli affari di polizia”; quelle dell'articolo 9 che vietavano il rilascio di qualunque licenza agli interdetti nonché ai minori di sedici anni, mentre per i maggiori di sedici ma minori di ventuno richiedevano l'autorizzazione del padre.

Tutte queste nuove norme sono volte ad ottenere una maggiore governabilità del fenomeno caccia e dei suoi aspetti da sempre critici: rapporti con la sicurezza e l'incolumità pubblica, tutela di altri interessi confliggenti come quelli dell'agricoltura e della conservazione della biodiversità, *last but not least* la secolare questione diritto di caccia-diritto di proprietà.

Su quest'ultimo aspetto è interessante osservare come l'articolo 5 estende il

<sup>9</sup> Vedi *supra*, cap. I.

<sup>10</sup> Il testo delle regie patenti 16 luglio 1844 è riportato integralmente in A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.85.

divieto di caccia nei fondi privati dove vi sia il divieto del possessore anche a laghi e stagni di Demanio, Comuni e di proprietari privati.

Viene pure introdotta una forma di pubblicità delle licenze di caccia, di modo da far conoscere a tutti chi fosse in regola con le permissioni del Regno, per distinguerlo agevolmente dai c.d. *bracconiers* (cacciatori clandestini): l'articolo 11 dispone che “l'elenco di coloro che avranno ottenuto il permesso di caccia sarà, a diligenza dell'autorità di polizia, trasmesso alle Amministrazioni comunali del rispettivo domicilio dei titolari, le quali ne faranno eseguire l'affissione all'albo pretorio”.

In merito alle restrizioni, oltre a rinnovare il divieto di caccia sulla neve – disposto con l'unico obiettivo della salvaguardia della fauna selvatica che si trova momentaneamente in un ambiente ostile – ed il divieto a 50 metri dalle abitazioni – per ragioni di tutela dell'incolumità pubblica, specialmente per il diffondersi di armi da fuoco sempre più potenti in ordine alla gittata -, il divieto di caccia notturna viene specificato nel divieto di esercizio da un ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

Per quanto concerne le sanzioni, nelle regie patenti del 1844 si riscontra una generale tendenza verso un aggravamento, seppur di lieve entità, di quelle prevedute nel 1836, con l'introduzione di circostanze aggravanti in caso di rottura di siepi e recinzioni di fondi e di contravvenzioni commesse da coloro che hanno l'obbligo di vigilanza in materia venatoria. Degna di menzione è anche la disposizione dell'articolo 28 che fa sì che la selvaggina sequestrata per contravvenzione all'articolo 2 – ovvero il divieto di commercio di fauna selvatica vigente nei tempi di divieto di caccia – veniva devoluta, su ordine del giudice di mandamento, ad uno “stabilimento di beneficenza”.

Solo un anno più tardi, le dispute irrisolvibili attorno alla *vexata quaestio* della chiusura del fondo al fine di precluderne l'applicazione della legge sulla caccia, portava Carlo Alberto a dover specificare i termini della disputa attraverso delle nuove regie patenti. Come si è accennato sopra, l'articolo 16 delle regie patenti del

1836 (richiamato e confermato dall'articolo 7 di quelle del 1844) sottraeva al campo di applicazione delle norme sulla caccia quelle pratiche venatorie svolte nel proprio fondo cintato da muri che ne impedivano l'ingresso. Non è certo difficile intuire quanto vaga sia l'indicazione di un “muro che possa impedire l'ingresso”, quindi si rendeva attuale la necessità di meglio specificarne i requisiti, per così dire, tecnici.

Si vuole ricondurre l'applicazione dell'eccezione, come ci dice il legislatore nel preambolo del disposto, “in giusti limiti”. Le regie patenti in esame altro non fanno che specificare che i muri di recinzione in questione dovevano essere “a calce ed aventi l'altezza di tre metri”. Un muro di tre metri per tutto il perimetro di un terreno, non doveva essere di certo cosa facile, e neppure tanto economica. La disposizione siamo certi che abbia raggiunto l'obiettivo di diminuire in maniera esponenziale queste specie di “zone franche”.

Per trovare ulteriori interventi del legislatore nella nostra materia nel Regno di Sardegna dobbiamo avanzare di quasi un decennio: nel 1853 Vittorio Emanuele II – salito al trono nel 1848 in seguito ai moti popolari che videro tra l'altro la concessione dello Statuto Albertino e la successiva abdicazione di Carlo Alberto – troviamo un importante segno di apertura verso un diritto di caccia fruibile anche dalle fasce più umili della società. Con la legge del 26 giugno 1853 vengono infatti abbassate le tasse per ottenere le licenze di caccia, sia per quella con le armi da fuoco che per quella con le reti, rispettivamente portate a 10 e 30 lire. Inoltre la tassa per il porto d'armi risultava ricompresa nella licenza di caccia con il fucile. Questa diminuzione delle tasse venatorie provocò subito un notevole aumento delle richieste di permessi di caccia<sup>11</sup>.

La stessa legge, al fine di contrastare la caccia di frodo, prevedeva lo stanziamento di una somma di denaro, presso il Bilancio del Ministero degli Interni, che sarebbe dovuta servire per premiare “gli agenti che si sarebbero maggiormente distinti nell'accertare le contravvenzioni alle leggi sulla caccia”<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> G. L. CORRADI – M. SIMONTI, *La caccia* cit., p.13.

<sup>12</sup> Il testo della legge è integralmente riportato sia nell'opera del MARTINELLI più volte citata, sia in R. LAVORATTI, *Caccia, uccelli* cit., p. 40.

Sempre Vittorio Emanuele II è protagonista di una svolta epocale: con la legge 5 luglio 1854 per la prima volta il governo del Regno mette mano alla regolamentazione dell'attività venatoria in Sardegna, fino ad allora assolutamente libera ed indiscriminata.

Con questa legge vengono così estese anche all'isola le normative già vigenti nei domini continentali, ossia le regie patenti del 1836 e del 1844, oltre che alla legge dell'anno prima che abbiamo analizzato poco sopra.

Non tutta la disciplina vigente sui possedimenti continentali viene però trasposta anche sull'isola: le eccezioni sono due e di valore rilevante.

Primariamente viene affermato nella legge che non si applica sull'isola il primo comma dell'articolo 3 delle regie patenti del 1836. Essendo questa disposizione quella che prevedeva per chiunque l'obbligo di dotarsi di licenza per l'esercizio della caccia, si potrebbe ritenere che la caccia in Sardegna era praticabile senza specifica autorizzazione e quindi senza pagare le relative tasse.

Secondariamente si fa esplicita menzione della non applicabilità sull'isola dei disposti degli articoli 1 e 12 delle regie patenti del 1844, che erano in sostanza quelli che dettavano il periodo di divieto generale di caccia nei mesi di marzo, giugno e luglio, e di divieto particolare con levrieri o cani da corsa fino al 15 ottobre. Scelta, quest'ultima, che oggi non possiamo far altro che ritenere lungimirante, date le diversità ambientali davvero notevoli fra domini continentali ed insulari dell'allora Regno di Sardegna. La determinazione dei periodi di divieto generale era quindi, con l'articolo 2 della medesima legge, delegata ai Consigli provinciali della Sardegna (regolati dalla legge 7 ottobre 1848 sull'organizzazione dei comuni e delle provincie). Anche qui, una lungimiranza che troverà seguito nei decenni avvenire e che avrà spazio pure nelle leggi sull'amministrazione comunale e provinciale del futuro Regno d'Italia.

### 3. IL REGNO LOMBARDO-VENETO

A differenza di quanto avvenne nel Regno di Sardegna, nel Lombardo-Veneto non ci fu con la restaurazione una netta rescissione delle disposizioni francesi in materia di caccia. Anzi, queste furono per diversi decenni mantenute anche con il ritorno della dominazione austriaca, come si dispose con la determinazione del 2 maggio 1814 dei restaurati governanti. A ciò seguirono solamente dei provvedimenti parziali, tesi a colmare le lacune ed a chiarire l'interpretazione delle disposizioni francesi<sup>13</sup>.

Nelle provincie lombarde la legislazione venatoria dettata dagli occupanti francesi rimase in vigore sino all'annessione di queste al Regno di Sardegna, avvenuta con la seconda guerra di indipendenza, a seguito della quale venne imposta anche in questi territori la legislazione sabauda in materia di caccia applicata ai territori sardi, grazie al decreto del governatore Vigliani datato 29 luglio 1859, che lasciò però sopravvivere le disposizioni precedenti non contrarie alle leggi del Regno.

Nelle provincie venete ed in parte della provincia di Mantova, la cui annessione al Regno di Sardegna avvenne solo a seguito della terza guerra d'indipendenza, le leggi francesi sulla caccia rimasero in vigore.

È quindi sulle leggi francesi imposte nei territori occupati che si deve focalizzare in primo luogo la nostra attenzione.

La prima legislazione sulla caccia di matrice francese venne introdotta nell'allora denominata Repubblica Italiana con la legge 13 febbraio 1804 rubricata "legge fondamentale sulla caccia", completata l'anno successivo nel divenuto Regno d'Italia con "decreto regolamentare" del 21 settembre 1805 riportante la firma di Eugenio di Beauharnais vicerè, meglio conosciuto come Eugenio Napoleone<sup>14</sup>.

La legge fondamentale ed il relativo decreto regolamentare costituivano un

<sup>13</sup> G. L. CORRADI – M. SIMONTI, *La caccia* cit., p.16.

<sup>14</sup> I testi delle disposizioni che esaminiamo sono riportati in A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.92 e seguenti, ed in R. LAVORATTI, *Caccia, uccelli* cit., p.42 e seguenti.

corpo di norme completo, che abbracciava la materia *de qua* nella sua interezza. A volerne rintracciare i principi-cardine, possiamo dire innanzitutto della particolare attenzione riservata dal legislatore d'oltralpe alla tutela del diritto di proprietà. Infatti, il diritto di proprietà “vinceva” nettamente sul diritto di caccia, nella legislazione francese della Lombardia, più che in molti altri ordinamenti coevi vigenti nella Penisola.

L'articolo 1 della legge fondamentale vietava la caccia con “reti, lacci, giuochi o simili” a chiunque sul fondo altrui senza l'assenso del proprietario. Per la caccia con l'archibugio, invece, l'assenso del possessore veniva richiesto, a norma dell'articolo 5 della medesima legge, solo nel caso in cui il terreno fosse seminato o con frutti pendenti, oppure ove fosse cintato da muri, siepi o altri ripari che dovevano essere ininterrotti, come specificato nell'articolo 9 del decreto regolamentare, cioè dovevano cingere il fondo “d'ogni parte” e dovevano dimostrare “manifestamente” l'intento di “impedire l'ingresso costantemente non solo alle bestie, ma ancora alle persone”.

Siffatta rigida normativa a tutela di proprietari e possessori verso i cacciatori era presidiata da sanzioni sia penali che civili. Chi violava le disposizioni a tutela della proprietà privata cacciando in fondi chiusi o seminati o con raccolti pendenti era punito con la multa di 150 lire e con la pena accessoria della privazione della licenza di caccia. Inoltre era civilmente responsabile per i danni lamentati dal possessore, così come recitava l'articolo 11 del decreto regolamentare che disponeva la reintegrazione del danno tramite azione che il danneggiato avrebbe dovuto esperire dinnanzi al Giudice di Pace della giurisdizione in cui è posto il fondo danneggiato, che poteva disporre anche il pagamento, da parte del cacciatore, di una somma di danaro ulteriore rispetto al danno arrecato, a titolo di multa a favore del possessore, compresa fra le dieci e le cinquanta lire.

Questo ci introduce ad esaminare un altro aspetto molto interessante. L'articolo 13 della legge fondamentale conteneva una sorta di prescrizione brevissima per l'esercizio dell'azione criminale: le contravvenzioni dovevano essere

dedotte in giudizio entro quindici giorni. Lo stesso articolo 13, però, ribadiva che “rispetto ai danneggiati è loro preservata l'azione del danno dato”, ed il decreto regolamentare specificava che “l'azione civile per la rifusione dei danni non è prescritta che pel decorso del tempo fissato dal Codice Civile”.

Ancora in tema di composizione delle controversie fra cacciatori e agricoltori, dobbiamo ricordare il Decreto 7 luglio 1804 – emanato a pochi mesi dalla legge fondamentale ed anteriormente al decreto regolamentare – che si preoccupava delle modalità con cui i possessori avrebbero potuto reagire alle violazioni delle sopra descritte norme da parte dei cacciatori, al fine di evitare preminentemente episodi di giustizia privata. Si legge nell'articolo 1 del decreto, volto a scoraggiare risoluzioni sommarie ed istantanee delle questioni, che “i proprietari, i possessori e i coltivatori dei terreni nei casi di violata proprietà non agiscono che per denuncia innanzi ai Pretori dei rispettivi distretti” e che “ogni via di fatto, ogni uso della forza privata è severamente proibito”, con la conseguenza che “avrà luogo la procedura criminale secondo le vigenti leggi per i delitti” qualora “si desse causa contravvenendo al disposto di questo articolo”. Un tale intervento *ad hoc* da parte del legislatore ci fa quantomeno supporre quanto fosse sentita la questione e quanto fossero ricorrenti casi di auto-justizia sul posto.

In ossequio alla grande ed innovativa organizzazione amministrativa del territorio portata dai francesi, la licenza di caccia era accordata dal Prefetto del dipartimento ed aveva validità solamente all'interno del dipartimento di rilascio. La licenza per andare a caccia in più dipartimenti doveva essere accordata dal Ministero per gli affari Interni, e veniva rilasciata solamente dietro presentazione di certificato rilasciato dalla Municipalità di residenza attestante la “positiva moralità”<sup>15</sup> del soggetto istante. La licenza dispiegava la sua validità temporale dal primo luglio fino al 15 aprile dell'anno successivo ed il suo rilascio era subordinato al pagamento di una tassa che variava in funzione della modalità di caccia prescelta: 10 lire con l'archibugio, 12 lire con roccoli e tese, 6 lire con reti appostate, 3 lire con reti

---

15 Articolo V del Decreto 7 luglio 1804.

portatili e lacci. Nel caso di licenza “multipla”, ovvero che autorizzasse l'esercizio di più d'una delle suddette modalità di caccia, si pagava per intero la somma prevista come maggiore, mentre la metà per quelle ulteriori. Questo secondo le disposizioni del decreto regolamentare del 1805, poiché la legge fondamentale non prevedeva alcuna tassa per le licenze di caccia diverse da quella col fucile.

Con la notificazione del 29 agosto 1818 la licenza di caccia col fucile era ottenibile solamente dopo il conseguimento del porto d'armi e la sua validità spaziale venne estesa a tutte le provincie del Regno previo pagamento di un'unica tassa di 11 lire, mentre la sua validità temporale non fu più di un anno dalla data di rilascio ma venne legata all'anno venatorio. Inoltre, a seguito delle istruzioni Radetzky del 18 febbraio 1855, i permessi di caccia vennero rilasciati solamente ai proprietari fondiari e concessi con estrema parsimonia a tutti gli altri richiedenti, compresi sacerdoti e pubblici impiegati, con l'obiettivo di non distrarre questi ultimi dai doveri dei loro uffici.<sup>16</sup>

Per quanto concerne i divieti, il periodo di divieto generale di caccia era uniforme in tutti i dipartimenti amministrativi e venne stabilito dal 1° aprile all'8 luglio dalla legge fondamentale del 1805, salvo poi essere portato dal decreto regolamentare dell'anno successivo dal 15 aprile al 1° luglio ed ancora modificato l'anno seguente con il regio decreto del 10 luglio, risultando così dal 1° aprile al 14 luglio.

I divieti relativi alle specie riguardavano i cervi, i caprioli ed i daini, che esulavano dall'ambito autorizzatorio della licenza. Le lepri non potevano essere cacciate su terreni ricoperti di neve, mentre la caccia coi cani da corsa non poteva essere esercitata che da ottobre (articolo 8 del decreto regolamentare).

Anche qui, peraltro, le proibizioni relative ai periodi, per espresso dettame della legge fondamentale (articolo 8), non comprendevano le cacce agli animali considerati nocivi per le campagne, quali i lupi e le volpi, la cui caccia era sempre ammessa anche senza licenza e gli abbattimenti erano premiati con una somma

---

<sup>16</sup> G. L. CORRADI – M. SIMONTI, *La caccia* cit., p.17.

variabile fra le 26 e le 104 lire a seconda del sesso e dell'età del capo<sup>17</sup>. L'elenco degli animali nocivi però, a differenza di quello del Regno di Sardegna, non era tassativo.

Meritevole di menzione è pure la materia delle cacce riservate. Una lunga serie di decreti regola le zone di caccia riservate alla corona. Già nel 1806, con regio decreto datato 30 giugno, venivano istituite lungo il corso del fiume Ticino e nei territori boschivi limitrofi delle zone di caccia riservate al sovrano. Nel 1808 le riserve reali venivano ampliate significativamente, grazie al regio decreto del 2 giugno rubricato “Creazione di altre riserve di caccia”, con la destinazione alla caccia del sovrano dei territori del Naviglio, di Bereguardo e del parco di Monza. Nel 1814 il Naviglio e Bereguardo furono abbandonati, e così rimasero le riserve reali del Ticino e del parco di Monza, che sopravvissero e furono sfruttate sino all'unità d'Italia<sup>18</sup>, con la sola eccezione del burrascoso periodo 1848-1850, in cui il governo provvisorio abrogò, con il decreto 28 marzo 1848, i privilegi venatori della corona, che furono però ripristinati due anni più tardi con la notificazione 18 maggio 1850. La caccia nelle riserve reali aveva ricevuto pure una disciplina legislativa a sé stante, con la notificazione del 26 ottobre 1835 intitolata “Regolamento per la caccia nelle riserve del Ticino e di Monza”.

La legislazione lombardo-veneta permetteva inoltre l'istituzione di riserve di caccia private con una procedura molto semplice, consistente nel chiudere i terreni dimostrando la chiara volontà di non voler permettere l'accesso altrui. Le riserve private di caccia venivano così create dalla pura volontà dei privati, senza alcun bisogno dell'azione dell'autorità amministrativa.

Per concludere il nostro discorso sulla caccia nel Regno lombardo-veneto merita qualche cenno l'argomento delle sanzioni speculari ai divieti imposti. Al divieto di commerciare selvaggina a caccia chiusa<sup>19</sup> l'ordinamento reagiva prevedendo, oltre alla “perdita del genere”, la sanzione del pagamento di tre lire per

---

<sup>17</sup> *ibidem*, p.18.

<sup>18</sup> *ibidem*, p.18.

<sup>19</sup> Legge Fondamentale 13 febbraio 1804, art.7.

ogni volatile commerciato e sei lire per ogni quadrupede<sup>20</sup>; variava invece da 10 a 50 lire la sanzione per chi avesse sparato a meno di centocinquanta passi delle abitazioni; soggiaceva alla sanzione di novanta lire chi avesse cacciato senza la prescritta licenza. Queste le principali e più indicative sanzioni contenute nella legge fondamentale.

L'accertamento delle trasgressioni era affidato alle autorità di polizia ed alle guardie particolari, che dovevano stendere circostanziati verbali, considerati prove inconfutabili<sup>21</sup>. Le contravvenzioni alle disposizioni sulla caccia erano giudicate alla stregua di infrazioni alle leggi di finanza, quindi giudicate dal pretore dopo la conferma giurata del contenuto del verbale da parte dell'agente redattore. La decisione del pretore che irrogava una sanzione pecuniaria fino a 100 lire era inappellabile. Qualora la sanzione fosse stata superiore, il condannato poteva appellarsi al tribunale civile di prima istanza. Solamente per le querele private per violazione delle norme a tutela dei terreni recintati la competenza a giudicare della controversia era affidata al tribunale correzionale.

#### 4. IL DUCATO DI PARMA E PIACENZA

Nel Ducato di Parma e Piacenza le leggi venatorie francesi rimasero in vigore fino al 1814, anno in cui la reggenza provvisoria filo-austriaca emanò un breve regolamento complessivo sulla caccia, con decreto del 21 luglio, al quale succedettero ulteriori disposizioni integrative in materia di riserve reali, di divieto di caccia ai fagiani e sui guardiacaccia delle riserve reali<sup>22</sup>.

Ma quella che dev'essere considerata la legge fondamentale sulla caccia per queste terre è certamente la risoluzione sovrana del 1° settembre 1824 di Maria Luigia d'Asburgo, dettata con l'intento di “far cessare gli abusi”, la quale resterà –

---

<sup>20</sup> Legge Fondamentale 13 febbraio 1804, art.10.

<sup>21</sup> G. L. CORRADI – M. SIMONTI, *La caccia* cit., p.18.

<sup>22</sup> D. BARSANTI, *Le leggi preunitarie sulle caccia e la loro sopravvivenza sino al fascismo*, in G.L. CORRADI – M. SIMONTI, *La caccia* cit., p.19.

con l'interposizione di poche modifiche – la normativa fondamentale per le province parmensi sino alla prima legge dell'Italia unita.

La caccia era praticabile da luglio a febbraio, da parte di chi avesse ottenuto la prescritta licenza rilasciata dal Governo tramite il Presidente dell'Interno, dietro presentazione di un certificato di buona condotta vidimato dal podestà, ed era valida per un anno a decorrere dalla data di rilascio. La licenza di caccia era del tutto svincolata dalla licenza di porto d'armi: la prima consentiva il porto delle armi durante il periodo di caccia, mentre la seconda consentiva il porto delle armi durante tutto l'arco dell'anno, escludendo però il porto a fini venatori. La licenza non era necessaria per cacciare nei propri fondi qualora fossero interamente cintati, così come nessuna permissione doveva essere accordata per l'uccisione dei lupi. Su quest'ultimo punto, infatti, la legge stessa stabiliva la sua incompetenza in materia di caccia a lupi e volpi, che rimaneva regolata dalle “discipline vigenti di buon governo” - una sorta di riserva a favore delle leggi, per così dire, di pubblica sicurezza e governo del territorio, che nulla avevano a che fare con la disciplina dell'*ars venandi*.

La risoluzione sovrana del 1824 definiva le tasse di licenza in 10 lire per praticare la caccia col fucile e in 5 per quella con le reti.

Le restrizioni al libero esercizio dell'attività venatoria si sostanziavano nei divieti contenuti nell'articolo 7. Era ovviamente vietata la caccia nelle riserve reali individuate dalla notificazione del 18 dicembre 1817, che veniva espressamente richiamata; era vietata la caccia “nel recinto delle città” e sui terreni coperti da neve; l'uccellazione per tramite di reti che richiedessero la preparazione del sito come appostamento fisso (“roccoli, tese passate”) dovevano essere espressamente autorizzate per iscritto dal proprietario del fondo; vietata era anche la caccia con i cani da corsa – come i levrieri – nelle zone di pianura.

I cani delle razze levriero e bracco non potevano essere tenuti nei comuni limitrofi alle riserve ducali se non con collare e randello (un bastone pendente sul davanti che doveva evitare che il cane addentasse selvatici). A qualunque cane di

queste specie trovate nei pressi delle riserve toccava una sorte assai crudele: poteva essere ucciso sul posto dagli agenti preposti alla vigilanza.

Tutti questi divieti erano repressi con la sanzione pecuniaria compresa nella cornice editale di 30-300 lire, aumentata, in caso di recidiva, a 60-600 lire, a cui si aggiungeva la prigionia non inferiore ai 15 giorni né superiore ai 6 mesi.

Si richiamava inoltre la disposizione della notificazione 18 dicembre 1817 nella parte in cui prevedeva il divieto assoluto di caccia ai fagiani, e si aggiungeva pure l'ordine di “raccolgerli e portarli e consegnarli” ai direttori o custodi delle bandite ducali, i quali avrebbero provveduto ad elargire una ricompensa di 2 lire per ogni fagiano restituito.

Il Presidente dell'Interno aveva facoltà – a norma dell'articolo 12 – di concedere “speciali licenze di caccia” per il periodo di divieto, ma solamente al fine di addestramento dei giovani cani, oltre che per la caccia col fucile agli uccelli migratori e per l'uccellazione alle quaglie.

Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni, “l'azione correzionale” (l'azione penale) doveva essere intentata entro 15 giorni dalla violazione (termine allungato a 60 giorni con la risoluzione di Maria Luigia del 23 aprile 1835), mentre l'azione civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti dai fondi o dalle colture si prescriveva nel termine di un anno.

Una disciplina della caccia piuttosto concisa questa del 1824, che si manterrà pressoché costante. Gli interventi successivi di Maria Luigia riguarderanno in gran parte solamente l'esercizio della caccia nelle riserve ducali costituite dal parco di Colorno e dal serraglio di Casino dei Boschi presso Sala.

Con risoluzione sovrana del 23 aprile 1828 si modificavano gli importi delle tasse per le licenze, portando quella per la caccia col fucile a 12 lire e quella per la caccia con le reti a 6 lire, mentre il generico porto d'armi (senza facoltà di utilizzo per scopi venatori) era subordinato al pagamento di 15 lire di tassa.

Una legislazione talmente ben congegnata che venne confermata ancora dal governo provvisorio dei governatori Pallieri e Manfredi e del dittatore Farini negli

anni 1859 e 1860, e che continuò fino al fatidico 1923 ad essere diritto vigente nelle province parmensi.

## 5. IL GRANDUCATO DI TOSCANA

Se, fino ad ora, nella nostra analisi delle disposizioni legislative preunitarie sulla caccia, ci siamo limitati ad affrontare principalmente i testi offertici dalla dominazione francese della penisola e quelli dei sovrani della restaurazione, per quanto concerne il Granducato di Toscana riteniamo opportuno prendere le mosse da qualche decennio prima, dalla seconda metà del Settecento, e precisamente dalla dominazione di Pietro Leopoldo.

Sulle normative toscane ci dilungheremo un poco di più di quanto abbiamo fatto per gli altri ordinamenti preunitari, poiché il futuro dibattito per una legge unica nel Regno d'Italia prenderà sempre per base consolidata la normativa di quest'area geografica, già al suo interno abbastanza varia come ambiente e patrimonio faunistico da poter ben rispecchiare le esigenze di una nuova legge nazionale.

La lungimiranza della politica legislativa in ambito venatorio in questo Stato<sup>23</sup> è riconducibile a due ordine di fattori, che riteniamo l'uno conseguenza dell'altro: la completezza del paesaggio e quindi la variabilità ambientale che consentirono l'adattamento di numerose e differenti specie di selvatici furono trampolino di lancio per un esercizio venatorio largamente diffuso in tutte le classi sociali. Questa la spiegazione offerta dal Barsanti<sup>24</sup>, con la quale si cerca di giustificare l'attività legislativa a dir poco pionieristica, quanto a contenuti, che troviamo alla fine del Settecento nel Granducato.

La rottura con la vecchia concezione della caccia come “privativa signorile”<sup>25</sup> perpetuata dai Medici sin dalla metà del Cinquecento (concezione assolutamente

<sup>23</sup> Vedi *supra*, p.13, ultimo capoverso.

<sup>24</sup> D. BARSANTI, *Le leggi cit.*, p.28.

<sup>25</sup> *ibidem*, p.29.

normale e che ritroviamo analoga nelle altre discipline continentali del medesimo periodo storico<sup>26</sup>) avviene in Toscana con la dominazione di Pietro Leopoldo. Questo sovrano, in conformità con tutta la sua linea politica di soppressione delle private e di esaltazione ed incentivazione dell'iniziativa privata, diede un nuovo volto anche all'attività venatoria, delineandola come risorsa economica e quindi come attività fonte di sostentamento e quindi fruibile da tutti senza distinzione alcuna<sup>27</sup>. Le iniziative legislative di Pietro Leopoldo volte ad abolire il privilegio nobiliare di caccia riportarono la fauna selvatica allo stato romanistico di *res nullius*, quindi bene appropriabile da chiunque per occupazione.

Questo fu possibile grazie all'opera di abolizione delle numerose riserve signorili e granducali, intrapresa dal sovrano illuminato a partire dal 1772, anno in cui, con rescritto del 3 luglio, si sopprimevano le riserve del Parco Reale, di Vinci, Stabbia, San Martino alla Palma, Due Strade, Appoggi, Pratolino, Panna, Cafaggiolo, Carlone, Barone e Castello nello Stato Fiorentino e di Coroncina, Quercia Grossa e Palude in quello di Siena. Qui ognuno sarebbe stato libero di cacciare e pescare nei modi e nelle forme prescritte dalla legge, nell'intenzione di Pietro Leopoldo di “rendere ai suoi sudditi la libertà di cacciare e di pescare nei luoghi stati riservati per sua delizia e liberarli dalle processure alle quali erano stati sottoposti”, come si legge nel rescritto in oggetto.

Venivano così abolite in un sol colpo quindici bandite granducali di caccia dalle origini antiche. Ancora, l'anno seguente, all'insegna della prosecuzione dell'opera di liberazione della caccia intrapresa, con notifica del 26 ottobre si procedette alla soppressione della bandita di Castelfiorentino, determinata anche dalle pressioni dei proprietari dei fondi che lamentavano i danni ai raccolti cagionati dall'esuberanza di animali selvatici.

Nel 1775, con motuproprio del 15 maggio, altre otto bandite granducali scomparvero (quelle di Carmignano, Colle di Signa, Impruneta, Malmantile, Barco

---

<sup>26</sup> Vedi *supra*, Introduzione, paragrafo 2.

<sup>27</sup> D. BARSANTI, *Le leggi cit.*, p.29.

d'Artimino, Ambrogiana, Poggio Capponi e Lampeggio) ed ancor più significativamente analoga sorte toccò alle riserve signorili, ben quattordici, abolite dietro indennizzo dei possessori.

La radicale e massiccia opera di smantellamento delle antiche riserve di caccia, all'insegna della fruibilità della fauna selvatica da parte del popolo, continuò con altre soppressioni di zone riservate con notifica del 26 agosto 1775, notifica del 30 marzo 1776, notifica del 21 luglio 1778 e notifica del 24 febbraio 1781.

A voler trovare le ragioni di tale “liberazione della caccia”, possiamo azzardare che le motivazioni di politica sociale, ed in un certo senso economica, che conformarono tutta l'opera innovatrice di Pietro Leopoldo erano affiancate da ragioni di natura contingente, come la soluzione dello spinoso problema dei numerosi danni arrecati da diversi selvatici alle colture agricole.

Così, una volta aboliti quasi *in toto* gli antichi privilegi nobiliari di caccia, l'opera di Pietro Leopoldo non poteva che concludersi con una riforma organica della legislazione venatoria in vigore. Questa ci fu nel 1782, con editto del 27 aprile, rubricato “Legge-quadro sulla caccia”, con cui il legislatore si premurava di sottolineare la sua volontà di restituire ai sudditi “l'uso della naturale loro libertà”<sup>28</sup>, con una legge concisa e chiara, composta da soli sedici articoli.

Il testo della legge venatoria del 1782 disponeva innanzitutto in ordine alla nuova concezione di libera caccia, praticabile da chiunque in qualunque luogo – ad eccezione delle poche ultime bandite granducali rimaste<sup>29</sup> – ed in qualunque tempo – eccetto il periodo generale di divieto, assai esiguo, che era determinato dalla medesima legge dal 15 marzo al 15 luglio.

Un ulteriore divieto, posto a salvaguardia delle colture agricole, impediva la caccia nelle vigne e nei terreni seminati o con frutti pendenti di proprietà altrui. Nel periodo generale di divieto la caccia era preclusa a chiunque, pure ai feudatari ed ai

---

28 Riportato in D. BARSANTI, *Le leggi* cit., p.30.

29 Le bandite di caccia riservate al sovrano, nel 1782, alla luce delle numerose abolizioni di cui abbiamo parlato poc'anzi, era rimaste quelle di Poggio a Caiano, Poggio Imperiale, Cascine dell'Isola, San Rossore, Coltano-Castagnolo. Così è riportato in D. BARSANTI, *Le leggi* cit., p.30.

proprietari fondiari, ad eccezione che per le bestie nocive alle colture sorprese a far danno, da abbattere comunque sempre senza l'uso di armi da fuoco.

La legge del 1782 riveste grande importanza anche per quanto riguarda la repressione delle violazioni: per ridurre il carico dei contenziosi che gravavano sui tribunali, si decretò che per le contravvenzioni di caccia e di pesca non si doveva più procedere per inquisizione, ma solo in caso di flagranza. Le pene previste erano tutte di natura esclusivamente pecuniaria, perfino quella che doveva essere comminata in caso di resistenza all'autorità da parte del contravventore, che ammontava a 50 lire.

Come acutamente osserva il Barsanti, una legge tanto permissiva dovette trovare fra la popolazione “un'accoglienza molto più benevola di altri provvedimenti leopoldini ancora più dirompenti e moderni”<sup>30</sup>. Difatti, la grande innovazione della libera caccia, avrebbe certamente giovato non poco all'attività di sostentamento delle fasce più umili della società, soprattutto nelle aree più povere della pianura maremmana e della montagna appenninica, in cui gli abitanti nell'autunno e nell'inverno si facevano cacciatori, più che per diletto, per necessità, per sfamarsi.

Ad una riforma tanto netta, però, non potevano che conseguire dei provvedimenti che facessero qualche passo indietro. Già nel mese di giugno dello stesso anno, su pressione dei proprietari terrieri, Pietro Leopoldo dovette allungare il periodo generale di divieto fino al 15 agosto, poiché si notò che in luglio molti raccolti erano ancora pendenti e gran parte della selvaggina si trovava ancora in fase riproduttiva, quindi, per il bene dell'agricoltura nonché per una prima rudimentale coscienza di salvaguardia della fauna selvatica, si dispose con notifica del 30 luglio 1782 il prolungamento di un mese del divieto generale di caccia.

L'involuzione si fece più netta nel 1788 quando, con notifica del 22 gennaio, Pietro Leopoldo, “volendo efficacemente riparare ai disordini che derivano dall'abuso che vien fatto impunemente della libertà accordata in materia di caccia [...] a danno dell'agricoltura, delle migliori specie d'animali e dei diritti di proprietà, non

---

<sup>30</sup> *ibidem*, p.31.

meno che all'eccitamento di una inopportuna dissipazione”, il periodo generale di divieto fu posto dal primo giorno di quaresima al 20 settembre e fu pure vietato in detto periodo il commercio della selvaggina, furono aggravate le pene pecuniarie e ristabilita la pena del carcere per gli insolventi, oltre che introdotta una particolare licenza per la caccia agli animali nocivi in tempo di divieto che all'interno dei feudi poteva essere accordata ai soli feudatari.

Ferdinando III, successore di Pietro Leopoldo, nel 1793 tentò di riordinare il tutto con l'emanazione della legge venatoria generale per il Granducato del 15 febbraio. Già le prime marce indietro sulla libertà assoluta di caccia concessa nel 1782, ad opera dello stesso Pietro Leopoldo, avevano aperto il problema della contemperazione degli interessi dei cacciatori con quelli dei proprietari-coltivatori e con quello della salvaguardia del patrimonio faunistico. La legge del 1793 di Ferdinando III puntava proprio a ciò: sintetizzare attentamente interessi confliggenti, ed è per questo che dobbiamo considerarla come una disciplina legislativa di grandissima innovazione.

L'attività venatoria non viene più considerata e regolata come attività a sé stante, ma vista e normata come attività umana che si inserisce in un ben più ampio contesto di delicati equilibri fra attività economiche e socialmente rilevanti.

Il punto è importantissimo, la svolta culturale è cruciale: gli interessi dell'agricoltura *in primis* collidono con l'esercizio dell'attività venatoria, oltre che quelli ambientali, e non più gli interessi della classe nobiliare finalizzati solamente a riservarsi a proprio vantaggio il privilegio di caccia.

Già nel presentare la sua legge, Ferdinando III parla di caccia e uccellazione come di attività “oggetto di pubblica economia” per cui bisognava “moderare in parte l'eccessiva libertà” per far sì che fossero integrate al meglio con l'attività agricola, oltre che sostenibili dal punto di vista ambientale e della riproduzione delle popolazioni animali, guardando pure alla “conservazione, aumento e propagazione delle specie”.<sup>31</sup>

---

31 Testo della legge riportato in G.L. CORRADI – M. SIMONTI, *La caccia* cit., p.32.

La legge, composta di 35 articoli, contemplava sagge novità. Innanzitutto la caccia rimaneva gratuita, seppur era richiesto una sorta di patentino, accordato a chiunque ne facesse richiesta, e per la caccia col fucile fu introdotta l'autorizzazione di porto d'armi. La caccia era esercitabile ovunque, tranne che nelle bandite granducali (che vennero di poco aumentate, comunque di molto inferiori a quelle esistenti prima dell'opera abolitrice di Pietro Leopoldo) e nei terreni con colture in atto di qualunque tipo ed a qualsiasi stadio, dalla semina al raccolto. Il periodo generale di divieto, sia per la caccia che per l'uccellazione, andava dal primo giorno di quaresima al 31 agosto, ed era rivolto alla salvaguardia della sola fauna stanziale.

Per quanto riguarda l'avifauna migratrice, questa era uccellabile tutto l'anno con le reti, così come l'abbattimento degli animali nocivi – legislativamente individuati ed elencati: volpi, lupi, faine, martore, puzzole, istrici, tassi, donnole, aquile, falchi, gufi, corvi, gazzere, cornacchie – sempre consentito seppur non con le armi da fuoco.

Numerose disposizioni erano poi dedicate a regolare le licenze particolari per cacciare gli acquatici migratori ed i colombacci di passo, che potevano essere accordate dai giurisdicenti locali nei periodi previsti da questa legge, rispettivamente fino al 15 aprile e 15 maggio.

Numerose proibizioni colpirono l'uccellazione: si proibirono le panie e le reti a maglia troppo stretta.

Ciò che ad un primo impatto sembra un garbuglio di norme, analizzato attentamente appare però una legge complessa ma attenta a sintetizzare al meglio i diversi interessi in gioco.

Certo è che l'influsso dei grandi proprietari fondiari toscani fu fortissimo e determinante per l'intero impianto della novella legislativa: una norma prevedeva addirittura l'assenso scritto del padrone per l'ottenimento della licenza di porto d'armi da parte di mezzadri, salariati fissi e loro garzoni. Assenso che doveva per giunta essere redatto dal notaio. Quindi, alla luce dell'aggravamento della procedura autorizzatoria per queste fasce umili, taluni ritengono che si fomentò

inevitabilmente la caccia di frodo<sup>32</sup>.

D'altro canto, il *favor* che la legge del 1793 nutriva per i nobili proprietari fondiari traspare pure dall'inapplicabilità alla caccia praticata nelle bandite signorili del divieto per il periodo generale: i nobili, nei loro territori, avevano “facoltà di regolare la caccia loro riservata a loro piacimento”. Si ribadiva, inoltre, che i feudatari potevano cacciare sempre sui loro possedimenti diretti e gli ungulati in privativa su tutto il loro feudo dal primo di settembre al 15 dicembre<sup>33</sup>.

Per quanto concerne l'apparato sanzionatorio venne ripristinato il procedimento per inquisizione e tutte le pene pecuniarie vennero portate a 100 lire, a cui veniva applicata la sanzione accessoria del divieto di esercizio della caccia per tre anni in caso di prima violazione, mentre per i recidivi il divieto era perpetuo ed accompagnato da tre mesi di carcere. Nel caso le violazioni alla legge sulla caccia fossero state operate da guardie o esecutori di giustizia la pena era indistintamente il confino della durata di tre anni nella Provincia Inferiore di Siena e l'interdizione perpetua dal servizio.

Un complesso di sanzioni che torna ad essere nel suo insieme molto severo, come prima della riforma del 1782.

Il periodo storico successivo, quello che vede la Toscana sotto il Regno d'Etruria e quindi soggetta alla dominazione dei Borboni di Parma, è segnato da una politica legislativa in materia di caccia tanto copiosa quanto contraddittoria, specialmente a riguardo delle bandite.

Su questo punto, un primo intervento di Ludovico di Borbone con motuproprio del 19 novembre 1801, si ribadiva la necessità dell'esistenza di tali bandite non tanto in quanto luoghi di caccia riservati al sovrano, quanto per la loro funzione di luoghi in cui venivano salvaguardate dalla caccia le popolazioni animali<sup>34</sup>. Con lo stesso atto il sovrano riservava a sé la facoltà di rilasciare a terzi permessi per

---

32 D. BARSANTI, *Le leggi cit.*, p.33.

33 *ibidem*, p.33.

34 Motuproprio 19 novembre 1801, “più che private attribuzioni dell'Autorità Sovrana, devono riguardarsi come sicuri asili per la propagazione degli animali a comune beneficio”.

poter cacciare nelle bandite. Inoltre richiamava le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge venatoria di Ferdinando III del 1793 sulla concessione del porto d'armi ai lavoratori della terra, invitando le autorità competenti alla sua stretta osservanza, e concedeva l'amnistia per le contravvenzioni di caccia al fine di epurare i tribunali dall'enorme contenzioso pendente in merito.

Non fosse che la vedova reggente, Maria Luisa, alla morte di Ludovico, intraprese una linea diametralmente opposta nel 1804, quando, con motupropri del 7 e 31 agosto, provvide a restringere le tre bandite fiorentine di Poggio Imperiale, Cascine e Poggio a Caiano, con la motivazione che “le vastissime estensioni di terra destinate all'industria dell'agricoltura e alla delizia del proprietario, non possono servire di asili agli animali selvaggi né corrispondere all'interessante oggetto della loro propagazione”.

Ma la schizofrenia dei sovrani borbonici in fatto di bandite non si ferma qui. È il nuovo sovrano Carlo Ludovico, con notifiche del 14 febbraio e del 10 giugno 1806, a sconfessare la tesi di due anni prima sostenuta nei provvedimenti di Maria Luisa, riallargando le bandite di Cascine e Poggio a Cainano motivando i provvedimenti con l'esigenza di “conservarvi gli animali più rari” e per concedere maggior spazio all'ambito alimentare dei fagiani in esse presenti.

L'opera di Carlo Ludovico fu volta pure a ristabilire un minimo di certezza del diritto, nel caos di provvedimenti in materia di caccia che si erano affastellati dal 1793 in poi<sup>35</sup>, tramite la ricomposizione della legge generale di Ferdinando III con le modifiche subite negli anni, pubblicata con motuproprio del 28 agosto 1805, composto di 38 articoli in cui si ristabilivano ed ordinavano coerentemente le disposizioni in vigore.

Una delle poche novità introdotte con questa legge – il cui intento era

---

<sup>35</sup> Dopo la legge del 15 febbraio 1793, si erano succedute una serie di notifiche che modificavano questa legge generale sulla caccia. In particolare, le notifiche del 30 luglio, 23 settembre e 26 novembre 1793, quelle del 23 dicembre 1794 e del 7 e 18 febbraio, 19 giugno 1795, notifica del 6 febbraio 1799, oltre che il motuproprio del 19 novembre 1801 a riconferma della legge del 1793 e la notifica del 24 gennaio 1804 in materia di permissioni speciali per le bandite.

prevalentemente riordinatorio e chiarificatorio – fu in materia di porto d'armi per la classe rurale. Mentre per coloro che coltivavano le terre come coloni, quindi subordinati ad un padrone, rimase in vigore il regime del nulla osta tramite atto notarile, coloro che lavoravano la terra per conto proprio, al fine di ottenere la licenza per il porto delle armi, dovevano procurarsi un attestato di meritevolezza sottoscritto dal proprio parroco ed autenticato da un notaio.

Le truppe napoleoniche arrivarono anche qui ed il Regno d'Etruria venne annesso all'impero francese. Così pure le leggi divennero francesi, e quella sulla caccia non fu di meno: con decreto del 23 luglio 1808 la giunta imperiale toscana impose la legge francese sulla caccia del 30 aprile 1790. Solamente nella maremma senese rimase in vigore la legislazione precedente.

La legge francese del 1790, nata agli inizi delle rivoluzioni, era improntata quasi esclusivamente alla difesa della proprietà fondiaria (era vietato a chiunque in qualunque tempo di cacciare sulle terre altrui senza il consenso del proprietario) ed istituiva un centro decisionale in capo ai prefetti dei vari dipartimenti, i quali disponevano i periodi di apertura e chiusura della caccia.

Queste normative erano destinate a vivere per pochi anni, ma lasciarono nell'immediato futuro un segno indelebile. Con la restaurazione lorenese si rimise in vigore la legge venatoria del 1793 e le sue modifiche fino al 1795, grazie alla notifica del 20 giugno 1814, ma il principio di origine francese per cui la caccia era vietata nei fondi altrui sempre (e non solamente dove vi fosse raccolto pendente) venne accolto e si consolidò nelle nuove disposizioni.

Si cercò quindi una sorta di fusione fra le disposizioni della legge venatoria del 1793 ed alcune disposizioni della legge francese. Il risultato fu maldestro e ricco di disposizioni incoerenti ed a volte contraddittorie fra loro: ad esempio, mentre si proibiva la caccia sui terreni altrui, vigeva un'altra norma che limitava la possibilità di proibizione da parte dei proprietari delle terre. “Tanto risultava difficile conciliare la caccia col diritto di proprietà”<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> D. BARSANTI, *Le leggi cit.*, p.37.

Due circolari datate 1816 e 1818 intervenivano poi sulla disciplina del porto d'armi<sup>37</sup>. Per il suo rilascio si richiese la presentazione di una sorta di certificato dei carichi penali, detto “fede di specchietto”, e l'autorità competente al suo rilascio fu individuata nel giurisdicente criminale locale – e non più nell'ufficio del regio fisco – che meglio poteva conoscere circa la condotta morale del richiedente.

Disposizioni di rilevanza minore degli anni 1817 e 1818 regolarono l'attività venatoria di militari e cavalieri di Santo Stefano, introducendo per queste categorie alcuni privilegi: ai primi era assolutamente libera la caccia agli acquatici, mentre ai secondi fu concesso di cacciare liberamente in tutte le bandite.

Per trovare nuovamente un forte interessamento del legislatore per la nostra materia, dobbiamo arrivare all'epoca di Leopoldo II, che già nell'ottobre 1824 intervenne a regolare l'uccellazione con lacci per i piccoli volatili, proibendo i lacci fatti di materiali diversi dai crini, al fine di tutelare gli uccelli di maggior dimensione e forza.

Sempre Leopoldo II nel 1829 riordinò tutta la disciplina in materia di porto d'armi. La notifica del 10 agosto 1829 prevedeva infatti che la licenza di portare armi poteva essere accordata a chi fosse moralmente irreprensibile ed in grado di versare almeno 80 scudi per eventuali violazioni. La competenza al rilascio si spostò ai vicari e commissari locali, mentre per il rilascio di porto d'armi a minore era necessario il consenso scritto del padre o del tutore. Veniva richiamata inoltre la norma che prevedeva l'assenso scritto del padrone per i coloni agricoli.

Nella legislazione venatoria per poco meno di un ventennio non ci furono rilevanti novità, se non l'estensione della normativa anche a quei territori che da sempre godevano di particolari esenzioni, come le Maremme, l'Elba, Giglio, Pontremoli, Pietrasanta e Barga<sup>38</sup>.

Fu invece il 1848 a portare grandi, seppur precarie, innovazioni. Sull'onda dei moti di rinnovamento Leopoldo II concedeva, con motuproprio del 22 giugno,

---

<sup>37</sup> Circolari del 4 novembre 1816 e del 16 luglio 1818.

<sup>38</sup> D. BARSANTI, *Le leggi cit.*, p.39.

l'abolizione di tutte le bandite granducali e signorili, togliendo ogni restrizione in ordine ai luoghi in cui si poteva praticare il libero esercizio dell'attività venatoria, “volendo che sparisca dalla legislazione ogni eccezione non giustificata dalla causa dell'utilità pubblica e dal libero esercizio dei diritti di proprietà”<sup>39</sup>. Mentre le bandite di caccia, che sapevano ancora di feudalità e privilegio, vennero completamente abolite, restava però fermo il diritto del proprietario del fondo di vietare la caccia sul proprio dominio.

La libera caccia inaugurata con la riforma del giugno 1848 ebbe vita breve. Già due mesi più tardi la notifica datata 11 agosto 1848 impose ai cacciatori di munirsi di speciale licenza per cacciare e uccellare nei territori di quasi tutte le *ex* bandite granducali, che venivano elencate una per una. Di più: nel 1852 una notifica datata 7 luglio allargava l'elenco dei territori soggetti a speciali permissioni.

Dopo un inizio all'insegna dell'innovazione, della maggior libertà d'esercizio della caccia, sia in quanto a metodi, sia in quanto ai luoghi a quest'attività destinati, la politica venatoria di Leopoldo II si mise ad imporre divieti ed a resuscitare antiche restrizioni.

Anche le disposizioni in materia di porto d'armi subirono un giro di vite nel 1849, come inevitabile conseguenza dei fortissimi tumulti quarantottini.

Siamo così arrivati a ciò che più da vicino ci interessa del regno di Leopoldo II: la legge sulla caccia del 3 luglio 1856, entrata in vigore il 1° agosto dello stesso anno<sup>40</sup>, sicuramente la normativa più avanzata e completa dell'epoca. Legge di importanza fondamentale, che resterà in vigore nei territori toscani fino alla legge del Regno d'Italia del 1923. Legge che segnerà profondamente la prima regolamentazione italiana della caccia e di conseguenza anche tutte le discipline successive: basti pensare che alcuni dei tratti fondamentali di questa legge possiamo scorgerli pure nella legislazione attuale.

Lo scopo della legge, espresso palesemente nell'*incipit*, era quello di

<sup>39</sup> In testa al motuproprio 22 giugno 1848, riportato in G.L. CORRADI – M. SIMONTI, *La caccia* cit., p.39.

<sup>40</sup> Articolo 30 Legge 3 luglio 1856.

sintetizzare le esigenze della caccia con quelle della proprietà. Si legge infatti della volontà di Leopoldo II di riunire in un unico corpo normativo “le disposizioni in materia di caccia e d'aucupio sparse in molte leggi ed ordini pubblicati in tempi diversi, dal 1793 fino al presente giorno; e d'indurre nel tempo stesso qualche utile modificazione nelle medesime disposizioni, affinché né troppo in alcuna parte vincolato, né troppo in altra parte esteso, riesca l'esercizio di quello che è insieme un importante ramo d'industria, ed un gradito ed onesto passatempo pei cittadini”<sup>41</sup>

La legge del 1856, composta di 30 articoli, detta una disciplina piuttosto chiara e precisa delle facoltà dei cacciatori e dei limiti alla loro attività in linea generale, a cui fanno seguito una miriade di deroghe e di permissioni particolari.

L'articolo 1 dichiara libera a chiunque la caccia senz'armi e l'uccellazione, senza bisogno di alcuna licenza. Per esercitare la caccia con le armi era invece necessario e sufficiente il conseguimento della prescritta licenza di porto d'armi, concessa in base alle disposizioni anteriori (di cui abbiamo parlato poco sopra) che si richiamavano ancora vigenti.

La difesa delle ragioni dei proprietari dei fondi verteva sull'articolo 2, che vietava a chiunque la caccia e l'uccellazione sui fondi altrui se non “spogliati e costantemente sodi”<sup>42</sup>, ed anche in questi vigeva divieto qualora fossero interamente recintati.

I proprietari ricevevano così una tutela molto forte: l'ordinamento gli consentiva di reagire alle violazioni di questo disposto presentando querela, con cui poteva essere comminata al trasgressore una multa da 30 a 150 lire, oltre che la condanna alla riparazione dei danni eventualmente cagionati al fondo.

L'articolo 3, con una curiosa disposizione, predisponendo una tutela speciale a favore dei “colombi torraioli” – i comuni piccioni cittadini – vietandone categoricamente la caccia e prescrivendo la sanzione di 30 lire di multa per ogni colombo abbattuto fino ad un massimo di 300 lire. Stupendoci di fronte a siffatto

41 Legge 3 luglio 1856, riportata integralmente in A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.110 e ss. ed in R. LAVORATTI, *Caccia, uccelli* cit., p.74 e ss.

42 Dove non vi fosse praticata, nell'arco di tutto l'anno, alcuna coltura.

divieto, azzardiamo a giustificarlo con ragioni di pubblica sicurezza: vietando la caccia ai piccioni si voleva presumibilmente evitare l'esplosione di colpi d'arma da fuoco all'interno dei centri urbani.

Con l'articolo 4 veniva vietata tanto l'apprensione di uova e pulcini di uccelli quanto la cattura dei “piccoli figli dei quadrupedi”. Erano esclusi da questo divieto gli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie considerate – all'epoca – nocive: aquile, falchi, gufi, corvi, cornacchie, lupi, volpi, faine, martore, donnole, tassi, etc.

Il periodo generale di divieto era individuato dal 21 febbraio (oppure, se successivo a questa data, dal primo giorno di quaresima) al 31 agosto e la pena per i trasgressori era compresa fra le 50 e le 150 lire più la confisca degli strumenti di caccia. Nel periodo generale di divieto era comunque consentita la caccia ai quadrupedi ed ai volatili considerati nocivi, comunque senza l'utilizzo di armi da fuoco o tagliole. Veniva inoltre individuata in capo ai prefetti la possibilità di autorizzare delle comitive di più di otto individui per particolari interventi di abbattimenti di lupi e volpi con fucile caricato a palla unica. La medesima autorizzazione poteva essere rilasciata anche per contenere il proliferare dei cinghiali ed i conseguenti danneggiamenti delle colture: si legge al terzo comma dell'articolo 13 che l'autorizzazione prefettizia per gli abbattimenti – in qualunque periodo dell'anno – dei cinghiali, poteva essere concessa qualora “venga rappresentato dal magistrato comunitativo, o dai proprietari, che in alcuni luoghi sia avvenuto tale accrescimento di questa specie di animali, da riuscir dannoso all'agricoltura”.

La legge del 1856 predisponeva inoltre una serie di divieti sostanzialmente nuovi al panorama dell'epoca. Si vietava la tesa di reti in prossimità degli specchi d'acqua, così come si vietava l'utilizzo di sostanze inebrianti o comunque atte a stordire la preda, punendo queste violazioni con la multa da 20 a 100 lire, oltre che con la confisca degli strumenti utilizzati. Ritroviamo anche qui, come del resto in diverse legislazioni venatorie coeve, il divieto di caccia e uccellazione su terreno ricoperto in tutto o in parte da neve.

La durata della giornata di caccia era individuata da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto.

Fin qui la disciplina della caccia che potremmo chiamare ordinaria, a cui fanno seguito – dall'articolo 14 in poi – diverse deroghe, cioè discipline speciali per particolari tipologie di caccia, soprattutto per quanto concerne i tempi di divieto che venivano spesso ristretti. Così, a determinate condizioni (che non stiamo qui ad elencare), potevano essere accordati patentini per cacciare i colombacci sino al 15 marzo e gli acquatici in stagni, laghi e paludi fino al 14 aprile. Ulteriori patentini potevano essere accordati per l'uccellazione di pivieri e pavoncelle, oltre che per cacce col fucile nelle Regie Possessioni, per cui però era richiesto il pagamento di una tassa di 4 lire.

La competenza ad irrogare le sanzioni era individuata nei pretori criminali dello Stato, mentre delle garanzie procedurali molto rigide erano previste a favore dei trasgressori. Questi, prima dell'intervento dell'organo giurisdizionale, non potevano essere arrestati né disarmati (articolo 23), e le “visite domiciliari dirette ad assicurare il selvaggiume formante corpo di trasgressione” – le perquisizioni dei locali, insomma – non potevano aver luogo nelle private dimore, ma potevano avvenire soltanto presso “i locandieri, i trattori, gli osti, i bettolieri, i rivenditori di commestibili ed in altri luoghi aperti al pubblico”.

Il giudizio del pretore criminale si basava sui verbali redatti e sottoscritti dagli ufficiali di polizia giudiziaria oppure dai Reali gendarmi, dalle Reali guardie di finanza o dalle guardie municipali, che avevano piena fede sino a prova contraria.

La legge che abbiamo fin qui cercato di illustrare è un prodotto giuridico molto avanzato per il suo periodo. Le esigenze della proprietà e della tutela dei raccolti agricoli vengono attentamente e saggiamente bilanciate con le facoltà dei cacciatori, così come l'aspetto della tutela della pubblica sicurezza inizia ad assumere un ruolo fondamentale nella disciplina del porto delle armi da fuoco. Solamente per quanto concerne la tutela della fauna selvatica la legge del 1856 ci sembra ancora parecchio arretrata: complici le distorte visioni scientifiche dell'epoca, una serie di

pregiatissimi animali – come i rapaci notturni e diurni, così come i lupi – vengono ancora considerati nocivi. Non è certo una peculiarità toscana questa, comunque: in tutta la penisola i cosiddetti nocivi saranno oggetto, ancora per tutto l'Ottocento e pure durante i primi decenni del Novecento, di un'opera persecutoria le cui ripercussioni incideranno pesantemente su tutto il futuro equilibrio delle specie animali. Solo le più avanzate concezioni faunistiche sviluppatesi nella seconda metà del Novecento ridaranno il pieno valore che queste specie si meritano, per il loro ruolo all'interno dei delicati equilibri ambientali, e diverse convenzioni internazionali accorderanno una particolare, forte tutela (c.d. “specie particolarmente protette”) a questi animali divenuti rari a causa dell'opera distruttrice dell'uomo ottocentesco, favorita da una legislazione troppo superficiale.

## 6. IL DUCATO DI MODENA E REGGIO

“La legislazione venatoria nelle vecchie province estensi, fino alla caduta del regime napoleonico, fu quella vigente nel Regno d'Italia, del quale questi territori fecero parte”<sup>43</sup>. Con la restaurazione queste disposizioni vennero spazzate via ed il decreto sovrano del 6 febbraio 1815 a firma del duca Francesco IV venne posto come disposizione fondamentale in materia di caccia.

Il decreto – il cui obiettivo era quello di “provvedere agli inconvenienti che potrebbero derivare dall'irregolare delazione e dall'abuso delle armi, e favorire il divertimento della caccia, senza che abbia a risultarne pregiudizio e danno alla pubblica tranquillità e sicurezza, od alle proprietà dei possidenti”<sup>44</sup> – conteneva disposizioni molto chiare, precise ed allo stesso tempo sintetiche, racchiuse in solamente tredici articoli.

Innanzitutto, con l'articolo 1, venivano sospese – *rectius*: temporaneamente abolite – tutte le bandite di caccia riservata del sovrano e veniva quindi resa libera a

43 D. BARSANTI, *Le leggi cit.*, p.22.

44 Preambolo del decreto 6 febbraio 1815, riportato in A. MARTINELLI, *La legislazione cit.*, p107.

tutti la caccia in quei territori (tra cui, i più importanti, quelli di Castelvetro, Saliceta e Montecchio). Queste bandite venivano ripristinate nel 1830 con decreto sovrano del 14 gennaio il quale disponeva che per esercitare la caccia in detti territori bisognava munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Intendenza della Regia Camera. In seguito, con notificazione dell'Intendenza stessa datata 13 luglio 1842 erano puntualmente disciplinate le modalità dell'esercizio venatorio all'interno della riserva di Montecchio, così come con editto ducale del 17 maggio 1846 veniva regolata la caccia nelle riserve di Castelvetro e Saliceta.

Mentre la caccia con le reti ed i lacci era lasciata completamente libera, così che chiunque avrebbe potuto esercitarla sul fondo proprio senza bisogno di alcuna autorizzazione, quella col fucile era esercitabile solamente da chi avesse ottenuto l'apposita licenza. Per qualunque genere di caccia sul fondo altrui bisognava munirsi preventivamente di assenso scritto del proprietario.

La licenza di caccia col fucile era accordata solamente a chi avesse prima richiesto ed ottenuto la licenza di porto d'armi. Quest'ultima doveva essere domandata al Podestà o Sindaco del proprio domicilio, allegando “certificato di due persone probe e possidenti, che attestino essere il ricorrente persona fornita di buone qualità, ed incapace di abusare della domandata licenza”<sup>45</sup>. A questo punto il procedimento, minuziosamente descritto nel decreto, prevedeva che il Sindaco o Podestà trasmettesse la domanda al Governatore della Provincia, il quale, “quando dalla medesima risulti in modo positivo la buona condotta morale e politica del ricorrente, e non abbia d'altronde titoli o motivi in contrario”<sup>46</sup>, rilasciava la licenza, dietro il pagamento della tassa prevista dalla notificazione ministeriale del 24 novembre 1814. Anche la licenza di caccia era rilasciata dal Governatore della Provincia, ed entrambe le licenze – di porto d'armi e di caccia – avevano validità di un anno decorrente dalla data di rilascio. Pure l'assenso dei proprietari dei fondi ad esercitare la caccia nei propri domini scadeva assieme alla licenza di caccia.

---

45 Articolo 4 del decreto 6 febbraio 1815, riportato in A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.107.

46 *ibidem*.

Il divieto generale di caccia era determinato dal 1° aprile al 15 luglio di ogni anno, ed era anche proibito in detto periodo ogni commercio di esemplari di fauna selvatica. La caccia ai lupi ed alle volpi era permessa per tutto l'arco dell'anno, mentre era sempre vietata la caccia alle lepri su terreni ricoperti di neve. Vigeva inoltre un divieto di generale di caccia tramite avvelenamento, nonché sempre vietata era la caccia agli animali addomesticati, tra cui colombi e polli, sempre che questi fossero custoditi dai relativi proprietari nel tempo della semina, così che non potessero creare danni all'attività agricola.

L'apparato sanzionatorio comminava la multa di 300 lire italiane a chi avesse portato armi senza averne licenza, oltre che la pena della perdita delle armi. Veniva invece multato con 150 lire di multa chiunque cacciasse senza licenza, a cui si aggiungeva la perdita dell'archibugio e della cacciagione. Quest'ultima pena era raddoppiata in caso di recidiva, mentre era applicata nella misura della metà qualora il cacciatore fosse provvisto di licenza, ma non l'avesse con sé. Era invece prevista la multa di 200 lire per chi avesse cacciato in periodo di divieto oppure con la tecnica dell'avvelenamento. L'esercizio della caccia sul fondo altrui senza la prescritta autorizzazione del proprietario veniva punito con 40 lire di multa ed il proprietario poteva adire il giurisdicante per il risarcimento dei danni cagionati dal cacciatore per l'eventuale danneggiamento di frutti pendenti o per l'uccisione di animali domestici. In ultimo, il commercio di selvaggina nel tempo di divieto era punito con la multa di 6 lire per ogni quadrupede commerciato e di 2 lire per ogni uccello.

Le somme introitate dall'applicazione di tali sanzioni andavano per metà nelle casse del fisco e per l'altra nella cassa del denunciante – c.d. “inventore” –, eccezion fatta per la sanzione applicata per la caccia su fondo altrui senza permesso, le cui somme andavano per metà all'inventore e per l'altra al proprietario.

A garanzia della riscossione era previsto che il contravventore doveva essere tenuto in arresto sino al pagamento e, qualora non poteva pagare “per povertà”, la sanzione pecuniaria si commutava automaticamente in sanzione detentiva. Ad ogni giorno di arresto corrispondevano 2 lire di multa, rapporto successivamente portato

ad una lira per ogni giorno di carcerazione con la notificazione 22 gennaio 1826, determinata ad “impedire con più efficacia i frequenti danni che vengono arrecati ai fondi rustici, col derubamento dei loro prodotti, e coll'arbitrario passaggio sui medesimi di uomini e di bestie”<sup>47</sup>.

## 7. LO STATO PONTIFICO

Una prima normativa compiuta ed organica sulla caccia nello Stato Pontificio si ebbe solamente nel 1826 sotto il papato di Leone XII, con l'editto del 10 luglio del cardinale camerlengo Pier Francesco Galeffi. Prima di allora troviamo soltanto sporadiche disposizioni in materia di caccia primaverile alle quaglie (editti del cardinale camerlengo del 20 marzo 1786 e del 27 aprile 1796) e di caccia agli animali feroci (editto del 10 ottobre 1818), oltre alle leggi francesi di cui abbiamo già abbondantemente parlato *supra*, in vigore nel breve periodo dell'occupazione napoleonica, quando i territori pontifici della Romagna e delle Marche vennero annessi al Regno d'Italia e quelli di Lazio ed Umbria all'Impero Francese<sup>48</sup>.

L'editto Galeffi del 1826 era formato da 34 articoli, ordinatamente suddivisi in 5 titoli che disponevano in ordine ai tempi, ai luoghi ed ai modi di caccia permessi e vietati, oltre che alle pene ed al procedimento a carico dei contravventori. Nel breve preambolo si possono chiaramente identificare gli obiettivi che si prefiggeva l'editto, ovvero “la conservazione della specie dei quadrupedi e volatili utili [...], l'impedire riprovevoli disordini” oltre che la più pragmatica volontà dello Stato di far cassa (“il desiderio di rendere viemaggiormente proficua allo Stato questa parte d'industria”)<sup>49</sup>.

Il periodo generale di divieto di caccia andava dal 1° marzo al 1° agosto. Facevano eccezione a questa disposizione le cacce agli uccelli migratori di palude,

---

47 Preambolo della notificazione 22 gennaio 1826, riportata in A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.109.

48 D. BARSANTI, *Le leggi* cit., p.24.

49 Il testo dell'editto è riportato integralmente in R. LAVORATTI, *Caccia, uccelli* cit., p.85 e ss.

cacciabili tutto l'anno. Per la caccia alle quaglie vigeva invece un apposito calendario: questa era proibita dal 1° dicembre fino all'arrivo della migrazione e nel periodo di arrivo era permessa solamente in riva al mare. In detti periodi di divieto era vietata anche la commercializzazione dei rispettivi esemplari.

Per quanto concerne i modi di caccia era sempre proibito guastare uova, nidi e cove, così come la caccia ai colombi torraiuoli e qualsivoglia forma di avvelenamento. Sempre interdette erano pure le cacce notturne per mezzo di lanterne o fiaccole, e l'utilizzo delle tagliole e dei lacci posizionati sul terreno era concesso solo per la cattura di lupi, volpi o altri animali reputati nocivi, mentre i lacci aerei erano sempre permessi per qualunque tipo di uccello si volesse cacciare. Vigeva inoltre divieto di caccia sui terreni ricoperti di neve.

L'esercizio della caccia non era soggetto ad alcuna licenza, almeno fino al 1860. In quest'anno nelle regioni del bolognese, della romagna, dell'umbria e delle marche, che stavano progressivamente venendo annesse al Regno di Sardegna, venne introdotta la tassa di 10 lire per la licenza di caccia col fucile e di 30 lire per quella con le reti, così come previsto dalle disposizioni piemontesi, mentre pure nei territori sempre più esigui dello stato pontificio venne introdotta – con notificazione della direzione generale di polizia del 15 ottobre – la tassa di 15 lire per l'esercizio della caccia col fucile.

Tornando alla normativa del 1826, vediamo come veniva risolto il rapporto fra caccia e tutela del diritto di proprietà. L'articolo 9 dell'editto Galeffi vietava a chiunque la caccia nei terreni altrui senza il consenso del proprietario, qualora il fondo in questione fosse stato idoneamente interdetto all'accesso di uomini e bestie, ovvero cinto di diepi, staccionate, muri o ripari.

Per quanto concerne la materia delle riserve reali *nulla quaestio*: data la particolare figura del sovrano, il Pontefice, e la sua doppia natura di capo spirituale oltre che temporale, questi non possedeva alcuna riserva di caccia.

Per la creazione di cacce riservate veniva prescritta – oltre alla recinzione con muri, siepi, staccionate – l'apposizione di apposite tabelle con la scritta “Riserva” su

tutto il confine dei territori da riservarsi, una ogni cento passi. Vi era inoltre la possibilità di assodare guardiacaccia particolari da parte di chiunque possedeva una caccia riservata: il proprietario della riserva richiedeva la licenza di servirsi di guardiacaccia a “monsignor governatore e direttore generale di polizia” il quale, accogliendo l'istanza, forniva pure l'uniforme. Queste guardie, che ricevevano così una sorta d'investitura pubblica, vigilavano sui territori loro assegnati e potevano denunciare i trasgressori e ritirare loro l'archibugio.

Le sanzioni si risolvevano in un'unica multa per qualunque violazione, compresa nella cornice edittale da 10 a 50 scudi, raddoppiata in caso di recidiva. Chi avesse cagionato danno era civilmente responsabile in ordine al relativo risarcimento. Qualora il contravventore versava in stato di “provata impotenza”, cioè non fosse stato in grado di pagare la multa, avrebbe dovuto scontare una pena detentiva in ragione di un giorno di carcerazione per ogni scudo di multa. I proventi delle sanzioni erano divisi a metà fra l'inventore ed il Comune del *locus commissi delicti*.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni era senz'altro il meno garantistico di tutti quelli che abbiamo fin ora trovato nelle altre leggi della penisola: un solo testimone “indifferente e degno di fede” faceva piena prova. Vigeva anche una presunzione in base alla quale chiunque veniva colto, nei luoghi o nei tempi proibiti, munito di archibugio da caccia, per questo solo fatto era accusato di violazione alle leggi sulla caccia.

A questa disciplina venatoria vennero apportate solo poche modifiche nel 1839 con la notificazione del 14 agosto del cardinale camerlengo Giustiniani, sotto il papato di Gregorio XVI. La notificazione Giustiniani ripeteva gran parte della notificazione Galeffi, modificando solamente il periodo generale di divieto – ora divenuto dal 1° aprile al 1° agosto – e la cornice edittale della multa unica prevista – fortemente diminuita d'importo, ora da 3 a 15 scudi.

Le vicende politiche degli anni Sessanta coinvolsero anche la nostra materia: in seguito alle progressive annessioni delle provincie pontificie al Regno d'Italia, i vari Regi Commissari presero subito provvedimenti volti a regolare l'esercizio

venatorio. Il Regio Commissario per la provincia dell'Umbria, Pepoli, con decreto 6 novembre 1860, promulgava nei circondari di Perugia, Spoleto, Rieti, Foligno, Orvieto e Terni la sola legge sarda del 26 giugno 1853 in materia di tasse, senza modificare le leggi pontificie sulla caccia. Invece, il Regio Commissario per le provincie delle Marche, Valerio, cancellava *in toto* la legislazione pontificia promulgando, con decreto 10 dicembre 1860, l'intera legislazione del Regno di Sardegna.

## 8. IL REGNO DELLE DUE SICILIE

Dal Regno delle Due Sicilie l'unica normativa sulla caccia che ci giunge è quella contenuta nella “Legge sulle foreste” del 18 ottobre 1819.

Prima di questa non esisteva nessuna legge generale sulla caccia, ma vi erano in vigore solo antichissime disposizioni risalenti addirittura alle prammatiche del Re di Spagna Filippo II del 1588 e dell'imperatore del Sacro Romano Impero Carlo VI del 1732, a cui si erano aggiunte con l'andare del tempo numerose disposizioni borboniche, parziali e contraddittorie<sup>50</sup>.

La sopraccitata legge sulle foreste dell'anno 1819 conteneva una disciplina sulla caccia che voleva essere certamente esaustiva ed esclusiva in materia. Difatti l'articolo 1 abrogava “tutte le disposizioni di leggi, decreti e regolamenti anteriori, che riguardano materie espressamente contemplate nella presente legge”.

Il divieto generale di caccia era stabilito dall'articolo 177 dal 1° aprile a tutto agosto. L'articolo successivo estendeva il divieto di caccia “nelle vigne di qualunque natura, ancorché non chiuse, finché non si sarà vendemmiato, senza il consenso del padrone”. Una deroga al divieto generale era prevista dall'articolo 179 per la caccia alle quaglie nei mesi di aprile e maggio e per la caccia agli uccelli di transito (migratori) nei mesi di giugno e luglio, purché quest'ultima fosse praticata sulle spiagge oppure su terreni incolti. Era inoltre permesso ai titolari di licenza, in

---

<sup>50</sup> D. BARSANTI, *Le leggi cit.*, p.43.

qualunque periodo dell'anno, la caccia agli orsi, ai lupi ed alle volpi, considerati animali nocivi. Per il solo lupo erano previste ricompense per coloro che ne avessero abbattuti degli esemplari, con dei premi determinati direttamente dalla legge, che andavano da un ducato per il “lupatello preso nel covile” agli 8 ducati per la lupa gravida. Questi premi erano pagati dal Comune in cui era avvenuta l'uccisione, che doveva essere certificata dal Sindaco, il quale doveva “far mozzare in sua presenza le orecchie dell'animale ucciso”, onde evitare che l'animale venisse presentato più volte al fine di riscuotere più premi.

Per quanto concerne le licenze di caccia, la legge forestale ci pare piuttosto confusa. Non prevedeva espressamente l'obbligo di munirsi di licenza per qualunque tipo di caccia, eccezion fatta per la caccia col fucile. Per quest'ultima sappiamo comunque che poteva essere rilasciata licenza soltanto a coloro che fossero muniti di porto d'armi (“permessione di asportar le armi”), che veniva rilasciato esclusivamente dalla polizia generale. Le licenze di caccia invece venivano rilasciate dalle direzioni generali delle foreste di Napoli e Palermo (e dagli intendenti e sottintendenti per le altre province) previo pagamento di un bollo di grana 12 solamente nei territori continentali, mentre nessun bollo era dovuto in Sicilia<sup>51</sup>.

Ogni licenza valeva sino al termine dell'anno civile, a prescindere dal mese in cui era stata rilasciata. La licenza non valeva – ovviamente – per i luoghi riservati alle cacce reali e neppure per cacciare nei fondi chiusi da mura, da siepi o da fossati senza il consenso del padrone.

Anche le armi utilizzabili per la caccia erano attentamente individuate: non potevano essere utilizzati – a norma dell'articolo 167 – né fucili pieghevoli, né fucili con canna di lunghezza inferiore “a tre palmi”. Ogni violazione a questa disposizione era punita con l'ammenda non inferiore a 10 ducati, fatto comunque salvo il procedimento per la violazione di leggi penali.

Nella legge del Regno delle Due Sicilie troviamo diverse disposizioni che

---

<sup>51</sup> Legge 18 ottobre 1819, art.157: “Ogni licenza porterà il bollo di grana dodici pei domini al di qua del Faro”.

prevedevano delle distanze minime obbligatorie fra due cacciatori, al fine di prevenire incidenti e litigi: colui che prende posto per cacciare col fucile deve stare a sessanta passi dal posto occupato da altri; quaranta passi chi caccia con la civetta; il cacciatore col fucile non potrà sparare a meno di cento passi da dove sono posizionate le reti.

In ordine ai mezzi di caccia, le tagliole erano permesse solamente per cacciare lupi ed altri animali di rapina, mentre i “lacciuoli” solamente per i “merli, tordi ed altri uccelletti”. Era vietato prendere le uova delle pernici, delle starne, dei francolini e dei fagiani dai nidi, così come prendere i piccoli delle lepri, dei cervi, dei caprioli e dei daini dai covili.

La caccia ai colombi, sia domestici che torraioli, era sempre vietata, ad eccezione che per gli esemplari che si trovassero nel fondo posseduto.

La caccia senza licenza era punita con l'ammenda non maggiore di 50 ducati, mentre la caccia nei mesi e nei luoghi proibiti era punita con l'ammenda non maggiore di 10 ducati; ad entrambe le sanzioni si aggiungeva la perdita delle armi e degli ordigni. Più in generale, la confisca degli strumenti, degli ordigni e delle armi sequestrate ai contravventori era sempre disposta, come recita l'articolo 190, nel caso di condanna per qualsiasi infrazione alla legge sulla caccia. Gli oggetti in questo modo confiscati erano venduti all'incanto e la metà di quanto introitato dalla vendita era di spettanza di colui che aveva denunciato la contravvenzione.

In definitiva, ci appare come un quadro piuttosto lineare e sintetico questo delineato dalla legge forestale borbonica del 1819, con caratteristiche particolari che lo distinguono da quasi tutte le normative preunitarie fin qui analizzate, innanzitutto perché contenuto in una raccolta normativa ben più ampia e generale – quella sulle foreste. Questa disciplina resterà in vigore, senza sostanziali trasformazioni, nei territori dell'Italia meridionali, fino alla prima legge unica del Regno. La produzione legislativa borbonica successiva in materia di caccia tratterà quasi esclusivamente delle riserve reali di caccia<sup>52</sup>, sulle quali però non riteniamo opportuno dilungarci in

---

52 Disposizione sovrana 20 aprile 1822; decreto 6 maggio 1823; decreto 12 giugno 1825; legge 3

questa sede.

Le uniche novità degne di nota risultano quelle apportate dal decreto 26 novembre 1821, il quale riuniva l'amministrazione delle foreste con quella di acque e strade, a cui conseguiva lo spostamento della competenza al rilascio delle licenze di caccia in capo ai ricevitori generali e distrettuali di acque e strade, e quelle apportate con il rescritto del 29 gennaio 1831, che poneva a carico dei comuni il pagamento dei premi in favore degli uccisori di lupi nelle riserve reali, fino ad allora gravante sul fisco.

## CAPITOLO SECONDO

---

# IL SECONDO OTTOCENTO: TRA I PROGETTI DI LEGGE UNITARIA E LA SOPRAVVIVENZA DELLE NORMATIVE DI CARATTERE LOCALE

“Pareva che un fato avverso perseguitasse tentativi e studi, che non fosse possibile in questa *alma mater* condurre a fine una legislazione nazionale”.

(Lando LANDUCCI, *Discorso alla Camera*, 1904)

SOMMARIO: 1. Il “caos normativo” e le spinte verso una legislazione unitaria. - 2. I primi progetti parlamentari di legge unica: il progetto Pepoli (1862) ed il progetto Sanguinetti e Salvagnoli (1867). - 3. Il progetto Majorana-Calatabiano (1879). - 4. Il progetto Miceli (1880). - 5. Il progetto Berti (1884). - 6. Il progetto Compans e Lacava (1893). - 7. Le iniziative popolari di progetti di legge. - 8. Ulteriori progetti di legge parlamentari. - 9. Le convenzioni internazionali per la protezione degli uccelli. - 10. Le questioni fondamentali viste con gli occhi di un giurista dell'epoca: l'avvocato Amilcare Martinelli e il suo pensiero.

### 1. IL “CAOS NORMATIVO”<sup>1</sup> E LE SPINTE VERSO UNA LEGISLAZIONE UNITARIA

“In Italia, mentre in altri paesi europei i problemi venatori avevano trovato, fin dal diciottesimo secolo un relativa organicità, per un lungo periodo ancor dopo

---

<sup>1</sup> Espressione utilizzata come titolo – assai pittoresca ma al contempo efficace per rappresentare con estrema sintesi la situazione dell'epoca - del capitolo introduttivo alla problematica in oggetto, in G. MAZZONI, *La caccia diffamata. Politica e legislazione venatoria*, Firenze 1978, pp.33-39. Mazzoni, avvocato fiorentino e Deputato della Repubblica che, un secolo più tardi, – nella IV legislatura repubblicana (1963-1968) –, fu promotore di una proposta di riforma della legislazione venatoria, allora ancora ferma al Testo Unico del 1939, che sfociò nella L. 799/1967, la quale aprì la strada alla riforma organica della materia attuata nel 1977, così commentava le vicende che, nei primi decenni di unità nazionale, videro come protagoniste le numerose proposte di una legislazione sulla caccia unica ed uniforme per tutto il territorio del neonato Regno d'Italia.

la raggiunta unità nazionale, restarono caratterizzati da norme e regolamenti improvvisati e frammentati disposti dai preesistenti staterelli regi e granducali”<sup>2</sup>. Siamo nella seconda metà del secolo XIX e questa frammentazione normativa si protrarrà nel Regno d'Italia fino all'avvento del fascismo: sessant'anni durerà il lungo travaglio da cui vedrà la luce la prima legislazione unica italiana che raccoglierà ordinatamente, in un solo testo, le principali disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria, da applicarsi a tutto il territorio nazionale.

In generale, la problematica dell'unificazione legislativa del neonato Stato – che si pose ancor prima del raggiungimento dell'unità politica – poteva passare attraverso due vie<sup>3</sup>: l'estensione della normativa piemontese a tutto il territorio, oppure la formulazione di leggi nuove; rimaneva la possibilità, inoltre, di conservare le leggi preunitarie. Mentre per la formulazione dei codici la necessità inderogabile di predisporre un ordinamento quanto più possibile coeso – al fine di frenare le pressioni verso una possibile e paventata disgregazione di uno Stato fragile che muoveva appena i primi difficili passi – fece in modo che si giungesse, già nel 1865, all'approvazione dei primi quattro codici<sup>4</sup> dell'Italia unita, in materia di caccia le spinte localistiche e campanilistiche ebbero la meglio sull'interesse unitario, buttando al macero ben tredici progetti parlamentari<sup>5</sup> – oltre a numerosi disegni di associazioni e privati – di regolamentazione della caccia nell'arco di mezzo secolo, col risultato che si continuò ad applicare il diritto preunitario nelle diverse porzioni in cui il Paese era anteriormente diviso.

Si badi bene che quella dell'attività venatoria, all'epoca, era una materia d'importanza cruciale, molto più significativa di quanto lo sia oggi. In questo senso dobbiamo sottolineare i legami che collegavano l'*ars venandi* con il mondo produttivo, in primo luogo con il settore agricolo, pilastro portante dell'economia

---

2 *ibidem*, pag. 33.

3 Così A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa, dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, p. 522.

4 Codice civile, Codice di procedura civile, Codice di procedura penale, Codice di commercio.

5 Vedi “Appendice n.1 – Cronologia essenziale delle vicende parlamentari dei progetti di legge unica, dall'Unità alla Legge n.1420 del 1923”.

dell'epoca e, secondariamente, con le produzioni delle industrie fornitrici ai cacciatori degli strumenti con cui si esercitava la caccia<sup>6</sup>: armi, munizioni, polveri da sparo. Di più: le scienze, particolarmente l'ornitologia, muovevano passi da gigante in direzione delle prime affermazioni di una coscienza ecologista sempre più attenta, complici le prime ripercussioni sull'ambiente dell'avvento industriale, alle tematiche della razionale gestione delle risorse naturali e della salvaguardia delle specie animali. Inoltre il concetto stesso di “caccia” vive in questi anni una trasformazione storica e profonda: vive il passaggio da una concezione di “attività aristocratica” – che stava tramontando per sempre di pari passo col declino della classe nobiliare – a quella di “sport popolare”<sup>7</sup> in corso di formazione proprio nel secondo Ottocento, come ci dimostrano i fenomeni associativi posti in essere dai suoi praticanti e la diffusione delle società cinegetiche<sup>8</sup>.

Iniziando si è citato il Mazzoni<sup>9</sup> poiché fu uno dei pochi<sup>10</sup> che – seppur sfuggevolmente ed all'interno di un'opera di ben più ampio respiro e con differente finalità, che sa più di proposta politica che di ricostruzione storica – ha trattato sommariamente la materia che noi ci accingiamo ad analizzare compiutamente attraverso le numerose fonti dirette dell'epoca: disegni di legge, proposte, discussioni parlamentari, atti e deliberazioni dei consigli provinciali, per citare quelle che propriamente, dall'interno dei palazzi della vita politica, hanno trattato della revisione completa e sistematica nella direzione di un'uniformazione della normativa

---

6 Su questa linea A. MARTINELLI, *La legislazione italiana sulla caccia*, Torino 1890.

7 Un'attenta analisi della genesi della concezione della caccia come attività sportiva si trova in Z. CIUFFOLETTI, *Storia dell'Associazione Venatorio in Italia*, Bologna 1997, capitolo I, *Alle origini dell'associazionismo venatorio in Italia*, paragrafo secondo, *La caccia come sport e il contesto normativo del nuovo Stato unitario*.

8 La cinegetica è quella particolare e diffusissima forma di caccia che l'uomo pratica con l'ausilio del cane.

9 Vedi *supra*, nota n.1.

10 Oltre Mazzoni, gli unici autori che hanno tentato uno studio delle proposte per una legge unitaria, sono il Liberti, con due articoli su *Rivista on line di storia e informazione*, con *Storia dei primi tentativi di legge unitaria sulla caccia*, apparso in tre puntate nell'anno 2007, nei numeri 23, 24, 25, e *La convenzione europea per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura*, anno 2007, n.23 ed il Gilardini, autore di una tesi di laurea, successivamente pubblicata, G. GILARDINI, *Diritto di caccia: sua natura giuridica, libertà e restrizioni, principi direttivi per una nuova legge*, Torino, 1913.

sulla caccia.

D'importanza ancor più fondamentale appare a chi scrive – poiché un valido studio storico non può certo prescindere da un'analisi approfondita del “diritto nella società” e della “società nel diritto”<sup>11</sup> - per comprendere le ragioni delle continue richieste di una legge unica, hanno le fonti che ci giungono dalle formazioni e dagli attori sociali che hanno prestato il loro impegno, incessante, lungo tutto il periodo di “caos normativo”, per la ricerca di soluzioni legislative a questa situazione stagnante che portava con sé, prima di tutto, un'inaccettabile disparità di trattamento, di regione in regione<sup>12</sup>, fra cacciatori e cacciatori, agricoltori e agricoltori, ornitologi e ornitologi.

Identifichiamo dunque, come formazioni e attori sociali che si interessarono e si attivarono concretamente in favore di una generica – anzi, sarebbe meglio dire molte proposte specifiche, differenti, a volte inconciliabili – legislazione unica, i cacciatori con le loro associazioni, gli agricoltori, gli ornitologi. Sono queste tre categorie di soggetti che apportarono contributi diversi e richiesero regolamentazioni diverse, ciascuna nella direzione prioritaria, quand'anche non esclusiva, della soddisfazione dell'interesse proprio corrispondente al relativo *status*<sup>13</sup>.

Alle associazioni di cacciatori, numerose in tutto il Paese, si devono i manifesti programmatici, le proposte, le controproposte, le dichiarazioni di opposizione, di preghiera, di ringraziamento, - che non stiamo qui ad annoverare ma che citeremo oltre, via via che troveremo sulla nostra strada questo o quell'altro disegno di legge a cui si riferiscono – redatte (e spesso, per nostra fortuna, pubblicate) dai loro rappresentanti, il più delle volte avvocati, e lette nelle loro

11 Nel significato sociologico-giuridico delle due espressioni, che dobbiamo a Max Weber (cfr. R. TREVES, *Sociologia del diritto*, Torino 2002, p. 142). Inoltre, per il contributo che la sociologia può apportare al lavoro dello storico del diritto, si veda V. FERRARI, *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, Bari 2009, p. 26.

12 Qui intendiamo “regione” in un'accezione non tecnica – peraltro sconosciuta al nostro ordinamento sino all'avvento della Costituzione repubblicana – bensì geografica. “Le regioni storiche non ebbero alcun riconoscimento istituzionale”, rammenta il Padoa Schioppa illustrando l'organizzazione dell'Italia nei suoi primi anni unitari, A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto* cit., p. 523.

13 Anche questo termine è da leggere nell'accezione propria della sociologia del diritto.

riunioni ed assemblee, talune anche inviate all'attenzione di deputati, senatori o ministri del Regno, formulate di volta in volta con la finalità espressa di appoggiare od avversare una qualche proposta di legge unica, fra le tante che nel periodo storico in esame varcarono la soglia di almeno uno dei due rami del Parlamento<sup>14</sup>, oppure di richiederne modificazioni o, nei casi migliori, addirittura proporre veri e propri progetti di legge.

Quella dell'associazionismo venatorio – fenomeno di tale ampia portata che meriterebbe una trattazione a sé, nato e prosperato nella Penisola proprio nel corso dell'Ottocento<sup>15</sup>, e che sarà successivamente compresso (*rectius*: soppresso) dalla novella fascista del 1939, che sancì l'obbligatorietà d'iscrizione per tutti i cacciatori all'unica associazione riconosciuta, la Federazione Italiana della Caccia<sup>16</sup>, equiparata ad una vera e propria corporazione - è una chiave di lettura privilegiata per la comprensione della tematica in esame: dalle infinite diatribe fra le associazioni si può capire facilmente, innanzitutto, perché ci siano voluti sessant'anni per uniformare l'Italia sotto un'unica legge in materia di esercizio dell'attività venatoria: la composizione di interessi confliggenti non è mai attività semplice ed immediata per il legislatore – vale giusto la pena ricordarlo.

Queste associazioni, sparse per tutto il Regno<sup>17</sup>, per la loro naturale funzione

---

14 I progetti legislativi di legge unica sulla caccia presentati in parlamento furono ben tredici. Così G.L. CORRADI – M. SIMONTI, *La caccia in Italia nell'Ottocento*, Firenze, 1995, p. 48. I testi integrali dei più significativi di questi disegni di legge sono riportati in A. MARTINELLI, *La legislazione italiana* cit. ed in R. LAVORATTI, *Caccia, uccelli, agricoltura, colombi viaggiatori*, Pesca 1900. Si rinvia ancora all'appendice n.1.

15 Sull'associazionismo venatorio nell'Italia dell'Ottocento si rimanda all'opera del Ciuffoletti – professore ordinario di Storia del Risorgimento nell'Università di Firenze, Accademico corrispondente dei Georgofili e membro del comitato direttivo della *Rivista di storia dell'Agricoltura*, Z. CIUFFOLETTI, *Storia dell'associazionismo* cit.

16 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, Titolo VI - “Federazione Italiana della Caccia”, artt. 86-89. L'articolo 86, nei primi due commi, dispone: “E' costituita in Roma la Federazione Italiana della Caccia con personalità giuridica propria. Essa si compone dei propri organi locali, e fa parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. I cittadini che abbiano ottenuto la licenza di caccia o di uccellazione e i concessionari di bandite e riserve fanno parte di detta federazione per la durata della rispettiva licenza e concessione”. Si è sottolineato “fanno parte”, poiché si apparteneva all'associazione di diritto: non si poteva essere cacciatore senza essere associato e non si potevano istituire altre associazioni.

17 Il Lavoratti ne elenca, ai primi del Novecento, sessantotto, fra società o leghe di cacciatori e

di portatrici delle istanze dei propri affigliati – istanze, da sottolineare, figlie delle esigenze peculiari e proprie dei diversi territori che conformano il nostro Paese e delle diverse latitudini che lo percorrono – si trovarono al contempo sempre unite e sempre divise fra di loro<sup>18</sup>: sempre unite nel richiedere una normazione unitaria – ma anche qui con diverse sfumature, chi più e chi meno attento a lasciare comunque una certa autonomia agli apparati territoriali (in specie, nell'allora organizzazione degli apparati periferici dello Stato, rileva il ruolo delle provincie<sup>19</sup>) -, sempre divise sulle questioni puntuali che la normativa avrebbe dovuto contenere. Ciò perché la conformazione particolare della penisola ed i suoi diversi climi, le tradizioni delle modalità di caccia assai variabili, tramandate dagli albori dei tempi, già negli stati preunitari ottennero discipline molto divergenti fra loro, in materia di divieti e concessioni di mezzi per l'esercizio della caccia, di periodi dell'anno in cui era lecito praticarla, di specie animali che potevano o non potevano esserne oggetto: queste differenti regolamentazioni furono, a loro volta, figlie di dettami normativi risalenti o spesso, addirittura, semplicemente consolidazioni di consuetudini invalse e praticate da tempi immemori, e di ciò abbiamo cercato di dar ragione nel capitolo precedente. Su questi temi la “resistenza corporativa e localistica dei cacciatori, che ritenevano intoccabili le loro tradizionali forme di caccia”<sup>20</sup> si impose come un ostacolo insormontabile contro cui cozzò continuamente qualunque proposta di legge unica: come ricordò l'avvocato Ferdinando Bianchi, quando nel 1893 – mentre analizzava il disegno di legge Compans e quello del Ministro Lacava – cercò di spiegare il vuoto normativo in materia che continuava a persistere nonostante i numerosi progetti passati infruttuosamente al vaglio del parlamento, “un disegno di legge che tocca a tanti e sì svariati interessi, avrebbe bisogno, per giungere in porto,

---

associazioni cinegetiche, di natura locale, attive in Italia. R. LAVORATTI Raffaello, *Caccia, uccelli* cit., pp. 201-202.

18 Di questo avviso, tra gli altri, F. BIANCHI, *I nuovi progetti di legge sullo esercizio della caccia*, Genova, 1983, p.6.

19 “Alle provincie venne riconosciuto un grado limitato di competenze, gestite da una deputazione provinciale che era comunque presieduta e controllata dal prefetto”, A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto* cit., p. 523.

20 G. MAZZONI, *La caccia diffamata* cit., p. 35.

di una grande concordia di idee e di aspirazioni da parte di coloro che dovrebbero esserne governati; e la concordia, si sa, non è la virtù più comune nel genere umano, e nemmeno fra i fratelli in S. Uberto<sup>21</sup>”. Continua poi analizzando la casistica delle contrapposizioni: “I cacciatori retiarii lottano coi cacciatori moschettieri, per conseguire gli uni rispetto agli altri maggior favore nella nuova legge; lottano i cacciatori riservisti e gli antiriservisti, per far prevalere il diritto crudo di domino o invece quello di libera caccia; lottano i cacciatori unionisti contro i separatisti, per decidere se all'apertura e alla chiusura della caccia debba prefiggersi in legge un termine uniforme per tutto il regno, o meglio convenga un termine speciale a ciascuna regione, determinabile dalle autorità locali o anche da una Commissione governativa permanente; i cacciatori delle regioni litoranee lottano con quelli delle regioni interne, sulla questione della caccia primaverile alle quaglie, che i primi amano di fucilare appena arrivano dall'Africa, mentre i secondi vorrebbero vederle proseguire il loro viaggio terrestre; e lottano i cacciatori democratici, che vogliono mantenere la licenza a 12 lire, cogli aristocratici che la vogliono elevare a 24 o a 30 od anche a 50”<sup>22</sup>.

Non si potrebbe altresì comprendere quest'importanza fondamentale di addivenire ad una codificazione unitaria senza calarsi nella peculiare realtà economico-sociale dell'epoca: ancora per tutta la seconda parte del secolo XIX l'agricoltura assumeva un'importanza strategica nel Paese, sia come attività produttiva, sia come fonte di autosostentamento. Di qui prendono le mosse le istanze degli agricoltori – più o meno consapevoli dell'importanza dei collaboratori alati<sup>23</sup> – per la salvaguardia dei c.d. “uccelli utili all'agricoltura”<sup>24</sup> che l'esercizio della

21 S. Uberto è il protettore dei cacciatori.

22 F. BIANCHI, *I nuovi progetti* cit., pp. 6-7.

23 Nel settembre 1868, presso il 3° congresso dei naturalisti italiani, svoltosi a Vicenza, Oddo Arrigoni degli Oddi teneva un discorso in cui tracciava le linee guida che avrebbe, secondo lui, dovuto avere una legislazione unica, ed in un passaggio di questo sottolineava la necessità culturale di far apprendere agli agricoltori l'importanza di alcuni uccelli per la buona riuscita del raccolto: “si divulgino operette che istruiscano gli agricoltori dei vantaggi che recano i volatili”, in *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, volume XI, anno 1868, Milano, 1868, p.549.

24 Espressione in gran voga, complice l'impegno degli ornitologi che portavano il carattere di “utilità all'agricoltura” come motivazione e supporto per la loro lotta finalizzata ad ottenere un

caccia, o meglio dell'uccellazione<sup>25</sup> – guidata da normative anacronistiche e comunque inadeguate ai tempi e non uniformi nell'intera Nazione, che risultavano differenti non solo fra i territori dei precedenti stati e ducati, ma addirittura all'interno delle realtà locali stesse<sup>26</sup> - portava alla decimazione di questi validi ed irrinunciabili ausiliari del coltivatore.

Dal canto suo, su questo tema, il mondo scientifico, in questo contesto rappresentato in particolar modo dagli ornitologi, per tutto il corso del secondo Ottocento, con un'intensità man mano crescente – di pari passo con lo sviluppo di questa scienza, delle sue tecniche di ricerca, di osservazione e di verifica empirica delle sue teorie portanti – fece sempre più sentire la propria voce, per mezzo delle sue eminenti personalità<sup>27</sup> - a ragion del vero non sempre concordi nei contenuti<sup>28</sup> che avrebbe dovuto avere, ma comunque sempre fermissimi sull'opportunità di dotarsi rapidamente di una legge che regolamentasse la caccia in modo uniforme

---

regime giuridico che tenesse in particolare riguardo numerose specie di piccoli uccelli insettivori che venivano letteralmente sterminati con le reti. Utilità all'agricoltura è dimostrata col fatto che questi uccelli, nutrendosi di insetti, liberavano le coltivazioni da cavallette e altri simili danneggiatori dei raccolti. Un elenco di uccelli utili all'agricoltura è contenuto nella *Convenzione Internazionale di Parigi del 19 marzo 1902: Convenzione europea per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura*. Vedi *infra*, paragrafo 9.

25 La differenza fondamentale fra caccia e uccellazione, fra *venatio* e *aucupium*, entrambe *species* appartenenti – assieme alla falconeria – al *genus* “caccia in senso generico” - apprensione di animali -, sta nel fatto che con uccellazione s'intende la cattura di avifauna col mezzo delle reti. Questa tripartizione, fortunata e tuttora valida, si trova già nel periodo che stiamo esaminando in A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p. 1.

26 G. MAZZONI, *La caccia diffamata* cit., p.33.

27 Si consideri il già citato intervento di Oddo Arrigoni degli Oddi al congresso di Vicenza del 1868 (vedi *supra*, nota n. 23). Rileva inoltre il ruolo di Ettore Arrigoni degli Oddi, figlio di Oddo dal quale ereditò la passione per l'ornitologia, ch'è considerato a buona ragione il maggior ornitologo italiano del Novecento. A lui si devono *Atlante ornitologico. Uccelli europei con notizie d'indole generale e particolare*, Milano, 1902; *Manuale di Ornitologia italiana. Elenco descrittivo degli uccelli stazionari o di passaggio finora osservati in Italia*, Milano, 1904; *Ornitologia italiana*, Milano, 1929. Testi ritenuti fondamentali per la scienza *de qua* e su cui si basarono tutti gli studi successivi lungo il corso del secolo XX. Per quanto ci riguarda, affrontò la tematica della legislazione venatoria a seguito dell'emanazione della legge del 1923, con l'opera *Testo esplicativo e illustrativo delle disposizioni vigenti in materia venatoria*, Padova, 1926.

28 Vedi P. CALDERINI, *La legge sulla caccia e l'opuscolo del sig. prof. Cav. Rodani. Osservazioni critiche*, Varallo, 1869. Nella prefazione dell'opera il Calderini presenta le sue pagine come una forte critica ai colleghi naturalisti Rodani, Passerini e Lessona, che avevano posizioni opposte alle sue in merito al progetto di legge che albergava in quegli anni nelle aule parlamentari, il c.d. Sanguinetti e Salvagnoli.

nell'intero Regno – al fine di ottenere delle disposizioni legislative volte non soltanto a proteggere quelle specie di avifauna che agli occhi di questi studiosi apparivano maggiormente minacciate dall'esercizio indiscriminato dell'uccellazione, ma pure, ed energicamente, per un proprio interesse egoistico, affinché venissero accordate agli ornitologi stessi licenze per la cattura di uccelli e per l'apprensione delle loro uova – ovviamente per ragioni di studio –, e questo anche nei periodi in cui la caccia – spesso appunto per espresse richieste formulate dagli ornitologi stessi – sarebbe dovuta essere opportunamente preclusa ai cacciatori.

Per farsi un'idea in che cosa consistesse questo “caos normativo”, non c'è miglior modo che dare direttamente voce agli atti parlamentari da cui, ancora nella legislatura XXVI del Regno d'Italia (1921-1924), si evince un quadro estremamente frastagliato in materia di legislazioni venatorie vigenti: “Nel Piemonte hanno vita le Regie Patenti 29 dicembre 1836, 16 luglio 1844; 1° luglio 1845 e la legge 26 giugno 1853; le stesse disposizioni vigono in Sardegna, per virtù della legge 5 luglio 1854. Nelle provincie lombarde (dove si credono da molti in vigore le leggi del Regno d'Italia), per effetto del decreto 29 luglio 1859 del Governatore Vigliani, trovansi imperanti le stesse leggi Piemontesi. Nelle provincie venete, invece, è ancora in vita la legislazione delle provincie lombarde, anteriore al 1859, e cioè, parzialmente o completamente, regolano la caccia la legge 13 febbraio 1804 e i decreti 7 luglio 1804, 21 settembre 1805 e 1° marzo 1811. In provincia di Mantova si applica in parte la legislazione attuale delle provincie lombarde e in parte quella delle provincie venete. Nelle provincie di Parma e Piacenza e, si noti, nel circondario di Pontremoli (Massa Carrara), si hanno le risoluzioni sovrane del 1° settembre 1824 e del 23 aprile 1828, del 18 giugno 1828 e del 23 aprile 1835, nonché il decreto del 30 ottobre 1859 del dittatore Farini. Nelle provincie di Modena e Reggio Emilia e nei circondari di Massa e di Castelnuovo Garfagnana, si ha il Regolamento 6 febbraio 1815 e la Notificazione 24 novembre 1814. Nelle provincie dei Roma, Perugia, Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, vigono le notificazioni Galeffi 10 luglio 1826 e Giustiniani 14 agosto 1839. Nelle Marche le leggi piemontesi; in Toscana il decreto 3 luglio

1856; negli Abruzzi, infine, nella Campania, Puglie, Calabria, Basilicata e Sicilia l'esercizio della caccia è regolato dalla legge napoletana sulle foreste 18 ottobre 1819.”<sup>29</sup> Sulla stessa lunghezza d'onda, siamo nel 1900, troviamo il Lavoratti<sup>30</sup>: “Il titolo conferitomi e la carica che copro, mi portarono a dovere studiare le Leggi e le disposizioni che in numero di 20, varie tra loro e differenti, disciplinano attualmente la caccia in Italia”<sup>31</sup>. Questo è il mosaico normativo che si tenterà invano, per sessant'anni, di ricomporre, sino ad approdare alla legge n. 1420 del 24 giugno 1923 – la prima, tanto agognata, legge unitaria –, in cui questa miriade di disposizioni particolari – anacronistiche ed inadeguate – resteranno diritto vigente nei diversi territori del Regno d'Italia.

Anche se, nonostante i reiterati tentativi, non si riuscì mai ad approvare una legge organica sulla caccia, che raccogliesse in un corpo di regole unitario tutta la disciplina, qualche novella per materia *de qua*, disseminata qua e là in diverse leggi e codificazioni, il Regno riuscì ad imporla. Innanzitutto con la stesura del primo codice civile italiano del 1865<sup>32</sup>, agli articoli 711 e 712. Il primo recita “Le cose che non sono ma possono venire in proprietà di alcuno, si acquistano coll'occupazione. Tali sono gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca...”: siamo nel libro terzo “Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose”, nel titolo I “Dell'occupazione”. La caccia e la pesca, quindi, erano considerate un modo di acquisto della proprietà della fauna selvatica che, alla stregua del disposto dell'articolo 711, veniva giuridicamente considerata come *res nullius*. La seconda disposizione di cui stiamo parlando, l'articolo 712, comma 1, “L'esercizio della caccia e della pesca è regolato da leggi particolari”, altro non è che una norma di rinvio alle diverse normative in vigore nelle diverse regioni del Paese. Di ben maggiore importanza è la disposizione del comma 2: “Non è tuttavia lecito di

29 Atti Parlamentari del Senato del Regno, Legislatura XXVI, documenti n.304.

30 Raffaello Lavoratti, segretario comunale e presidente della società cacciatori di Pescaia.

31 R. LAVORATTI, *Caccia, uccelli* cit, p. 7.

32 Sulla genesi del primo codice unitario si veda A. PADOA SCHIOPPA Antonio, *Storia del diritto* cit., p. 524 e seguenti.

introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore". Questa è la prima risposta dello Stato italiano alla tutt'oggi dibattutissima questione della liceità dell'esercizio della caccia nei fondi altrui, che va coordinata con l'articolo 442 del codice medesimo, il quale attribuiva a ciascun proprietario la facoltà di chiudere il proprio fondo: il fondo chiuso indicava certamente un divieto espresso del proprietario a che se ne esercitasse al suo interno la caccia. Di qui passiamo al primo codice penale del Regno del 1889, il codice Pisanelli, che agli articoli 427 e 428 punisce rispettivamente colui che entra arbitrariamente nell'altrui fondo cintato e colui che esercita la caccia nel fondo altrui qualora il proprietario ne abbia fatto divieto nei modi stabiliti dalla legge. Lo stesso codice Pisanelli punisce, all'articolo 429, "chiunque, senza necessità, uccide, o altrimenti rende inservibili, animali che appartengono ad altri", ed all'articolo 464 "chiunque, senza licenza dell'Autorità competente e fuori della propria abitazione o delle pertinenze di essa, porta armi, per le quali occorra la licenza". Non a caso, in materia di armi, troviamo la "Legge sulla pubblica sicurezza" approvata lo stesso giorno del Codice penale, il 30 giugno, la quale, assieme al proprio regolamento di esecuzione approvato l'8 settembre, stabilisce i requisiti necessari al conseguimento della licenza di portare armi, le facoltà che essa concede ed i limiti entro i quali opera, oltre che uno stampato *standard* su cui dev'essere rilasciata<sup>33</sup>: un bel passo in avanti, seppur solamente su di un aspetto meramente burocratico, si è così fatto in materia di uniformazione della normativa sulla caccia. A ragion del vero, un obbligo generale di licenza per il porto delle armi era già stato introdotto con la legge di pubblica sicurezza approvata il 23 dicembre 1874, n. 2284 (art.5) ed in altre disposizioni successive sempre in tema di pubblica sicurezza, ma soltanto con la legge contemporanea al codice del 1889 troviamo una disciplina della licenza di porto d'armi veramente compiuta in ogni suo aspetto. Fra le due novelle in tema di pubblica sicurezza – nelle quali si regolavano le licenze in sé – s'inserì – in tema di

---

33 Vedi "Appendice n.2, "Riproduzione fotografica di uno stampato di licenza di porto d'armi dell'anno 1889".

tasse che occorreva pagare per il rilascio delle licenze medesime – l'allegato “F” alla legge 19 luglio 1880, n. 5536, dal titolo “Modificazione alla legge sulle concessioni governative”, col quale abbiamo a disposizione un vero e proprio listino prezzi delle autorizzazioni amministrative di caccia e di porto d'armi: pagando 10 lire si ha licenza “per qualunque arma o per uso di caccia o per difesa personale”, per 55 lire si è licenziati “per spingarde, archibugi od altra arma da getto, a cavalletto o con appoggio”, per 15 lire si poteva praticare la caccia con le reti in forma vagante, e così via venivano fissate le tariffe per le molteplici modalità di *venatio* e *aucupium* diffuse nella Penisola<sup>34</sup>. Queste disposizioni sulle tasse di concessione, secondo autorevole dottrina dell'epoca, corroborata dalla giurisprudenza<sup>35</sup>, avrebbero “necessariamente abrogato leggi speciali sulla caccia per ciò che riguarda le licenze, le relative tasse e comminatorie”<sup>36</sup>.

Un altro aspetto interessantissimo, che tocca in via incidentale la materia *de qua*, lo rinveniamo nelle leggi sulle amministrazioni comunali e provinciali susseguitesi nel periodo in esame, le quali posero in capo ai consigli provinciali la facoltà di determinare il periodo di caccia: così la prima legge del 20 maggio 1865, all'articolo 172, n. 20, ed in seguito la “Legge comunale e provinciale” del 10 febbraio 1889, n. 5921, che disponeva, all'articolo 201 che “Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni: [...] 20) alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative”, in ultimo – con lo stesso identico tenore – la legge comunale e provinciale del 4 maggio 1898, n. 164.

Qui conviene aprire una breve parentesi, in quanto sulla delega ai consigli provinciali della facoltà di determinazione del periodo di esercizio della caccia si

34 La tabella integrale dell'allegato F alla legge 19 luglio 1880, n. 5536, è riportata in R. LAVORATTI, *Caccia, uccelli* cit., p. 23 e in A. MARTINELLI, *La legislazione italiana* cit., p.355.

35 Cass. Roma, 16 maggio 1876, Bianchini (Corte Supr. Rom., 1877, 74); Cass. Roma, 7 luglio 1876, Proletti (Corte Supr. Rom, 1877, 306); Cass. Roma, 19 luglio 1876, Zattoni (Corte Supr. Rom, 1877, 280); Cass. Roma, 19 luglio 1880, Perugini (Corte Supr. Rom, 1880, 371).

36 A. MARTINELLI, *La legislazione italiana* cit., p. 357.

creò un caos immane. In numerosi giudizi di merito fu sollevata la questione interpretativa della norma in oggetto: come conciliare la facoltà attribuita ai consigli provinciali con la locuzione contenuta nello stesso articolo 172 che teneva “ferme le altre disposizioni delle leggi relative”? I consigli provinciali, qualora il periodo di caccia fosse già, nei territori di relativa competenza, determinato da disposizioni legislative ancora in vigore risalenti ai governi degli stati preunitari, potevano derogarvi? Ovviamente la questione ruota tutt'attorno all'ambigua formulazione della norma in oggetto. Una delle pronunce giurisprudenziali più emblematiche – in cui vediamo assai confusi persino i diversi giudici chiamati a risolvere l'antinomia – riguarda tale Bertoli Francesco di Parma, imputato d'aver cacciato in periodo di divieto il giorno 20 luglio 1868. Il consiglio provinciale di Parma, avvalendosi della facoltà di cui all'art.172 della legge comunale e provinciale del 1865, determinava il periodo generale di divieto di caccia per l'anno 1868 dal 1° agosto al 31 dicembre. Però, nei territori parmensi, la risoluzione sovrana del 1° settembre 1824 ancora in vigore dichiarava aperta la caccia da luglio a febbraio! La difesa del Bertoli si fondava sull'asserto che, essendo la caccia lecita *ex* risoluzione sovrana del 1824, il consiglio provinciale di Parma non avrebbe avuto facoltà di derogarvi poiché l'articolo 172 della legge comunale attribuiva la facoltà di determinazione del periodo di caccia “ferme le altre disposizioni delle leggi relative”. Il pretore di Sampancrazio Parmense, giudice di prime cure, rigettava quest'interpretazione della norma poiché considera “evidente il concetto nel citato n.20 [dell'articolo 172, L.20 maggio 1865] di derogare alle leggi preesistenti sulla caccia in quella parte che riguarda alla determinazione del tempo di cacciare”<sup>37</sup> e quindi condanna il Bertoli, ma la vicenda non finisce qui. Il condannato ricorreva in appello dinnanzi al Tribunale correzionale di Parma, che avvalla la sua tesi difensiva con motivazioni completamente opposte a quelle su cui si basava la condanna di primo grado. Questi, sostenendo che il legislatore aveva previsto la facoltà di determinazione dei

---

<sup>37</sup> Pret. Sampancrazio Parmense, 18 agosto 1868, in A. RABENNO, *Questioni attuali di legislazione e giurisprudenza rurale*, Torino, 1871, p.212.

periodi di caccia da parte dei consigli provinciali “soltanto sui termini o non instabiliti, o lasciati all'arbitrio di qualche autorità”, dichiarava che la determinazione del consiglio provinciale di Parma (ed il successivo editto prefettizio di promulgazione della stessa) “mancano d'ogni efficacia giuridica, per cui i cittadini non possono essere costretti ad osservarli”<sup>38</sup> ed assolveva il Bertoli. A questo punto, il Procuratore del Re di Parma ricorre alla Corte di Cassazione di Torino, che cassa la sentenza del Tribunale correzionale di Parma sostenendo che questi “ha falsamente interpretata la legge col ritenere che le parole che in essa si leggono, ferme le altre disposizioni delle leggi relative, importassero che l'attribuzione ivi conferita ai consigli provinciali di determinare il tempo in cui la caccia è permessa fosse ristretta ai casi e a quelle provincie in cui quel tempo già non si trovasse da legge preesistente determinato, e ne ha violato la lettera e lo spirito negando forza obbligatoria alla relativa deliberazione del consiglio provinciale di Parma”<sup>39</sup>. Eppure la stessa Corte di Cassazione appare molto confusa in merito in quanto, pochi anni più tardi, nel 1892, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione *de qua*, dichiara “d'interesse pubblico generale” la norma contenuta nelle regie patenti 16 luglio 1844 del Regno di Sardegna che vietava la caccia coi segugi prima del 15 ottobre, e quindi che “non può derogarvisi colle deliberazioni dei consigli provinciali”<sup>40</sup>.

Questione particolarmente spinosa quindi quella dell'apertura e della chiusura della caccia, che creò tensioni fra i cacciatori delle diverse zone del Paese, e che si tentò di risolvere nei progetti Majorana<sup>41</sup>, Miceli<sup>42</sup>, Berti<sup>43</sup>, Compans<sup>44</sup> e Lacava<sup>45</sup> con la determinazione per legge di detti periodi, lasciando ai Consigli provinciali una facoltà di derogarvi solamente *in peius*, nel senso di una riduzione del periodo

38 Trib. correzionale di Parma, 5 dicembre 1868, in A. RABENNO, *Questioni attuali* cit., p.215.

39 Cass. Torino, 14 aprile 1869, in A. RABENNO, *Questioni attuali* cit., p.219.

40 Cass. Roma, 19 gennaio 1892, in R. LAVORATTI, *Caccia, uccelli* cit., p.123.

41 Progetto Majorana del 1879, articolo n. 6.

42 Progetto Miceli del 1880 e 1882, articolo n. 6.

43 Progetto Berti del 1884, articolo n.6.

44 Progetto Compans del 1893, articolo n. 5.

45 Progetto Lacava del 1893, articolo n. 6.

d'esercizio stabilito dallo Stato, potendovi questi posticiparne l'apertura e/o anticiparne la chiusura, ma non più viceversa.

In ambito più propriamente regolamentare che legislativo, dobbiamo citare due circolari del 1862, diramate dal Ministero delle Finanze, datate 28 giugno e 4 luglio, “volte ad avocare i proventi del rilascio delle licenze di porto d'armi e di caccia agli uffici governativi di di registro e di bollo e ad unificare la validità della licenza di porto d'armi per la durata di un anno dalla data di concessione”<sup>46</sup>.

Giunti al termine di questa carrellata introduttiva al contesto storico, ai soggetti ed agli interessi in gioco - nonché alle problematiche maggiori ed alle disposizioni che trattarono della caccia pur all'interno di leggi generali - che servirà al lettore per avere un'idea di massima del quadro socio-culturale all'interno del quale ci troviamo, non resta altro che analizzare, nei paragrafi seguenti, i singoli progetti che per una ragione o per l'altra non sono mai diventati legge del Regno e gli specifici problemi che hanno affrontato e cercato di risolvere, fra i più importanti: i rapporti fra diritto di caccia e *ius prohibendi* del proprietario del fondo, lo statuto giuridico della fauna selvatica, la classificazione normativa e quella scientifica di animali “nocivi”, le modalità di caccia consentite, quelle vietate e le modalità di esercizio, la possibilità di vendere la selvaggina abbattuta, i periodi dell'attività venatoria, le sanzioni.

## **2. I PRIMI PROGETTI PARLAMENTARI DI LEGGE UNICA: IL PROGETTO PEPOLI (1862) ED IL PROGETTO SANGUINETTI E SALVAGNOLI (1867)**

La necessità di mettere ordine fra le leggi in materia di caccia era avvertita

---

<sup>46</sup> G.L. CORRADI – M. SIMONTI, *La caccia in Italia* cit, p.48. Il testo integrale della circolare del 4 luglio, intitolata “Permessi di caccia e porto d'armi” ed indirizzata “agli impiegati dell'amministrazione del Demanio e delle tasse”, è riportato in *Rivista amministrativa del Regno – Giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli istituti di beneficenza*, anno XII, Torino, 1862.

ancor prima dell'unificazione, nel decennio immediatamente precedente. Già nel Regno di Sardegna, il cui ordinamento giuridico farà da padre a quello del Regno d'Italia – nel quale rigetterà una miriade di norme, oltre che lo stesso modello organizzativo dello Stato – fu presentato alla Camera Subalpina, in data 21 aprile 1853, un ambizioso progetto di legge sulla caccia volto a sintetizzare le varie disposizioni affastellate nel tempo.

Il 30 maggio dello stesso anno, la Commissione incaricata dello studio di questo progetto presentava la sua relazione all'aula, dove però insorsero gravi dispute “intorno al modo di regolare i rapporti fra l'esercizio del diritto di caccia ed il diritto di proprietà”<sup>47</sup>, così che l'intero progetto colò a picco. L'aula approvò solamente, nella seduta del 26 giugno, delle scarse disposizioni in ordine al rilascio delle licenze di caccia ed alle relative tasse di concessione<sup>48</sup>.

Il primo progetto di legge unica sulla caccia presentato nelle aule delle assemblee legislative del neonato Regno d'Italia fu quello a firma del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del primo governo Rattazzi – in carica dal 3 marzo all'8 dicembre 1862 – Gioacchino Pepoli<sup>49</sup>.

Questi presentò al Senato del Regno, nella sessione del 18 novembre 1862, una proposta di legge composta di 44 articoli. Come possiamo apprendere dalla relazione con cui lo stesso Ministro presentò il progetto all'aula del Senato, il disegno di legge mirava a soddisfare “il bisogno universalmente sentito di unificazione delle leggi nelle diverse provincie dello Stato”; inoltre, si sottolineava subito l'importanza della regolamentazione della caccia “sia pei suoi rapporti con le altre materie di assai delicata natura, qual'è il diritto di proprietà, e quella della sicurezza pubblica, sia perché tocca ad un argomento per cui avvi generalmente nel cuor dell'uomo, e massime nella gioventù, una tendenza sovente spinta al grado di

---

47 A. MARTINELLI, *La legislazione cit.*, p.130.

48 Della Legge 26 giugno 1853 abbiamo parlato più ampiamente *supra*, capitolo I, paragrafo n.2.

49 Gioacchino Pepoli (Bologna, 10 ottobre 1825 – Bologna, 26 marzo 1881), ricoprì inoltre le cariche di Sindaco di Bologna (dal 1866 al 1868) e di Senatore del Regno (dal marzo 1868).

passione”<sup>50</sup>.

Venendo al contenuto del progetto, questo era diviso in due capi - “delle condizioni da osservarsi nell'esercizio della caccia e delle pene pei contravventori” e “regole generali per l'applicazione delle pene e per l'accertamento delle contravvenzioni” -, in cui il primo stabiliva le norme sostanziali, mentre il secondo quelle procedurali.

Nei luoghi privati attigui alle case di abitazione, opportunamente chiusi con muri di cinta, l'esercizio della caccia era assolutamente libero per i possessori: la legge voleva escludere la privata proprietà opportunamente cintata dal proprio campo d'applicazione.

Per qualunque altra caccia era previsto il rilascio di apposita permissione, previo pagamento della relativa tassa che andava per due terzi a profitto dello Stato e per il rimanente terzo all'erario del Comune di residenza del richiedente. Le permissioni di caccia erano rilasciate dal Prefetto del Circondario, sulla base di un certificato di buona condotta morale rilasciato dal Sindaco del luogo di residenza del richiedente. Il permesso di caccia col fucile era comprensivo della licenza di porto d'armi.

La pena pecuniaria prevista per chi avesse cacciato senza licenza era del quadruplo della tassa che avrebbe dovuto pagare.

Le licenze di caccia erano valide per un anno a decorrere dalla data di rilascio in tutto il territorio dello Stato, fermi comunque i limiti derivanti dai periodi di divieto stabiliti dai prefetti delle provincie.

Le licenze di caccia non potevano essere accordate né agli interdetti (salvo gli interdetti per causa di prodigalità) né ai minori di sedici anni. Ai maggiori di sedici anni non ancora maggiorenni le licenze potevano essere rilasciate con il consenso del padre (o di chi comunque avesse sul minore la *patria potestas*).

Per venire a questioni più sostanziali, l'articolo 7 del progetto di legge Pepoli

---

<sup>50</sup> Atti parlamentari del Senato del Regno, legislatura VIII, sessione 1861, atti n. 210, Relazione al disegno di legge del Conte Gioacchino Pepoli, Ministro d'Agricoltura. Vedi “Appendice n.3 – Riproduzione fotografica del frontespizio della relazione contenuta negli atti parlamentari”.

parlava del rapporto fra diritto di caccia e diritto di proprietà, codificando così il c.d. *ius prohibendi*: “Non è lecito d'introdursi nei fondi altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore; lo stesso è dei laghi e degli stagni di altrui proprietà”<sup>51</sup>. Questo diritto di proibire la caccia nelle proprie terre doveva essere reso manifesto “o coll'apposizione di segnali sufficientemente visibili attorno al fondo in cui si vuole vietare la caccia, ovvero con fosso, steccaia, chiudende od altro riparo continuo e tale che ne appaia l'intenzione del possessore di voler impedire l'accesso nel suo fondo”<sup>52</sup>. Il *ius prohibendi* era sempre presunto su terreni seminati o con raccolti pendenti, nonché quando, per la tipologia di caccia praticata, vi fosse bisogno di preparazione del sito mediante opere sul terreno o sulle piante.

Per quanto concerne i periodi di caccia e le speculari epoche di divieto il progetto Pepoli adottava una soluzione all'insegna del decentramento. Infatti l'articolo 12 delegava il potere di determinazione del periodo di caccia ai prefetti delle provincie previo parere dei rispettivi consigli provinciali. I prefetti esercitavano tale prerogativa mediante decreto che doveva essere pubblicato in tutti i comuni almeno dieci giorni prima dell'apertura o della chiusura della caccia.

I prefetti si vedevano inoltre riconosciuto il potere di accordare “speciali permissioni”. Difatti l'articolo 14 del progetto Pepoli prevedeva che i prefetti “avranno la facoltà di determinare, in seguito al voto del consiglio provinciale, con appositi manifesti da pubblicarsi in ciascun comune della provincia, le condizioni sotto l'osservanza delle quali potranno concedersi, alle persone già munite della permissione ordinaria, speciali permissioni valevoli soltanto nella rispettiva provincia per la caccia degli uccelli di semplice passaggio, i quali cioè non nidificano d'ordinario in Italia, da designarsi nelle permissioni stesse”. Per queste permissioni speciali era previsto il pagamento di un'ulteriore tassa di importo equivalente a quella prevista per il rilascio della permissione ordinaria.

Ma le competenze prefettizie non finivano qui. Senza pagamento di tassa

---

51 Progetto Pepoli, riportato integralmente in A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., pp.132 e ss.

52 *ibidem*.

alcuna si poteva richiedere al Prefetto il rilascio di particolare permissione, valevole in qualunque periodo dell'anno, per la “distruzione degli animali che fossero per ravvisarsi nocivi alla società od all'agricoltura”, oppure, per i dipendenti dei musei di storia naturale e delle regie università, si potevano richiedere specifiche speciali permissioni per fini scientifici per la cattura o l'abbattimento di qualunque animale per motivo di studio.

Sempre a proposito degli animali nocivi l'articolo 18 del progetto di legge in esame prevedeva i premi che dovevano essere corrisposti agli abbattitori dal Comune in cui erano uccisi: si andava dalle 15 lire per un maschio di volpe alle 50 lire per una femmina di lupo, passando dal premio di 20 lire per l'uccisione di una volpe femmina e 40 lire per un lupo maschio. Si stabiliva inoltre che lo Stato stanziasse annualmente apposita somma ai Comuni per la copertura dei premi.

Nel tempo di divieto di caccia – stabilito, come visto *supra*, dai consigli provinciali e dai prefetti – era proibita pure la compravendita delle nidiate e delle uova della selvaggina, eccezion fatta per quelle degli animali nocivi.

La vendita della selvaggina era invece proibita da otto giorni dopo la chiusura della caccia fino alla riapertura.

Veniva vietata la caccia di notte, cioè da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba. Diversamente da quanto visto in numerose legislazioni preunitarie, però, la legge (*rectius*: progetto di legge) prevedeva non una presunzione di caccia per chi si trovasse armato in ore notturne, ma viceversa una presunzione di innocenza.

Gli ultimi divieti con cui terminava il “Capo I” erano quelli relativi all'esercizio di caccia tramite avvelenamento, punito con una pena pecuniaria da 51 a 100 lire, ed alla caccia su terreni ricoperti di neve, punito con una pena da 20 a 50 lire.

Passando al secondo capo, che conteneva le disposizioni per la procedura da osservarsi all'atto dell'irrogazione delle sanzioni, innanzitutto si facevano salve le leggi penali generali ed in caso di concorso di reati con queste si aveva cumulo delle pene. Il cumulo era previsto anche per ipotesi di più violazioni alla stessa legge sulla

caccia col limite, però, che la sanzione totale risultante dal cumulo non ecceda il mai la metà del massimo della pena più grave nel caso più sanzioni scaturiscano da un'unica azione ed il doppio del massimo di questa nel caso scaturiscano da azioni differenti commesse nello stesso giorno.

Le sanzioni per violazioni commesse più persone congiuntamente instauravano un regime di responsabilità solidale fra i contravventori.

Disposizioni particolari regolavano la recidiva, definita come l'ipotesi di nuova contravvenzione alla legge sulla caccia commessa entro due anni dalla precedente. In questo caso la pena per la violazione era aumentata dell'importo a cui si era già stati condannati per la violazione precedente, salvo il limite che il totale del cumulo non poteva eccedere di oltre la metà il massimo della pena prevista per l'ultima violazione commessa.

Le pene pecuniarie, in caso d'insolvibilità, si convertivano nel carcere a norma delle leggi di procedura penale.

Tutte le violazioni erano perseguibili d'ufficio, persino quella per la caccia in fondo altrui senza permesso. Gli agenti stendevano processo verbale all'atto dell'accertamento, che doveva essere trasmesso non più tardi del giorno successivo all'autorità giudiziaria, dinnanzi alla quale l'accertatore doveva confermare sotto giuramento quanto redatto nel verbale: in tal caso vi era la piena prova del fatto.

Il prodotto delle contravvenzioni era ripartito a metà fra il Comune in cui fu accertata la violazione e l'agente accertatore.

Per le contravvenzioni alle sole disposizioni della legge sulla caccia – che quindi non concorrevano con una fattispecie penale – era sempre ammessa una sorta di oblazione: il contravventore poteva far cessare il procedimento giudiziario, prima che fosse intercorsa condanna, pagando il minimo edittale previsto per la violazione di cui era accusato.

I reati che venivano accertati congiuntamente ad una violazione in materia di caccia – come ad esempio il porto d'armi senza licenza – si prescrivevano, se non vi fosse stata denuncia o querela o altro atto processuale, nel termine di 30 giorni,

mentre qualora vi fosse stato un qualunque atto processuale, il reato si prescriveva decorso un anno dall'ultimo atto processuale. La pena si prescriveva invece decorsi due anni dalla sentenza di condanna.

Questo quanto contenuto nel progetto Pepoli, primo di una lunga serie ad essere abbandonato.

Il secondo progetto di legge unica sulla caccia fu opera del deputato Sanguinetti e fu letto per la prima volta alla Camera l'11 giugno 1864, ma a causa della chiusura della sessione parlamentare l'*iter* legislativo non ebbe alcun seguito. Sanguinetti provò a ripresentarlo, assieme al deputato Salvagnoli, tre anni più tardi: questa volta, il 27 maggio 1867, venne nominata un'apposita commissione incaricata di passarne al vaglio le disposizioni, la quale, dopo avervi apportato numerose modificazioni, lo restituì alla Camera che, nelle sedute del 1, 3 e 4 giugno dell'anno 1869, lo passò al vaglio e gli diede la propria approvazione, seppur con una scarsa maggioranza. Da qui il testo passò al Senato già il giorno 14 dello stesso mese<sup>53</sup>, dove però gli toccò analoga sorte del precedente, ossia l'abbandono.

Già la relazione con cui fu presentato al Senato dal Ministro di Agricoltura fu “tanto fredda e piena di dubbi da rivelare l'intenzione del Governo di non dargli alcun seguito”<sup>54</sup>. Il Governo affossò il progetto molto probabilmente per non andare a cozzare con gli interessi degli agrari settentrionali, specialmente piemontesi e lombardi, contrariati dalla non chiarissima disciplina, seppur ispirata alle leggi piemontesi e quindi alla tutela dei proprietari, dello *ius prohibendi* contenuta nel progetto (disciplina ancor più sbilanciata a favore dei proprietari terrieri, a ragion del vero, dopo il passaggio del progetto in Commissione ed alla Camera).

Il progetto di legge sulla caccia targato Sanguinetti e Salvagnoli era assai più snello del precedente progetto Pepoli. Composto di soli 21 articoli contenenti disposizioni molto simili a quelle del progetto precedente. L'unico articolo di cui riteniamo dare conto è l'articolo 9 che vietava a chiunque l'esercizio della caccia nel

<sup>53</sup> Atti parlamentari del Senato del Regno, sessione 1867-68, documenti n.202.

<sup>54</sup> G. MAZZONI, *La caccia diffamata* cit., p.44.

fondo altrui senza permesso del possessore. Per il resto il progetto non presentava alcuna novità degna di rilievo<sup>55</sup>.

### 3. IL PROGETTO MAJORANA-CALATABIANO (1879)

Come abbiamo visto, negli anni della destra storica nessuna legge sulla caccia arrivò in porto a causa soprattutto delle pressioni della classe agraria che fecero affossare il progetto Pepoli prima ed il progetto Sanguinetti e Salvagnoli poi. Anzi, le pressioni degli agrari portarono al riconoscimento più pieno del *ius prohibendi*, codificato nell'articolo 712 del codice civile del 1865 che ricalcava la normativa in materia in vigore nel Regno di Sardegna.

Con le elezioni del 1874 e la vittoria conquista del governo del Paese da parte della sinistra le speranze per una legge unica che regolasse in modo più democratico e popolare l'esercizio della caccia si riaccessero<sup>56</sup>.

Il 7 giugno 1879 l'onorevole siciliano Salvatore Majorana-Calatabiano, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del terzo governo di Agostino Depretis – in carica dal 19 dicembre 1878 al 4 luglio 1879 –, presentava al Senato il suo progetto di legge sulla caccia, accompagnato “da estesa ed assai commendevole relazione, l'unica veramente completa”<sup>57</sup>.

L'Ufficio centrale del Senato, composto dai senatori Torelli, Cambrey-Digny, Majorana-Calatabiano e Vitelleschi – quest'ultimo in qualità di relatore – presentava la propria relazione all'aula il 30 gennaio 1880, con la quale approvava *in toto* il progetto ministeriale<sup>58</sup>.

Tale progetto si articolava in 30 articoli e mirava a sostituire (ed abrogare) tutte le leggi anteriori esistenti in materia, oltre che tutti i privilegi di caccia lesivi

55 Per ulteriori approfondimenti sul contenuto del progetto Sanguinetti e Salvagnoli si rinvia a P. CALDERINI, *La legge sulla caccia e l'opuscolo del sig. prof. Cav. Rodani, Osservazioni critiche*, Varallo Sesia, 1869.

56 *ibidem*, p.45.

57 A. MARTINELLI, *La legislazione cit.*, p.144.

58 Atti parlamentari del Senato del Regno, legislatura XIII, sessione 1878-80, Documenti, n.132-A.

della proprietà privata.

Era previsto l'obbligo di munirsi di licenza per esercitare qualunque genere di caccia. Le licenze erano rilasciate dietro al pagamento di specifica tassa la cui determinazione era però demandata ad una legge speciale. Le licenze erano valide per tutto il Regno e per l'anno nel quale erano rilasciate. Non potevano ottenere la licenza di caccia le guardie campestri ed ogni altro agente che per ragione del proprio servizio era obbligato a portar le armi.

L'articolo 4 del progetto Majorana prevedeva il divieto assoluto di apprensione delle uova e la distruzione dei nidi, vietava la caccia notturna e sul suolo ricoperto da neve, oltreché la caccia lungo i corsi d'acqua, nelle sorgenti ed in ogni altro luogo dove gli uccelli non acquatici si abbeverano. Sempre l'articolo 4 vietava la caccia con tagliole e schioppi a scatto ed ogni altro strumento non controllato dall'uomo che potesse crear pericolo all'incolumità delle persone. Si vietava inoltre la caccia praticata tramite l'avvelenamento.

Scorrendo ancora in rassegna il progetto troviamo il periodo di divieto generale stabilito dal 1° marzo al 31 agosto per quanto concerne la caccia col fucile e dal 1° marzo al 15 settembre per l'uccellazione. A tali termini legislativamente stabiliti, i consigli provinciali avevano facoltà di deroga nel senso di allungare il periodo di divieto (ma non di accorciarlo), così come avevano facoltà di consentire, per all'interno del periodo di divieto, ma non oltre il 15 maggio, la caccia col solo fucile agli uccelli di passo, limitandola a laghi, paludi e spiaggia marina.

L'articolo 9 regolava lo *ius prohibendi* del proprietario in modo più elaborato di quanto voleva fare il progetto Sanguinetti e Salvagnoli (che liquidava la grande questione del diritto di caccia col diritto di proprietà con una sintetica disposizione). La tutela dei proprietari era affermata col divieto d'esercizio della caccia contro il loro consenso, corredato di due presunzioni: il divieto era presunto allorché il fondo risultava chiuso coi termini prescritti dal codice penale, oppure qualora sul terreno vi fossero colture seminate o raccolto pendente sia di piante arboree che erbacee. Il divieto si considerava invece espresso qualora vi fosse stata l'apposizione lungo il

fondo e sulle singole strade che ad esso conducono di “un sufficiente numero di segnali portanti una iscrizione che indichi il divieto di caccia”. Non era invece considerato violazione della privata proprietà e della facoltà di *ius prohibendi* in capo al proprietario il fatto che sul terreno altrui passassero i cani da caccia che perseguitavano della selvaggina scovata su di un altro fondo. In quest'ultimo caso restava ferma solamente la responsabilità del padrone dei cani per gli eventuali danni risarcibili in sede civile di cui si fossero resi responsabili.

Venendo ancora a considerare le sanzioni, la caccia col fucile in tempo di divieto era punita con la pena pecuniaria da lire cinquanta a duecento. Tale sanzione era accompagnata dalla presunzione che considerava in attuale esercizio di caccia “chiunque è trovato con fucile carico a pallini, o con polvere e pallinie cartucce a palline in dosso per caricarlo, o con istrumenti, ordigni, e cani, che possono servire a prendere il selvaggiume”<sup>59</sup>.

#### 4. IL PROGETTO MICELI (1880-1882)

Causa chiusura della sessione, terminò con essa anche l'*iter* parlamentare del progetto Majorana-Calatabiano che rimase inattuato. Con la formazione del nuovo governo presieduto da Cairoli – c.d. Governo Cairoli III, in carica dal 25 novembre 1879 al 29 maggio 1881 – venne nominato Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio l'onorevole Luigi Miceli<sup>60</sup>, il quale ripropose al vaglio del Senato, senza alcuna modificazione, il progetto del suo predecessore al Dicastero il 21 marzo 1880.

La discussione in assemblea – a cui presero parte lo stesso Ministro Miceli, il relatore Vitelleschi ed i senatori Pantaleoni, Majorana-Calatabiano, Casati, Cambray-

---

59 Articolo 10 comma 2 del progetto Majorana-Calatabiano, riportato in A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.148.

60 Luigi Miceli (Longobardi, 7 giugno 1824 – Roma, 30 dicembre 1906), fu successivamente ancora Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio nei governi Depretis IX, Crispi I e Crispi II.

Digny, Tabarrini, Amari, Cencelli e Pescetto<sup>61</sup> – avvenne nei giorni del 15 e 16 aprile ed il 17 il progetto di legge venne approvato, seppur con alcuni emendamenti.

Già il 26 aprile il Ministro Miceli portava il progetto di legge sulla caccia approvato dal Senato al vaglio della Camera<sup>62</sup>, ma la legislatura si chiuse e tutto il lavoro fatto cadde nel nulla. Il Ministro Miceli dovette presentarlo nuovamente il 1° giugno 1880<sup>63</sup>. Per esaminare il progetto venne nominata dall'aula un'apposita commissione composta dagli onorevoli Meardi (in qualità di presidente), Lugli (in qualità di segretario), Ruspoli, Del Giudice, Pullè, Baratieri, Sanguinetti e Giovannini, la quale apportò diverse modifiche all'impianto originale della proposta e lo approvò il 24 marzo 1882.

Veniamo ora ad esaminare le disposizioni che all'interno del progetto – *rectius*: dei progetti, quello originale del 1880 e quello con le modifiche della commissione del 1882 – riteniamo maggiormente interessanti.

Innanzitutto il progetto originario proibiva la caccia col fucile dal 1° marzo al 31 agosto e quella con le reti dal 1° marzo al 15 settembre; la commissione ritenne di modificare il tempo generale di divieto portandolo dal 15 settembre al 15 agosto per la caccia col fucile e dal 15 febbraio al 31 agosto per le reti.

Peculiare il disposto che ritroviamo nell'articolo 7, rimasto invariato anche dopo il passaggio in commissione, che vietava in modo assoluto la caccia allo stambecco “fino a nuove disposizioni”: è la prima volta che ritroviamo in un progetto di legge una forma di tutela così forte verso una determinata specie, una sorta di riserva legislativa volta a tutelare un animale la cui diminuzione iniziava a preoccupare veramente il legislatore.

Interessante anche l'articolo 8, che prevedeva la facoltà in capo ai prefetti di permettere “la distruzione” di determinati animali, anche questi sottoposti ad un regime di *numerus clausus* e specificati nell'allegato “A” del progetto – aquile, avvoltoi, falchi, gufo reale, alocco di palude, smergo, orso, lince, lupo, volpe, martora, faina,

61 Atti parlamentari del Senato del Regno, Discussioni, Legislatura XIII, sessione III, pp.227-266.

62 Atti parlamentari della Camera dei Deputati, legislatura XIII, sessione 1880, Documenti, n.95.

63 Atti parlamentari della Camera dei Deputati, legislatura XIV, 1^ sessione 1880, Documenti, n.53.

puzzola, donnola, gatto selvaggio e tasso – per ragioni di sicurezza pubblica oppure qualora avessero attentato alla preservazione degli animali domestici. Questo punto è molto interessante e, anche se in questa sede non possiamo dilungarci troppo, la questione degli animali nocivi merita qualche riga di spiegazione. Quelli che all'epoca del progetto Miceli, centovent'anni orsono, erano considerati “animali nocivi”, ora sono considerati appartenenti a “specie particolarmente protette”<sup>64</sup>. Un capovolgimento totale di orizzonte, dunque. Piuttosto semplice spiegarne il perché: rapaci e mustelidi furono vittime in questi anni di spietati ed incontrollati stermini, non solo consentiti ma addirittura spronati dal sentire comune e dal diritto positivo, che in un mondo prevalentemente agricolo aveva una visione della natura troppo antropocentrica e non ancora abbastanza scientifica per comprendere appieno gli equilibri assai fragili dell'ecosistema e le ripercussioni che avrebbero avuto alcuni sbilanciamenti sul lungo termine. Ma tutto ciò è questione di scienza, e non di diritto, eppure è sembrato doveroso darne atto per meglio comprendere la disposizione normativa che abbiamo voluto evidenziare, che agli occhi del contemporaneo potrebbe apparire folle.

Per quanto concerne la disciplina dello *ius prohibendi*, il primo progetto Miceli del 1880 ricalcava per filo e per segno, all'articolo 10, quanto contenuto nell'articolo 9 del progetto Majorana-Calatabiano (che abbiamo illustrato poco sopra). È con non troppa sorpresa però che nella versione Miceli II del 1882, quella uscita dalla commissione della Camera, troviamo negli atti parlamentari l'inquietante dicitura “si sopprimeva l'art.10”<sup>65</sup>: ancora una volta la *vexata quaestio* dello *ius prohibendi* si poneva come punto di scontro fra difesa delle ragioni della proprietà e difesa delle ragioni dei cacciatori, come ostacolo principale ed insormontabile, insomma, che ostava di continuo all'approvazione di una legge unica italiana in materia di caccia. Nella relazione Berti dell'anno 1884, si legge che tra le tre soluzioni in materia di *ius prohibendi* che avrebbe potuto teoricamente prendere la commissione, cioè fra

---

64 Questa la classificazione data dalla L. 157/1992, articolo 2.

65 Atti parlamentari della Camera dei Deputati, 1^sessione 1880-81, Documenti, n.53.

l'adozione dell'articolo 10 del progetto, l'estensione della disciplina di derivazione romanistica in vigore nelle regioni meridionali e la rinuncia a normare la questione, lasciando in vigore le varie normative particolari, quest'ultima soluzione era sembrata la più sensata, poiché la prima “conseguendo il *summum ius*, riusciva di fatto per alcune regioni alla *summa iniuria*”, mentre la seconda avrebbe causato “un passo indietro nella legislazione sulla proprietà in Toscana e nelle provincie nordiche”.

Null'altro riteniamo utile dire su questo progetto. Molto buono nella prima versione del 1880, veniva poi svuotato dalle mediazioni intercorse nel suo *iter* alla commissione della Camera di tutte quelle disposizioni che prendevano una posizione netta sulle questioni chiave – *ius prohibendi*, apparato sanzionatorio, ecc. – e quindi reso un testo insignificante. Per citare un esempio emblematico del pasticcio, la commissione introdusse una sorta di responsabilità (penale!) oggettiva per i mezzadri o, in loro mancanza, i proprietari dei fondi, qualora non fosse stato scoperto l'autore della posa di lacci o trappole su di un terreno. Questi venivano puniti con la pena da 51 a 300 lire, ridotta della metà.

Passato il progetto dalla commissione all'aula, questo non veniva però discusso a causa del termine della legislatura. Insomma, ancora una volta tutto da rifare. Punto e a capo.

## 5. IL PROGETTO BERTI (1884)

Domenico Berti, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio dei governi Depretis IV – in carica dal 29 maggio 1881 al 25 maggio 1883 – e Depretis V – in carica dal 25 maggio 1883 al 30 marzo 1884 – presentava alla Camera nella seduta del 29 febbraio 1884 il suo progetto di legge sull'esercizio della caccia<sup>66</sup>, ricalcante a grandi linee quello già approvato nel 1882 dalla Commissione della Camera allora appositamente istituita, al quale apportava solamente minime modificazioni di cui

<sup>66</sup> Atti parlamentari della Camera dei Deputati, 1<sup>a</sup> sessione 1882-83-84, Documenti, n.179.

dava conto nella brevissima relazione di presentazione all'aula.

Fra le novità degne di menzione introdotte dal Ministro Berti al progetto precedente, spicca l'alquanto curiosa proibizione della caccia ai colombi domestici altrui, ancor più curiosamente giustificata nella relazione del Berti con la necessità – fatta presente dal Ministro della Guerra – di preservare i colombi militari “dalle non lievi perdite cui questi vanno soggetti nell'occasione dei viaggi e dell'addestramento dei piccioni viaggiatori”<sup>67</sup>.

Per quanto concerne lo *ius prohibendi*, la soluzione del Berti è quella di riproporre l'articolo 10 del progetto Miceli del 1880 (cioè l'articolo 9 del progetto Majorana-Calatabiano) che era stato abolito dalla commissione nel secondo progetto Miceli del 1882. La motivazione la troviamo nella relazione. Innanzitutto Berti afferma che la codificazione o meno dello *ius prohibendi* altro non è se non “questione tutta di fatto e di opportunità, se, cioè, giovi più rinunciare all'unità di legislazione e mantenere lo *status quo*, colla soppressione dell'articolo 10, ovvero unificare ancora sotto questo rapporto la legislazione istessa col mantenimento del detto articolo”. Detto questo, Berti motiva la necessità dell'articolo 10 – e cioè dell'uniformazione dello *ius prohibendi* – con due ordini di ragioni. La prima di carattere squisitamente giuridico: se non si conforma la disciplina dello *ius prohibendi*, “rimane lo status quo di diritto nell'esercizio della caccia in relazione alla proprietà, e quindi perdurerà, in contraddizione dell'art. 29 dello Statuto<sup>68</sup>, quello stato di disuguaglianza nelle condizioni della proprietà”. La seconda ragione è di politica legislativa: la codificazione dello *ius prohibendi* “è un portato necessario di una agricoltura intensiva”, modalità di coltivazione delle terre già da parecchio tempo in uso al centro-nord e che si stava diffondendo anche nel sud del Paese.

Questo è quanto. Sul progetto Berti, nient'altro da dire. Se non che, come i suoi predecessori, non fu mai approvato e trovò spazio per sempre negli archivi. Fu

---

67 Sull'importanza dei piccioni viaggiatori nell'Ottocento, vedi R. LAVORATTI, *Caccia, uccelli* cit., parte sesta, *Colombi viaggiatori*, pp.261-280.

68 L'articolo 29 dello Statuto Albertino del 1848 recitava: “Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili”.

presentato ancora una volta nel 1885 dal Ministro Grimaldi, ma anche questa volta non venne mai approvato.

## 6. IL PROGETTO COMPANS E LACAVA (1893)

Passando in rassegna i progetti di legge sulla caccia arriviamo al 25 marzo 1893 quando l'onorevole Compans, “tenuto conto dei voti dei congressi venatori, come delle numerose pubblicazioni comparse anteriormente”<sup>69</sup>, presentò un nuovo breve progetto di legge alla Camera. L'anno successivo, il 4 maggio 1894, il Ministro di Agricoltura del primo governo Giolitti – in carica dal 15 maggio 1892 al 15 dicembre 1893 – Pietro Lacava presentava a sua volta un disegno di legge sulla caccia<sup>70</sup> ben più articolato, che teneva conto degli accordi internazionali stipulati dall'Italia<sup>71</sup> e del nuovo codice penale. Per esaminare il progetto così denominato Compans e Lacava venne nominata un'apposita commissione parlamentare presieduta dall'onorevole Chiardia. Ma, come al solito, accadde che per la sopravvenuta chiusura della sessione parlamentare il progetto non poté essere discusso nelle due aule del legislativo. Fu perciò ripresentato dal nuovo Ministro di Agricoltura dell'ultimo governo Crispi, Augusto Barazzuoli, in data 6 dicembre 1894, ma anche questa volta non ebbe favorevoli sorti parlamentari.

Il progetto di legge Compans, poi integrato dal Ministro di Agricoltura e diventato il c.d. Compans e Lacava, trovò dalla sua un fertile terreno di discussione. Su di lui abbiamo numerose pubblicazioni da parte di società di cacciatori di tutt'Italia che ne analizzavano le disposizioni e davano la loro opinione. Tra le più importanti, la relazione dell'associazione cacciatori della provincia di Venezia<sup>72</sup> e quella del circolo dei cacciatori pisani<sup>73</sup>. Su progetto Compans e Lacava non

69 M. LIBERTI, *Storia dei primi tentativi* cit.

70 Atti parlamentari della Camera dei Deputati, legislatura XVIII, 1<sup>a</sup> sessione, documenti n.168.

71 Vedi *infra*, capitolo II, paragrafo 9.

72 P. VENIER, *Relazione sui progetti di legge sull'esercizio della caccia presentati alla camera dei deputati approvata dall'associazione cacciatori della città e provincia di Venezia*, Venezia, 1893.

73 CIRCOLO DEI CACCIATORI PISANI (a cura di), *Voti e proposte per l'esercizio della caccia*, Pisa,

mancano neppure le analisi degli studiosi, come quella del professore ordinario di diritto civile nella Regia Università di Genova prof. Avv. Ferdinando Bianchi, che passa al vaglio il progetto di legge da un punto di vista squisitamente giuridico<sup>74</sup>.

Il circolo dei cacciatori pisani, ad esempio, contestava aspramente al progetto Compans e Lacava di lasciare troppo ampia discrezione in merito alla determinazione dei periodi di divieto di caccia in capo ai consigli provinciali<sup>75</sup> (come peraltro disponeva la legge sulle amministrazioni comunali e provinciali<sup>76</sup>). La soluzione proposta dai cacciatori pisani era quella di dividere il Paese in zone faunistiche omogenee in quanto a passo degli uccelli, caratteristiche climatiche, e così via, per poter in questo modo determinare dei periodi di divieto se non uguali per tutta Italia, almeno uguali fra diverse province.

Vedendo le istanze dei cacciatori veneti, invece, emerge un'altra preoccupazione. L'articolo 2 del progetto del Ministro Lacava riservava la facoltà al governo di determinare con decreto reale l'importo delle tasse da versarsi al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio venatorio. La preoccupazione era di certo fondata: il governo avrebbe potuto, con un semplice decreto, escludere i meno abbienti dalla concessione della licenza di caccia, qualora avesse imposto tasse troppo gravose.

Così, scorrendo le relazioni delle associazioni di cacciatori, troviamo un fermento di idee ed un'elencazione di preoccupazioni e proposta senza eguali. Non stiamo in questa sede a fare un lavoro compilatorio in merito a queste curiosità che risulterebbe assai dispendioso ed all'inverso poco proficuo per la nostra ricerca. Abbiamo riportato sopra due esempi, al solo fine di dimostrare la nostra tesi, ovvero che mai in precedenza un progetto di legge sulla caccia aveva destato tanta partecipazione da parte della società civile. Segno che i tempi erano cambiati, che l'associazionismo

---

1893.

74 F. BIANCHI, *I progetti* cit.

75 CIRCOLO DEI CACCIATORI PISANI (a cura di), *Voti e proposte* cit., p.7: “Abbisogna assolutamente un precetto di legge, che cotesti termini di caccia stabilisca in modo fisso, affinché, frenando le facoltà, concili il più possibile gli interessi di tutti, altrimenti questi interessi, malintesi e spesso traviati dall'abitudine e dalle false ed errate tradizioni e costumi, trascineranno sempre a certe determinazioni irrazionali e, senza buona ragione, fra loro troppo diverse. Il nuovo progetto di legge non ha, a nostro avviso, davvero provveduto a questo guaio”.

76 Vedi *supra*, capitolo II, paragrafo 1.

venatorio iniziava ad aver voce in capitolo. Ma, nonostante questa forza in esponenziale crescita delle rappresentanze locali dei cacciatori, non ci fu ancora una volta la volontà politica di approvare la ormai da troppi anni attesa legge unica sulla caccia.

## 7. LE INIZIATIVE POPOLARI DI PROGETTI DI LEGGE

Come già sottolineato più volte nel corso della trattazione, a fine Ottocento il mondo dei cacciatori era in gran fermento per ottenere una disciplina legislativa almeno più chiara ed innovativa delle vecchie disposizioni preunitarie. I cacciatori, riuniti in associazioni cittadine e provinciali, vista l'inconcludenza del legislatore a tal proposito oppure delusi dai progetti pendenti nelle aule parlamentari, iniziarono a scrivere loro stesse bozze di progetti di legge unica.

Un fenomeno piuttosto interessante questo, a cui riteniamo di dare un poco di spazio quanta basta per comprenderlo. Analizzeremo qui di seguito tre progetti che abbiamo trovato riportati all'interno dell'opera del Lavoratti<sup>77</sup>, ossia i progetti dell'Associazione Cacciatori di Lecce, del Cav. Pietro Gori e del Lavoratti stesso.

Il progetto dell'Associazione Cacciatori di Lecce era composto di 40 articoli divisi in due titoli, "Dell'esercizio della caccia" e "Delle associazioni di cacciatori".

Fra le disposizioni che riteniamo sottolineare vi è quella relativa al divieto di caccia, che da questo progetto era definito in modo uniforme per tutt'Italia. Ci illumina l'articolo 6: "La caccia alla selvaggina indegna o stazionaria è vietata dal 1° gennaio al 1° settembre. La caccia agli uccelli di passo è vietata dal 15 aprile al 15 agosto [...] La caccia con le reti sarà vietata dal 31 dicembre al 15 agosto". Vi era però una possibilità di deroga, affidata non ai consigli provinciali, bensì alle associazioni provinciali dei cacciatori. Continuava di fatti l'articolo 6: "Le Associazioni di cacciatori potranno permettere la caccia a determinate specie di uccelli di passo dal 1° al 15 di agosto e dal 15 aprile al 20 maggio, e soltanto con armi da fuoco, determinando le località in cui tali cacce speciali potranno esercitarsi.

---

77 R. LAVORATTI, *Caccia, uccelli* cit., pp.132-177.

Le loro deliberazioni saranno rese esecutive con decreti dei prefetti”.

Assai interessante in questo progetto anche la disciplina dello *ius prohibendi*. Se da un lato si prevedeva un generale divieto di caccia nel fondo altrui in caso di colture in atto, dall'altro si prevedeva una facoltà di interdire la caccia nel proprio fondo che poteva essere esercitata circondandolo di muro, siepe o altro riparo alto almeno un metro e mezzo oppure con fossato largo un metro e alto un metro e mezzo. Il possessore fondiario che in tal modo inibiva l'attività venatoria nel proprio fondo doveva versare allo Stato, a titolo di tassa, un fisso annuo di 20 lire per ogni fondo a cui si aggiungevano 5 lire per ogni ettaro (o frazione di ettaro) di terra incolta, boschiva o paludosa oppure 0,5 lire per ogni ettaro (o frazione di ettaro) di terra coltivata.

Queste le soluzioni proposte dall'Associazione Cacciatori di Lecce a due delle questioni più discusse.

Il secondo titolo del progetto, come anticipato, parlava delle associazioni venatorie. Queste dovevano obbligatoriamente essere costituite, “una in ogni provincia”, con lo scopo di vigilare sull'osservanza delle leggi e regolamenti, di regolare la caccia in ciascuna provincia con le facoltà concesse dalla legge (come quella di cui sopra in merito alla caccia a determinate specie migratorie in tempo di divieto generale), di promuovere iniziative di interesse cinegetico generale e locale, nonché di presentare al governo proposte per la protezione e propagazione della selvaggina. Per attuare questi fini sociali, era previsto che alle associazioni provinciali di cacciatori venissero corrisposte dal governo 5 lire per ogni licenza rilasciata nella provincia, oltre che il ricavato delle sanzioni in materia di caccia *in toto*.

Alle associazioni provinciali di cacciatori dovevano appartenere di diritto tutti i cacciatori residenti nella provincia. Curiosa questa disposizione, che sarà poi quella che verrà adottata con il Testo Unico del 1931 e con l'obbligatorietà di associarsi alla Federazione Italiana della Caccia.

Il progetto passava poi a regolare minuziosamente l'organizzazione delle associazioni provinciali di cacciatori, indicando coloro che dovevano far parte di

diritto dei loro “consigli direttivi” (Prefetto della provincia o suo delegato, presidente del consiglio provinciale o suo delegato, comandante dei Reali Carabinieri o suo delegato, ecc.) ed attribuiva a dette associazioni la qualifica di “enti morali aventi personalità giuridica”.

Un progetto piuttosto snello e ben congegnato questo dell'Associazione Cacciatori di Lecce, che al contempo risolveva molte questioni dibattute (come quelle in ordine allo *ius prohibendi* ed al calendario venatorio) e dava un forte potere regolamentare e di gestione in capo alle associazioni dei cacciatori stessi.

Il secondo progetto di cui vogliamo far cenno è quello del cav. Pietro Gori, segretario capo dell'Associazione Cacciatori di Firenze – celebre avvocato dalla vita burrascosa, noto ai più per la paternità del famoso inno anarchico “Addio Lugano”.

Venendo alle questioni già analizzate per quanto concerne il progetto dell'Associazione Cacciatori di Bari, consideriamo anche qui il periodo di divieto. Il progetto Gori stabiliva il periodo generale di divieto in modo fisso dal 1° gennaio al 31 agosto, ma lasciava altresì ampie facoltà di derogarvi in capo al Ministro di Agricoltura, il quale doveva procedere previo parere obbligatorio e vincolante di comizi agrari e circoli di cacciatori, e che poteva delegare questa facoltà ai prefetti.

Scorrendo il progetto si arriva alla regolamentazione dello *ius prohibendi*. Notiamo che il Gori esordisce con l'affermare che il diritto di divieto è un diritto reale: “Il diritto di divieto è un diritto frazionario della proprietà, che segue tutte le norme stabilite, per i diritti frazionari della proprietà, dal diritto civile”. Qui non possiamo che rammaricarci. Gori ha certamente confuso, facendone un tutt'uno, la facoltà di vietare l'ingresso nel fondo proprio per l'esercizio della caccia, facoltà che tra l'altro sarebbe insita nella definizione stessa di diritto di proprietà, con il diritto di bandita o caccia riservata, che la consuetudine protratta dall'Europa di diritto comune aveva sempre considerato come diritto reale (e su questo, ancor'oggi, si dibatte<sup>78</sup>).

Così, questa distorta concezione dello *ius prohibendi* del Gori, si ripercuoteva

---

78 Vedi, in proposito, R. SACCO – R. CATERINA, *Il possesso*, Milano, 2000, p.113.

sulla sua proposta di disciplina legislativa: il terreno su cui il proprietario vietava la caccia era automaticamente da considerarsi come terreno che il proprietario aveva riservato a sé stesso per praticarvi la caccia. Per ottenere la riserva di caccia, unico modo di esercizio dello *ius prohibendi* da parte dei proprietari fondiari, si doveva pagare allo Stato 20 lire per ogni terreno, a cui si aggiungeva la quota di 2 lire per ogni ettaro di terreno sodo, mentre per i terreni coltivati non era dovuta alcuna tassa relativa all'estensione.

Sulle altre disposizioni del progetto Gori non conviene soffermarsi. Non introducevano alcuna novità di rilevante portata rispetto ai progetti coevi.

Venendo ora a considerare il progetto del Lavoratti stesso, ci troviamo di fronte un sintetico testo formato da solamente 9 articoli.

Secondo Lavoratti le licenze di caccia dovevano essere rilasciate dai Sindaci, dietro pagamento della relativa tassa all'esattore comunale. La stagione venatoria doveva iniziare il 1° settembre e protrarsi fino a febbraio, con l'unica eccezione della caccia agli uccelli acquatici che avrebbe potuto protrarsi ancora per tutto il mese di marzo. La caccia era vietata nel fondo altrui, qualora vi fossero colture in atto oppure fosse necessaria la preparazione del sito, senza il permesso del proprietario.

Un progetto troppo sintetico ed impreciso, che avrebbe lasciato aperte moltissime questioni interpretative.

## **8. ULTERIORI PROGETTI DI LEGGE PARLAMENTARI**

Dopo il progetto Compans e Lacava non si arrivò più tanto vicino all'approvazione di una legge unica sulla caccia sino al 1923. Dobbiamo dare sinteticamente atto, però, di alcuni tentativi malriusciti di codificare la prima disciplina unitaria dell'*ars venandi*.

Nella XIX legislatura il senatore Camillo Tassi di Piacenza, in data primo maggio 1896, portava all'esame del Senato un progetto di legge provocatorio che avrebbe vietato in modo assoluto la caccia, questo per spingere il parlamento ed il

governo ad approvare velocemente una disciplina unitaria in materia di caccia. Questa proposta draconiana venne ritirata dal Tassi stesso pochi giorni più tardi, su sollecitazione del Ministro di Agricoltura Francesco Giucciardini, dietro promessa che il ministero avrebbe solertemente affrontato e risolto la *vexata quaestio*. Cosa che non avvenne, ovviamente!

Arriviamo così al 1904, anno in cui troviamo ben due nuovi progetti di legge sull'esercizio della caccia: quello dell'onorevole Lando Landucci e quello del Ministro di Agricoltura Luigi Rava<sup>79</sup>.

Il secondo fu conseguenza della presentazione del primo: il governo rispose con il proprio progetto a quello presentato dal Landucci, spodestandolo. Il progetto ministeriale ebbe l'approvazione del Senato il 19 maggio 1905, ma il suo iter si arrestò alla Camera, dove il Ministro Rava l'aveva presentato il 30 giugno senza però ottenerne l'approvazione.

Per trovare un altro progetto di legge sulla caccia dobbiamo giungere al febbraio 1911 quando il Ministro di Agricoltura del governo Luzzatti – in carica dal 31 marzo 1910 al 29 marzo 1911 – Giovanni Raineri presentò un progetto dal titolo “Provvedimenti per la protezione della selvaggina”. Ma di lì a pochi giorni il governo sarebbe caduto, e con lui le speranze dei cacciatori di una legge unica.

Da qui alla discussione del progetto Mauri nel 1922, troviamo solamente sporadiche iniziative che neppure ebbero il merito di dar vita ad un dibattito parlamentare, come il progetto presentato dal successore di Raineri al dicastero nel 1912, Francesco Saverio Nitti, Ministro di Agricoltura del governo Giolitti IV – in carica dal 30 marzo 1911 al 21 marzo 1914.

---

<sup>79</sup> Una compiuta analisi critica del progetto Rava è contenuta in G.B. CAVARZERANI, *Per la protezione della selvaggina*, Udine, 1906, pp.7 e ss.

## 9. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER LA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI

Avendo visto nei paragrafi precedenti ciò che fu fatto – assai poco – e ciò che si progettò di fare circa la regolamentazione dell'attività venatoria all'interno del nostro ordinamento nella seconda metà dell'Ottocento e nei primi due decenni del Novecento, possiamo ora ad esaminare cosa si fece in campo internazionale.

L'importanza di costruire delle forme di tutela internazionale per salvaguardare taluni animali, in particolar modo l'avifauna migratrice, era avvertita già nell'Ottocento: l'Ercolani, nel suo trattato sulla legislazione venatoria, evidenzia l'importanza di una protezione di livello sovranazionale con la semplice constatazione che taluni uccelli “col variare delle stagioni passano da uno in altro paese: quindi ogni popolo, ogni governo, deve essere interessato a conservarli, per il bene proprio, per quello degli altri”<sup>80</sup>; dello stesso avviso il Durando: “a motivo delle periodiche emigrazioni e periodici ritorni degli uccelli, a poco o a nulla giovando le parziali difese, quelle cioè limitate ad una regione od uno Stato, si riconobbe la necessità di un accordo internazionale in proposito”<sup>81</sup>.

I lavori in ambito internazionale intrapresi in tal senso dal nostro Paese nel periodo che esaminiamo furono due: innanzitutto la preparazione della convenzione con l'Austria-Ungheria, stipulata nel 1875, successivamente la preparazione della convenzione europea del 1902.

Per quanto concerne la convenzione con l'Austria-Ungheria, già nel 1869 il governo austro-ungarico propose a quello italiano l'instaurazione di una trattativa per addivenire ad una convenzione internazionale al fine di “preservare da eccessiva distruzione i volatili utili”<sup>82</sup>. Avendo accettato di buon grado il governo italiano l'invito rivoltagli, si instaurava una conferenza a cui prendevano parte un

80 E. ERCOLANI, *Della caccia* cit., p.62.

81 C. DURANDO, *La convenzione europea per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura*, Torino, 1902.

82 Relazione Majorana del 1879 al progetto di legge sulla caccia, pp.10 e ss., riportata in A. MARTINELLI, *La legislazione* cit., p.381 e ss.

rappresentante per ciascuno dei rispettivi stati. Il rappresentante italiano, prof. Adolfo Targioni-Tozzetti ed il rappresentante austro-ungarico, cavaliere De Frauenfeld – “due egregi scienziati”, come ci ricorda il Majorana<sup>83</sup> - si incontrarono a più riprese in Firenze nell'anno 1874 e giunsero alla stesura di una bozza di convenzione da presentare ai rispettivi governi. Assai lontana dalle inaccettabili posizioni estreme di totale libertà di caccia e di assoluta proibizione, la bozza di convenzione prevedeva un periodo di divieto generale di caccia agli uccelli migratori comune per i due Paesi, al fine di tutelarne la riproduzione e la moltiplicazione ed un divieto assoluto di apprensione di uova e distruzione delle covate. Era previsto inoltre un divieto assoluto di prendere e cacciare in qualsiasi modo e tempo dell'anno gli uccelli insettivori – quelli maggiormente utili all'agricoltura. Su quest'ultimo punto, passata la bozza nelle mani dei due governi, il nostro si oppose adducendo che “una legge ispirata al principio della protezione assoluta di alcune specie di uccelli, non potrebbe e non saprebbe essere osservata, e come tale condizione basterebbe di per sé sola a rendere lettera morta una legge, anche quando in tutte le rimanenti parti si potesse ritener perfetta”<sup>84</sup>.

Dai negoziati fra i due governi vide allora la luce una convenzione – o meglio, come ci suggerisce ancora una volta il Majorana, una semplice dichiarazione – di tenore assai meno incisivo e dalle disposizioni meno rivoluzionarie e più miti di quelle che forse in principio si volevano, soprattutto da parte austriaca. La convenzione (*rectius*: dichiarazione) fra l'Italia e l'Austria-Ungheria per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura fu firmata dai ministri degli esteri quali rappresentanti plenipotenziari dei rispettivi stati a Roma il 29 novembre 1875. Notiamo subito che la convenzione stipulata rinuncia all'individuazione di quali siano gli uccelli utili all'agricoltura, lasciando così “discrezione ai cacciatori”<sup>85</sup>. Le due parti si

---

83 *ibidem*.

84 *ibidem*.

85 *Ibidem*. “Si osservava infatti che il designare, specialmente tra noi, come in altre regioni si è fatto, le specie degli uccelli, sarebbe riuscito oltremodo incerto, attesa la molteplicità delle denominazioni volgari delle specie stesse, l'imbarazzo della sinonimia scientifica, l'inopportunità di esporre l'esecuzione del patto alla vicenda di estimazioni incerte o incompetenti, o alla

obbligarono quindi, con il generico rinvio agli uccelli utili, ad assicurare a questi la protezione più estesa possibile, sancendo dei limiti minimi di protezione che venivano così indicati: 1) proibizione generale di distruzione di cove ed apprensione e vendita di uova; 2) divieto di caccia notturna, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba; 3) divieto di caccia sul suolo ricoperto di neve; 4) divieto di caccia lungo i fossati, gli stagni e le sorgenti in tempo di siccità; 5) divieto di caccia tramite sostanze velenose o narcotiche; 6) divieto di caccia con trappole e reti tese sul suolo; 7) periodo di caccia comune fra i due paesi, dal primo settembre a fine febbraio con armi da fuoco e dal quindici settembre a fine febbraio con le reti, e relativo divieto di commercio nel periodo di divieto.

A questo contenuto minimo di protezione i governi potevano derogare solamente tramite autorizzazioni speciali per scopi scientifici. L'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione era esclusivamente quello degli uccelli utili all'agricoltura (seppur mancando un'indicazione puntuale di quali *species* appartenessero a detto *genus*): erano infatti espressamente esclusi gli “uccelli da preda” e quelli “dannosi all'economia domestica o rurale od al pollame”.

In ultimo, secondo l'articolo 8 della convenzione, “i governi delle due parti contraenti cercheranno di ottenere l'adesione di altri stati a questa dichiarazione”. Infatti, ci ricorda il Majorana, al tempo della sua relazione (1879) vi avevano già aderito pure la Francia e la Svizzera.

La convenzione del 1875, seppur poverissima di contenuti – come del resto notò già allora il governo del Belgio che ruscò di aderirvi poiché “progetto troppo largo e liberale”<sup>86</sup> - si dimostrò senz'altro un grande balzo in avanti nelle vedute dell'epoca: si era finalmente compreso che la materia della caccia, specialmente quella che interessava l'avifauna migratoria, abbisognava di normative comuni e condivise fra il maggior numero di paesi possibile al fine di realizzare una tutela veramente piena ed attuale delle specie maggiormente minacciate.

---

necessità di frapporre sempre il giudizio di un uomo di scienza fra il supposto trasgressore e la guardia campestre, o il carabiniere che lo traduce davanti al giudice”.

86 *ibidem*.

Successivamente il nostro Paese prese parte ai lavori preparatori, iniziati già nel 1895 e conclusi con il Congresso Ornitologico Internazionale del 1902, di quella che diverrà la Convenzione di Parigi del 1902 “a favore di una legge per la protezione internazionale degli uccelli”. L'Italia, rappresentata dal prof. Enrico Giglioli – famoso ed apprezzato ornitologo – al momento della stipula della Convenzione si tirò però indietro. Il prof. Giglioli dichiarò ufficialmente che il Governo italiano era disposto a firmare la Convenzione purché essa fosse in accordo con la convenzione di Budapest del 1875. Ufficiosamente il Governo voleva invece avere le mani libere per poter formulare una legge unica sulla caccia che ancora mancava. A corroborare questa tesi – oltre alla non contrarietà delle disposizioni della Convenzione di Parigi con quella di Budapest del 1875 – abbiamo la risposta che il Ministro di Agricoltura diede alla Società Torinese che chiedeva lumi a riguardo della mancata firma dell'accordo internazionale: non si era creduto di aderire alla Convenzione di Parigi a motivo della mancanza di una legge unica sulla caccia<sup>87</sup>.

## **10. LE QUESTIONI FONDAMENTALI VISTE CON GLI OCCHI DI UN GIURISTA DELL'EPOCA: L'AVVOCATO AMILCARE MARTINELLI ED IL SUO PENSIERO**

Ci pare interessante, per concludere questo capitolo sui progetti di legge unitaria, dopo aver visto analiticamente i principali testi presentati al vaglio del legislativo ed alcuni progetti provenienti dalla società civile, avere un'opinione *latu sensu* dottrinale in merito ad alcuni dei singoli argomenti che avrebbero dovuto essere compresi nella tanto acclamata legge unica in materia di caccia. E chi interrogare in proposito, se non l'illustre prof. avv. Amilcare Martinelli<sup>88</sup>, grande

---

<sup>87</sup> M. LIBERTI, *La convenzione europea* cit.

<sup>88</sup> “Amilcare Martinelli, professore ordinario di diritto nelle Università di Catania, Palermo e Genova”, G. GALLINA, *Il problema religioso nel risorgimento e il pensiero di Geremia Bonomelli*, Roma, 1974, p.162, nota n.867. Queste sono le uniche informazioni biografiche che siamo riusciti a

esperto dell'epoca e autore di numerose monografie in merito alle questioni di diritto agrario e forestale<sup>89</sup>, di caccia e di pesca<sup>90</sup>, più volte citato nel corso di questa trattazione per la sua opera *La legislazione italiana sulla caccia*.

Innanzitutto, attorno alla spinosa questione di determinare un periodo di caccia unico in tutto il Regno, oppure diverso da regione a regione, il Martinelli ha le idee molto chiare: “Il legislatore, nell'accordare ai consigli provinciali la facoltà di stabilire, anno per anno, il periodo di caccia, aveva inteso di provvedere alla diversità di condizioni climatologiche e geografiche delle varie regioni italiane. [...] Ma ormai è comunemente riconosciuto che desse non sono di così grande importanza, da rendere inevitabile di stabilire nel nostro Paese tanti diversi periodi di caccia”<sup>91</sup>. Quindi si schiera dalla parte dei sostenitori di un periodo unico per tutto il Regno.

Per quanto riguarda i modi di esercizio della caccia che dovevano dalla nuova legge essere vietati, il Martinelli è fermissimo nell'annoverare fra questi la caccia notturna che avrebbe certamente compromesso la sicurezza pubblica<sup>92</sup>, così come la caccia su terreni ricoperti di neve, perché se “la proibizione della legge [...] deve raggiungere lo scopo di proteggere le razze, è necessario che siffatta protezione tanto più venga spiegata, quanto più gli animali si trovano impotenti a sfuggire all'azione persecutrice dell'uomo”<sup>93</sup>.

Queste sono soltanto alcune delle numerosissime questioni affrontate dal Martinelli con metodo giuridico e con grande conoscenza della caccia in tutti i suoi aspetti, dalla biologia dei selvatici ai fondamenti dell'ecologia. Per il resto, dopo aver dato un assaggio dell'opera, non si può far altro che rimandare il curioso alla trattazione stessa.

---

reperire sul conto del Martinelli.

89 A. MARTINELLI, *La giurisprudenza forestale in Italia, annotata*, Torino, 1883; A. MARTINELLI, *Il reato forestale di disboscamento e la proporzionalità della multa in ragione dell'ettaro*, Torino 1885.

90 A. MARTINELLI, *La legislazione sulla pesca in Italia*, Torino, 1883.

91 A. MARTINELLI, *La legislazione italiana* cit., p.280.

92 *ibidem*, p.293.

93 *ibidem*, p.298.

## CAPITOLO TERZO

---

# IL PRIMO NOVECENTO: LE LEGGI UNITARIE DEL REGNO D'ITALIA

“Si ebbe così dopo oltre sessant'anni di dibattiti, di intenzioni, più o meno oneste, e di sistematici salvataggi, la legge 24 giugno 1923, definita la legge unica sulla caccia.”

(Zeffiro CIUFFOLETTI, *Storia dell'associazionismo venatorio in Italia*, 1997)

SOMMARIO: 1. Il progetto Mauri e la legge n.1420 del 1923. - 2. Ancora istanze di modifica. La nascita della Federazione Italiana della Caccia in seno al CONI. - 3. Il “Testo Unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia” del 5 giugno 1939. 4. La vita del Testo Unico nella forma di stato repubblicana e le sentenze della Corte Costituzionale.

### 1. IL PROGETTO MAURI E LA LEGGE N.1420 DEL 1923

Dopo il fallimento del progetto di legge unica del Ministro Saverio Nitti nel 1912, di caccia non se ne parlò più per quasi un decennio. Con la guerra d'Africa prima e la prima guerra mondiale poi, con le classi dirigenti del Paese divise fra miraggi imperialisti e problemi economici, non c'era tempo di preoccuparsi pure dell'emanazione di una buona legge unica venatoria.

Se ne riparlò nel 1921, in un contesto ambientale però assai mutato. Come ci ricorda il Mazzoni, “la classe latifondista e agraria aveva notevolmente perduto il precedente peso politico, mentre gli strati impiegatizi, professionali e la massa lavoratrice delle città e delle campagne, avevano acquistato nuova coscienza in seguito alla propaganda socialista e alle promesse loro fatte per impegnarli ai sacrifici

di una lunga e dolorosa guerra”<sup>1</sup>.

L'allora Ministro di Agricoltura del governo Bonomi – in carica dal 4 luglio 1921 al 26 febbraio 1922 – Angelo Mauri – di concerto col Presidente del Consiglio e i ministri della Giustizia Giulio Rondinò, delle Finanze Marcello Soleri e del Tesoro Giuseppe De Nava – presentò al Senato del Regno il suo progetto di legge sull'esercizio della caccia<sup>2</sup>.

Caduto però precocemente il governo Bonomi, il progetto fu portato avanti prima dal governo Facta, poi dal Governo Mussolini durante il quale il Ministro di Agricoltura Giuseppe De Capitani D'Arzago gli apportò gli ultimi, definitivi, ritocchi, prima di essere in breve tempo approvato dalle due camere legislative e divenire la prima, tanto agognata, legge unica del Regno d'Italia regolante l'attività venatoria, legge 24 giugno 1923, n.1420.

La legge del 1923 era composta da 42 articoli suddivisi in cinque capi: “Protezione della selvaggina”, “Esercizio della caccia”, “Vigilanza e sanzioni”, “Registro delle associazioni”, “Disposizioni generali e transitorie”<sup>3</sup>.

Il primo capo trattava principalmente delle bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina stanziale. Ne doveva necessariamente esistere una in ogni provincia di conveniente estensione, al fine di ottimizzare la proliferazione della fauna selvatica. Qualora in una provincia non esisteva né una bandita dello Stato né una privata, oppure qualora la bandita non risultava sufficiente per il ripopolamento delle specie, il Ministro di Agricoltura poteva disporre la costituzione di bandita su terreni di proprietà di enti pubblici. Le bandite private potevano essere costituite fino a 2.000 ettari e su terreni di estensione non inferiore ai 300 ettari. Rimaneva comunque ferma la possibilità di costituire bandite di estensione inferiore, le quali dovevano però essere cinte da mura, cancelli, reti metalliche o siepi. La costituzione di un territorio in bandita era comunque sempre disposta con decreto del Ministro

1 G. MAZZONI, *La caccia diffamata. Politica e legislazione venatoria*, Firenze, 1978, p.50.

2 Atti parlamentari del Senato del Regno, legislatura XXVI, 1<sup>a</sup> sessione 1921, atti, n.304.

3 Il testo della legge è riportato integralmente in appendice a G. MAZZONI, *La caccia* cit., pp.153 e ss.

di Agricoltura. In questi territori era vietata a chiunque, concessionario compreso, qualunque forma di caccia o uccellazione. Questa la disciplina delle bandite compresa negli articoli dall'1 al 7, che ci dà subito l'idea di un legislatore particolarmente attento alla tutela del patrimonio faunistico.

Dopo aver illustrato la regolamentazione delle bandite, la legge del 1923, all'articolo 8, attacca a parlare in merito alle riserve di caccia, a cui si applicava lo stesso procedimento costitutivo. L'estensione minima di una riserva di caccia era fissata in 100 ettari. Il concessionario della riserva, al fine di riservarsi sulla stessa il diritto esclusivo di caccia, doveva versare annualmente una tassa ragguagliata all'estensione secondo il criterio regressivo: da 100 a 1000 ettari, lire 1,50 all'ettaro; per l'estensione eccedente i 1000 ettari fino a 3000, lire 1 all'ettaro; per la parte eccedente i 3000 ettari, lire 0,50 all'ettaro. L'esercizio della caccia nelle riserve era di spettanza del solo concessionario, il quale poteva esercitarlo così come autorizzare altri ad esercitarlo, sempre nei limiti dei periodi generali di divieto e dei limiti relativi ai mezzi consentiti stabiliti dalla legge.

La durata della concessione di riserva di caccia non poteva avere durata superiore ai 15 anni, seppur era rinnovabile alla scadenza, così com'era revocabile, da parte del Ministero di Agricoltura, qualora ne fosse fatto un uso contrario alle norme di legge.

L'articolo 14 dettava la disciplina dei cani. I cani, di qualsiasi razza, trovati vaganti nelle bandite dovevano essere catturati e, ove questo non fosse stato possibile, vi era facoltà di fucilarli sul posto. Analoga disposizione era prevista per i cani vaganti nelle campagne in tempo di divieto di caccia ed anche in periodo di caccia se non accompagnati dai cacciatori. I cani in tal modo catturati dovevano essere consegnati alla società cacciatori più prossima al luogo di cattura, la quale aveva l'onere di custodirli. Entro otto giorni dal deposito del cane presso la società cacciatori, il proprietario poteva riscuoterlo pagando una penale di cento lire a cui andava aggiunto il rimborso spese per il mantenimento dell'animale. Dopo gli otto giorni la società cacciatori aveva libera disponibilità del cane, potendo così tenerlo

ancora presso di se, alienarlo oppure abatterlo.

Veniamo ora al secondo capo, quello dedicato all'esercizio della caccia. Per esercitare l'attività venatoria era prescritto il possesso della licenza rilasciata dall'autorità politica circondariale a chi avesse compiuto il 16° anno di età, con il consenso di chi eventualmente esercitasse sul soggetto la patria potestà, e fosse in regola con le prescrizioni delle leggi penali e di pubblica sicurezza in materia di porto d'armi e con le prescrizioni in merito alle concessioni governative.

La caccia poteva essere esercitata col fucile, con i cani, col furetto o con il falco, mentre l'uccellazione con reti fisse o mobili, col roccolo o con le panie.

La stagione venatoria andava dal 15 agosto al 20 novembre per l'esercizio dell'uccellazione, dal 15 agosto al 31 dicembre per la caccia col fucile o con il falco. Quest'ultimo limite però subiva delle variazioni: la caccia al cervo, capriolo, daino e cinghiale era consentito per ancora un mese, sino al 31 gennaio, mentre la caccia ai migratori (sempre esclusivamente per mezzo del fucile) era consentita ancora fino al 31 marzo (sino al 15 aprile per i palmipedi). La caccia agli animali nocivi poteva essere esercitata anche in periodo di divieto, seguendo le regole prescritte tramite decreto dal Ministro di Agricoltura.

La giornata venatoria iniziava un ora prima dell'alba e si concludeva un'ora dopo il tramonto.

Dal quinto giorno successivo al termine della stagione venatoria era vietato il porto e l'uso di armi da caccia e di ordigni e strumenti per l'uccellazione. I fucili potevano essere trasportati solamente "in busta" da parte di chi si recava o tornava dal tiro al volo. Sempre dal quinto giorno successivo al termine della caccia erano vietate l'introduzione di selvaggina dall'estero, eccetto che per ragioni di ripopolamento, e la presa di uova, di nidi e di pulcini. Il commercio della cacciagione conservata nei frigoriferi, purché fatto direttamente tra cacciatore e consumatore, era sempre permesso.

Per quanto concerne il concreto esercizio della caccia, l'uccellazione e la caccia vagante erano sempre consentite in terreni incolti, nei terreni a coltivazione

quando non vi erano colture in atto, nei terreni paludosi, laghi, stagni, fiumi e in riva al mare. Era invece vietata la caccia nelle località dove vi fossero opere di difesa dello Stato o monumenti nazionali. La caccia col fucile non poteva inoltre essere praticata a distanza inferiore a cento metri da abitazioni, strade e altri appostamenti temporanei di caccia, mentre la distanza che doveva intercorrere fra due appostamenti fissi era di duecento metri, trecento in caso di posa di reti.

L'articolo 22 della legge dettava divieti in ordine a specie cacciabili e modalità. Era vietata la caccia agli esemplari di sesso femminile delle specie cervo, capriolo, daino, gallo forcello e gallo cedrone. Era assolutamente vietata la caccia alle specie stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone, orso e alla specie marmotta durante il periodo del letargo. Era altresì concessa al Ministro di Agricoltura la facoltà di autorizzare la cattura, tramite decreto di autorizzazione, di esemplari di stambecco viventi al di fuori delle Regie Riserve, di mufloni e di orsi, esclusi quelli abruzzesi. La caccia e l'uccellazione erano vietate su terreni ricoperti in tutto o in parte da neve, ad eccezione che per la caccia col fucile alla selvaggina grossa di montagna, ai palmipedi e uccelli di ripa, oltre che agli animali nocivi. Un ulteriore divieto precludeva l'esercizio della caccia a rastrello, cioè in compagnie di più di quattro persone.

Venendo al titolo riguardante le sanzioni, troviamo innanzitutto la presunzione di esercizio di caccia per chiunque fosse trovato a vagare per le campagne con mezzi idonei all'attività venatoria. La vigilanza era affidata a tutto coloro ai quali la legge riconoscesse la qualifica di agenti od ufficiali di Pubblica Sicurezza ed ai guardiacaccia riconosciuti dal ministro di Agricoltura. Agli agenti preposti alla vigilanza era vietato altresì l'esercizio venatorio. I poteri degli agenti si concretizzavano nelle facoltà di richiesta dei documenti e della cacciagione e, in quanto agenti di forza pubblica, nelle facoltà di perquisire persone e veicoli che abbiano ragione di ritenere trasportino selvaggina o cacciagione. Gli agenti preposti alla vigilanza, all'atto dell'accertamento di qualsivoglia infrazione, dovevano redigere verbale e trasmetterlo senza indugio all'autorità giudiziaria competente.

Contestualmente all'accertamento di violazioni in flagranza dovevano procedere al sequestro degli strumenti di caccia, della selvaggina abbattuta e del permesso. Gli agenti accertatori, nel caso fosse intercorsa condanna, percepivano la metà della sanzione irrogata, oltre che la metà del ricavato dalla vendita degli oggetti sequestrati.

La legge sulla caccia faceva salva l'applicazione delle pene previste dal codice penale oltreché quelle previste in materia di tasse sulle concessioni governative. Istituiva, per la violazione ai propri disposti, la pena dell'ammenda ricompresa nella cornice editale di 100-2000 lire. La sentenza di condanna era seguita dal provvedimento accessorio della confisca degli strumenti sequestrati e dalla revoca del permesso di caccia, il quale non poteva più essere rilasciato al contravventore se non trascorso un anno dalla condanna.

Infine, l'ultimo titolo della legge introduceva nel panorama normativo italiano l'associazionismo venatorio, fenomeno piuttosto recente e che non aveva ancora ricevuto un'apposita disciplina legislativa, neppure nelle previgenti legislazioni preunitarie – non fosse altro che a quei tempi di associazionismo venatorio non poteva ancora parlarsi.

Veniva istituito presso il Ministero di Agricoltura un apposito registro in cui potevano essere iscritte, dietro apposita domanda, le associazioni di cacciatori con almeno trenta soci muniti di permesso di caccia, rette da uno statuto approvato dal Ministero stesso e che si proponevano di provvedere alla tutela ed al ripopolamento della selvaggina.

Le associazioni iscritte nel registro del Ministero di Agricoltura venivano riconosciute come “enti morali aventi personalità giuridica” (art.35) ed avevano facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti per reati di caccia.

Interessante la norma di chiusura contenuta nell'art.41: “Sono abrogate tutte le leggi speciali sull'esercizio della caccia emanate dai cessati Stati italiani”.

Finalmente, verrebbe da dire!

## 2. ANCORA ISTANZE DI MODIFICA. LA NASCITA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA IN SENO AL CONI

La prima legge unica sulla caccia del 1923 si dimostrò subito una normativa non ancora sufficientemente giusta per i cacciatori, che richiedevano a gran voce nuove modifiche. Difatti, come ci ricorda il Ciuffoletti, “mentre il mondo venatorio continuava ad essere attraversato dalla polemica fra riservisti e antiriservisti, e fra a fautori e contrari all'obbligatorietà dell'iscrizione alle associazioni provinciali”<sup>4</sup>, il 21 maggio 1928 veniva approvato alla Camera il testo di ciò che sarebbe successivamente stato il T.U. Del 1931.

Il progetto di Testo Unico nasceva dalla fusione del progetto Giunta e De Cristoforo con il disegno di legge Belluzzo. Il primo contemplava la nascita della Federazione provinciale e della Federazione nazionale dei cacciatori iscritta al CONI.

Di fatti, con regio decreto legge 3 agosto 1928, n.1997, il governo istituiva le associazioni e le commissioni provinciali dei cacciatori. Le vecchie associazioni potevano, entro un anno, chiedere di essere trasformate in sezioni provinciali, assumendo così la qualifica di “enti morali aventi personalità giuridica”, oppure potevano continuare ad esistere come società di fatto. Le associazioni provinciali e le rispettive sezioni facevano parte della Federazione Nazionale Fascista dei Cacciatori Italiani che fa capo al CONI.

La conversione del decreto in legge si ebbe con l'approvazione al Senato il 16 novembre 1928 ed il seguente 9 maggio, alla presenza del segretario del Partito Nazionale Fascista Augusto Turati, si tenne a Roma la cerimonia d'insediamento del vertice della Federcaccia.

Il corporativismo fascista era compiuto anche in materia di caccia.

Gli anni immediatamente successivi sono all'insegna della mediazione fra

4 Z. CIUFFOLETTI, *Storia dell'associazionismo venatorio in Italia. Dalle origini alla Federcaccia*, Bologna, 1997, p. 52.

riservisti e antiriservisti per giungere, nel 1931, all'approvazione del Testo Unico che raccoglieva e unificava tutte le disposizioni venatorie vigenti, approvato con regio decreto n.117 e che prese il nome di Legge Acerbo.

La grande novità contenuta nel Testo Unico riguardava la disciplina, per l'appunto, della Federazione Nazionale Fascista della Caccia. Erano regolate le sezioni provinciali così come i vertici nazionali, le commissioni venatorie così come l'obbligatorietà d'iscrizione per tutti i cacciatori.

### **3. IL “TESTO UNICO DELLE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E L'ESERCIZIO DELLA CACCIA” DEL 5 GIUGNO 1939**

Con il Regio Decreto 5 giugno 1939, n.1016 che approvava il “Testo Unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia” giungeva in porto l'opera codificatrice in materia venatoria intrapresa dal regime fascista fin dai suoi albori. Il riordino delle disposizioni del Testo Unico del 1931 era stato delegato al governo tre anni prima, con regio decreto legge 14 aprile 1936, n.836, successivamente convertito in legge 18 gennaio 1937, n.224.

La straordinaria opera iniziata con la L.1420/1923 che aveva finalmente unito il Paese sotto un'unica legge sulla caccia veniva perfezionata e portata a compimento con l'approvazione di un corpo di norme elaborato e rispecchiante le esigenze della società coeva. Tutta la disciplina venatoria si risolveva in novantanove articoli suddivisi in otto titoli.

Il primo titolo fermava le definizioni. All'articolo 1 era definito come “caccia” qualsiasi atto volto all'uccisione o alla cattura di selvaggina, eccezion fatta per i casi di caso fortuito o forza maggiore. All'articolo 2 era invece definita la “selvaggina” – ossia la naturale destinataria delle norme del T.U. – consistente nell'insieme di mammiferi e uccelli viventi in libertà, ad esclusione di talpe, ghiri, topi ed arvicole.

Si proseguiva poi con l'elencazione della “selvaggina stanziale protetta”, comprendente le specie cervo, daino, capriolo, capra selvatica, muflone, camoscio, stambecco, cinghiale, orso, marmotta, istrice, lepre comune e lepre bianca fra i mammiferi, le specie gallo forcello, gallo cedrone, francolino di monte, pernice bianca, fagiano, coturnice, pernice rossa, pernice sarda, starna e gallina prataiolo fra gli uccelli, e dei c.d. “animali nocivi”, ossia lupo, volpe, faina, puzzola, lontra e gatto selvatico fra i mammiferi, aquile, nibbi, astore, sparviero e gufo reale fra gli uccelli.

L'articolo 5 definiva la regione delle Alpi come regione faunistica a se stante, quindi ne riconosceva esplicitamente la necessità di disposizioni normative *ad hoc*, mentre l'articolo 6 suddivideva il regno d'Italia in “compartimenti venatori” ricalcanti grosso modo le attuali regioni.

Dopo questa rassegna di definizioni, il T.U. iniziava, col titolo II rubricato “Esercizio della caccia”, a parlare della disciplina dell'attività venatoria.

L'articolo 7 prevedeva che la caccia e l'uccellazione potessero essere praticate solamente da chi fosse in possesso di apposita licenza che, secondo l'articolo 8, era rilasciata dal prefetto o dal questore secondo la rispettiva competenza a norma della legge di pubblica sicurezza. La licenza era strettamente personale e valida per cinque annate venatorie.

La caccia e l'uccellazione erano permesse dalla prima domenica di settembre al 1° gennaio, salvo le eccezioni per la caccia al cervo, daino e cinghiale, permessa dal 1° novembre al 31 gennaio; per la caccia al fagiano nelle riserve, consentita fino al 31 gennaio; per la caccia al capriolo, che si chiudeva il 1° novembre; per la caccia e l'uccellazione in zona Alpi, che si chiudevano il 15 dicembre.

L'articolo 14 conteneva indicazioni sulle modalità di caccia ed uccellazione consentite: “La caccia può essere esercitata con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi. Nella zona delle Alpi è vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a più di due colpi con munizione spezzata, a meno che il serbatoio non sia ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia. L'uccellazione può essere esercitata con le reti orizzontali o con quelle verticali fisse [...] destinate

normalmente a funzionare di giorno.”. Erano dallo stesso articolo espressamente vietate le cacce con arma da fuoco impostata con scatto provocato dalla preda, la caccia col fucile da barca a motore o da velivolo, le reti di uso notturno, l'uccellazione vagante col vischio, la caccia con sostanze venefiche, con mezzi elettrici o lanterne, la caccia con gabbie, tagliole e altri arnesi a scatto, la caccia coi lacci.

Per quanto riguarda i divieti inerenti i luoghi, a norma dell'articolo 28 la caccia era sempre vietata nei giardini, ville e parchi ad uso pubblico, nelle località ove vi fossero opere di difesa dello Stato o monumenti nazionali, così come alla stregua dell'articolo 29 era vietata la caccia nelle pertinenze di abitazioni, salvo che al proprietario o col suo consenso. Ancora, l'articolo 30 vietava la caccia e l'uccellazione in terreni con colture in atto, qualora queste avessero potuto recar danno alle coltivazioni.

L'articolo 34 vietava sia la presa sia la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo che nelle bandite e nelle zone di ripopolamento e cattura. L'articolo 37 consacrava il divieto di caccia su terreni ricoperti in tutto o in parte da neve, “fatta eccezione per il camoscio e i tetraonidi nella zona delle alpi, per i palmipedi e i trampolieri nelle paludi, stagni, risaie, prati marcitori, laghi, corsi dei fiumi e sul litorale, e per la caccia e l'uccellazione alla selvaggina migratoria da capanni preventivamente denunciati al comitato provinciale”.

Le specie oggetto di tutela, alle quali era vietata la caccia, erano elencate dall'articolo 38, e fra queste comparivano stambecco, camoscio d'Abruzzo e muflone, capretti di camoscio e relative madri allattanti, orso, femmine di cervo, capriolo e daino, marmotte durante il letargo, rapaci notturni ad eccezione del gufo reale, femmine di gallo forcello e gallo cedrone.

Durante il periodo di divieto di caccia era vietato il porto di fucile con al seguito munizione spezzata, ma era altresì permesso il trasporto di questo in busta chiusa.

Gli articoli 43-67 davano una minuziosa disciplina delle riserve, delle bandite

e delle zone di ripopolamento e cattura.

La vigilanza sull'applicazione della legge era affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali e ai guardiacaccia dipendenti dai comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e di riserve, a norma dell'articolo 68.

Negli articoli 73-75 era contenuta la disciplina dei cani. I cani trovati vaganti nelle campagne in tempo di divieto, così come quelli trovati nelle bandite, nelle riserve o nelle zone di ripopolamento e cattura senza accompagnatore. Per questi ultimi era prevista addirittura l'uccisione sul posto, se trovati vaganti nelle ore notturne o qualora arrecassero danno reale alla selvaggina.

I titoli V e VI della legge parlavano rispettivamente degli “Organi periferici della pubblica amministrazione” e della “Federazione Italiana della Caccia ed organi dipendenti”. Qui troviamo il fatidico comma 2 dell'articolo 86 che prevedeva l'obbligatorietà d'iscrizione alla Federcaccia. Ma questa è una questione a sé che tratteremo nel paragrafo che segue.

#### **4. LA VITA DEL TESTO UNICO NELLA FORMA DI STATO REPUBBLICANA E LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

La Corte Costituzionale è stata più volte chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale di alcune disposizioni del Testo Unico del 1939.

Con l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica – nel 1948 – nuovi principi di diritto entravano a far parte dell'ordinamento giuridico e per di più questi si ponevano come criteri di valutazione della conformità a loro stessi anche delle leggi previgenti.

Due sono, in particolare, le sentenze che ci interessano.

Il primo intervento della Corte sul Testo Unico del 1939 riguarda il sindacato

di legittimità costituzionale degli articoli 8, terzo comma e 91, ultimo comma. Di queste due disposizioni, nell'ordine, la prima imponeva a colui che chiedeva la concessione o la rinnovazione della licenza di caccia di esibire “il tagliando della tessera d'iscrizione alla sezione cacciatori del luogo di residenza e la ricevuta della quota dovuta al C.O.N.I.”, mentre la seconda imponeva il pagamento della quota al C.O.N.I., comprendente l'assicurazione contro gli infortuni, mediante versamento sul conto corrente postale, e il pagamento diretto alla sezione del luogo di residenza dell'importo della tessera d'iscrizione alla sezione della Federazione Italiana della Caccia.

La questione, sollevata dal giudice conciliatore di Onano con ordinanza datata 15 dicembre 1961, verteva, in sintesi, sulla conformità alla Carta dell'obbligatorietà di iscrizione alla Federazione Italiana della Caccia per chiunque avesse voluto esercitare l'attività venatoria. La questione era stata ritenuta non manifestamente infondata dal giudice di merito, il quale ravvisava che le norme impugnate avrebbero violato “il principio della libertà associativa posto dall'art. 18 della Costituzione” e il principio secondo il quale spetta soltanto allo Stato “la potestà di imporre tasse e imposte”, secondo l'art. 53 della Costituzione.

La Consulta, con sentenza n.69 del 26 giugno 1962, ritiene fondata la questione, motivando innanzitutto in merito all'esistenza non solamente di una c.d. “libertà positiva” (libertà di associarsi), ma bensì pure di una c.d. “libertà negativa” (libertà di non essere obbligati ad associarsi) garantita dall'articolo 18 della Costituzione<sup>5</sup>.

5 C. Cost., 26 giugno 1962, n.69, in “Consulta on-line”: “L'art. 18 della Costituzione proclama, salve le eccezioni contenute nel secondo comma, la libertà dei cittadini "di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale". Sembrerebbe qui consacrata soltanto la libertà di associazione intesa come libertà dei cittadini di associarsi quante volte vogliano per il raggiungimento di fini leciti, e si è detto, in conseguenza, che codesta libertà non escluderebbe la potestà dello Stato di costringere in un nesso associativo gli appartenenti a una determinata categoria tutte le volte che un pubblico interesse lo imponga o soltanto lo consigli. Senonché la Corte ritiene che il precetto costituzionale, del quale si discute, deve essere interpretato nel contesto storico che l'ha visto nascere e che porta a considerare di quella proclamata libertà non soltanto l'aspetto che è stato definito "positivo", ma anche l'altro "negativo", quello, si vuole dire, che si risolve nella libertà di non associarsi, che deve apparire al Costituente non meno essenziale dell'altra, dopo un periodo nel quale la politica

Dichiarata così l'illegittimità costituzionale delle norme in oggetto per contrasto con l'art.18 Cost., la Consulta non passa nemmeno al vaglio la questione in relazione all'art.53 Cost., che risulta così assorbita.

Questa sentenza è di portata storica perché ha riporta in vita un mondo, quello dell'associazionismo venatorio, che abbiamo visto fiorente all'inizio del Novecento<sup>6</sup>, se non poi essere soffocato dal corporativismo di stampo fascista. Ecco che nascono, fra le altre, associazioni come Arcicaccia ed Enalcaccia, valide alternative all'associazione della Federcaccia, quanto ad associazioni per la difesa ed il perseguimento delle ragioni dei cacciatori.

Andando ora in ordine cronologico a spulciare fra la giurisprudenza costituzionale inerente al Testo Unico, troviamo la sentenza n.57 del 25 marzo 1976, la quale tratta della conformità a Costituzione dell'articolo 842 del codice civile del 1942, il quale codificava – e codifica tutt'ora – una regola speciale che regola il rapporto fra diritto di caccia e diritto di proprietà, e dell'art.30 del T.U. così come modificato dall'art.9 della legge 2 agosto 1967, n.799, a cui il codice civile rinviava la puntualizzazione del diritto d'accesso al fondo altrui per scopo di caccia.

Il giudizio era stato promosso con ben due ordinanze di rinvio ad opera del pretore di Civitanova Marche.

Con ordinanza del 6 novembre 1974 il pretore di Civitanova Marche, nel procedimento civile promosso da Caruso Alfonso contro Casas Aldo, avente ad oggetto il preteso diritto dell'attore ad introdursi nel fondo agricolo non recintato del convenuto per ritrarre fotografie della selvaggina ivi esistente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 842, primo comma, del codice civile, in quanto riconosce il diritto di entrare nel fondo altrui soltanto a chi eserciti la caccia. Secondo il pretore, l'esistenza del diritto sancito dal menzionato art. 842 a

legislativa di un regime totalitario aveva mirato a inquadrare i fenomeni associativi nell'ambito di strutture pubblicistiche e sotto il controllo dello Stato, imponendo ai cittadini di far parte di questa o di quella associazione ed eliminando per questa via quasi affatto anche la libertà dell'individuo di unirsi ad altri per il raggiungimento di un lecito fine comune volontariamente prescelto e perseguito”.

6 Vedi capitolo II, paragrafo 1.

favore dei cacciatori, inquadrabile fra le limitazioni al diritto di proprietà consentite dall'art. 42 della Costituzione per fini sociali, postulerebbe eguale diritto a favore di chi persegua in quel settore fini artistici, scientifici e culturali in genere, che rispondono anch'essi a ben precisi interessi sociali, senza di che dovrebbe configurarsi una violazione della libertà dell'arte e della scienza, garantite dagli artt. 9 e 33 della Costituzione. Inoltre la denunciata carenza contrasterebbe sia con l'art. 2 Cost. che garantisce i diritti fondamentali dei cittadini, sia con l'art. 3 Cost. perché indurrebbe una discriminazione a danno del cittadino non cacciatore, ma portatore dei menzionati interessi sociali costituzionalmente rilevanti.

Sempre il pretore di Civitanova Marche, con successiva ordinanza emessa il 25 gennaio 1975, nel procedimento penale a carico di D'Amen Dante, imputato di contravvenzione all'art. 30 del r.d. 5 giugno 1939, n.1016, modificato dall'art. 9 della legge 2 agosto 1967, n. 799, per avere abusivamente collocato sul suo terreno non recintato tabelle recanti la scritta "divieto di caccia - colture in atto" ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 842 cod. civ., nonché delle citate norme che puniscono, appunto, l'apposizione abusiva delle tabelle di divieto di caccia, per preteso contrasto con gli artt. 42, secondo e terzo comma, e 3 della Costituzione. Al riguardo, il pretore osserva che la caccia non potrebbe oggi considerarsi fenomeno riflettente una funzione sociale apprezzabile, avendo perso i caratteri originari che la giustificavano come strumento di procacciamento alimentare, di difesa contro gli animali nocivi e, latamente, educativo. La caccia anzi tenderebbe, attraverso la compromissione del patrimonio faunistico, ad incidere negativamente sulla conservazione dell'habitat umano e, pertanto, le limitazioni previste dalle norme impugnate al diritto di proprietà urterebbero contro il disposto dell'art. 42, secondo comma, Cost. che consente consimili restrizioni solo in dipendenza di una funzione sociale positiva. Inoltre, la denunciata carenza di rilievo sociale comporterebbe il contrasto delle limitazioni in esame anche con il terzo comma dell'art. 42 Cost., perché si risolverebbero in servitù imposte al proprietario in ipotesi non giustificate da interesse generale. Infine, il libero accesso ai fondi solo

se non recintati e la correlativa esclusione dei fondi recintati, indipendentemente dall'uso dei terreni e dalla eventuale incompatibilità di detto uso con l'esercizio della caccia, realizzerebbero un trattamento diverso di cittadini che si trovano in situazioni non sostanzialmente diversificate, ed in violazione, quindi, del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

La Consulta, essendo le questioni contigue, nonché sollevate dallo stesso giudice di merito, decide di procedere alla riunione dei relativi giudizi.

Nell'analisi della causa, innanzitutto, procede a smontare la questione di legittimità in relazione all'art.42 della Costituzione, in quanto ribadisce fermamente “l'utilità sociale” della caccia *latu sensu*, e quindi la legittimità a tale stregua delle limitazioni al diritto di proprietà imposte dall'articolo 842 c.c.<sup>7</sup>.

Passando poi in rassegna i contrasti segnalati dal giudice di merito in relazione agli art.2, 3, 9 e 33 Cost., afferma quanto segue.

“Sotto tali profili, deve anzitutto osservarsi che le libertà invocate, come tutti i diritti di libertà, nascono limitate, essendo il concetto di limite insito nel concetto di diritto, come questa Corte ha affermato fin dalla sent. n.1 del 1956, il che, appunto, sta a significare la possibilità della determinazione della sfera di azione dei vari soggetti entro condizioni tali che ne risultino garantiti i diritti altrui egualmente meritevoli di protezione costituzionale. Richiamando a questo punto la già illustrata essenzialità della facoltà di spostamento ai fini dell'esercizio effettivo del diritto di caccia e la riconosciuta utilità sociale che all'esercizio stesso è connaturata, è evidente che, mentre la facoltà suddetta si palesa razionalmente insopprimibile, l'eventuale facoltà di ingresso in un fondo altrui per esercitarvi, invece, le attività artistico – culturali in esame, non investe un parallelo carattere di essenzialità, restando pur sempre le libertà invocate suscettibili di attuazione con diverse modalità, data la loro complessa e multiforme sostanza di ricerca ed elaborazione scientifica, mista

<sup>7</sup> C. Cost., 25 marzo 1976, n.57, in “Consulta on-line”: “Deve osservarsi che il fenomeno della caccia, pur se indubbiamente presenta oggi caratteri socialmente diversi da quelli originali, non per questo può essere considerato privo di positivo rilievo sì da essere ritenuto non idoneo a giustificare eventuali limitazioni della proprietà che il legislatore ritenga di imporre per renderne possibile l'esercizio, a norma dell'art.42, secondo comma, della Costituzione.

all'esercizio di attività tendenti al raggiungimento di fini di carattere prevalentemente estetico. L'esclusione lamentata trova indubbio fondamento nel rispetto del diritto di proprietà, quale costituzionalmente garantito. Anche il riferimento alla pretesa violazione del principio di uguaglianza non è fondato. Come è noto, il rispetto dell'art. 3 Cost. richiede che vengano attribuiti trattamento eguali a situazioni omogenee mentre le situazioni raffrontate nella specie non presentano tale requisito se, come sopra si è detto, diversa, ai fini del diritto alla tutela della proprietà e in relazione alla disciplina in esame, è la situazione del cacciatore e quella del portatore di altri interessi. Parimenti non fondato è il richiamo all'art. 33 della Costituzione. Questo articolo va inteso ed interpretato nella sua autentica portata, che è quella di consentire all'arte ed alla scienza di esteriorizzarsi, senza subire orientamenti ed indirizzi univocamente e autoritativamente imposti. Sotto tale esclusivo profilo, questa esteriorizzazione non può considerarsi tutelata fino al punto di pregiudicare altri interessi costituzionalmente garantiti. Infine, per quanto riguarda la censura sollevata sotto il profilo della presunta violazione dell'art. 2 Cost., deve rilevarsi che tale norma, nel garantire i diritti dell'uomo in genere, necessariamente si riporta alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente presi in considerazione: per cui, una volta esclusa la violazione di tali specifiche garanzie, il generico richiamo all'art. 2 Cost., formulato dal giudice *a quo* senza ulteriori riferimenti ad altri diritti fondamentali eventualmente lesi oltre quelli specificamente posti in evidenza nella ordinanza di rinvio, rimane senza rilievo ai fini del presente giudizio di legittimità costituzionale<sup>8</sup>. Per questi motivi dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.842 c.c. e delle relative norme *latu sensu* applicative di questo contenute nel Testo Unico sulla caccia del 1939.

Ma la questione non può certamente dirsi risolta. Oltre, nel corso della trattazione<sup>9</sup>, vedremo come il dibattito sull'esercizio della caccia nei fondi privati e sul relativo *ius prohibendi* del proprietario del fondo avrà vita lunga e si protrarrà sino

8 C. Cost., 25 marzo 1976, n.57, in "Consulta on-line".

9 Vedi *infra*, capitolo IV, paragrafo 2.

ai giorni nostri. Anticipiamo soltanto, però, che quella del secondo Novecento sarà una battaglia a rivendicazione di un maggior riconoscimento dello *ius prohibendi* portata avanti per lo più da associazioni ambientaliste e parti politiche affini, e non più dalle lobby dei proprietari terrieri come invece durante il decennale dibattito propedeutico all'approvazione della prima legge italiana sulla caccia del 1923.

## CAPITOLO QUARTO

---

### L'APPRODO DELL'EVOLUZIONE STORICA DELLE MAGGIORI PROBLEMATICHE.

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

“In questi ultimi anni il problema della difesa della fauna e della regolamentazione dell'esercizio venatorio è diventato oggetto di largo interesse, purtroppo inquinato da giudizi soggettivi e dalle troppe improvvisate e superficiali soluzioni presentate alla pubblica opinione”.

(Guido MAZZONI, *La caccia diffamata*, 1978)

SOMMARIO: 1. L'attività venatoria nelle legislazioni repubblicane. - 2. (*segue*) In particolare: lo statuto dello *ius prohibendi*. - 3. Conclusione: il ciclo della storia.

#### 1. L'ATTIVITA' VENATORIA NELLE LEGISLAZIONI REPUBBLICANE

Come abbiamo visto nell'ultimo paragrafo del precedente capitolo, il Testo Unico del 1939 si dimostrava piuttosto fragile di fronte ai nuovi principi democratici dell'ordinamento repubblicano. Di più: come ci ricorda il Mazzoni, “dal 1923 e dallo stesso 1939 il progresso aveva causato profonde trasformazioni degli habitat e degli ambienti, estendendo colture in zone già boschive e palustri, infittendo le campagne di casolari, di strade e di altre opere, cospargendo i seminativi di antiparassitari e di concimi chimici, riducendo il territorio utile alla sosta e alla riproduzione della selvaggina”<sup>1</sup>. Nel dopoguerra era quindi viva più che mai l'esigenza di riformare la

---

<sup>1</sup> G. MAZZONI, *La caccia diffamata. Politica e legislazione venatoria*, Firenze, 1978, p.60.

legislazione venatoria per tenerla al passo coi tempi.

Seppur alcune proposte di modificazioni ronzarono per le aule parlamentari già negli anni Cinquanta, fu solamente negli anni Sessanta, anche alla luce della sentenza n.69 del 1962 della Corte Costituzionale, che il dibattito per una nuova legge sulla caccia si fece più insistente.

Una prima rinfrescata al Testo Unico – prodromica ad una ben più ampia revisione organica – fu data con la legge 2 agosto 1967, n.799.

La legge del 1967 apportava modifiche al calendario venatorio: la caccia era esercitabile dall'ultima domenica di agosto al 10 gennaio, mentre restava fermo il periodo di caccia in zona Alpi. Le altre disposizioni di questa legge intaccavano in modo assai leggero il Testo Unico del 1939. Tra quelle degne di un certo rilievo, ricordiamo la modifica dell'articolo 67 in tema di caccia in zona faunistica delle Alpi, al fine di garantire maggior tutela giuridica alla tipica fauna alpina.

Le modifiche erano esigue e non tenevano il ritmo del declino a cui era soggetto il Testo Unico, irrimediabilmente eroso dallo scorrere del tempo e dalle trasformazioni sociali e culturali del Paese.

La fine del Testo Unico fascista, già scalfito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.69 del 1961 più che dalle modificazioni apportategli dalla legge 799/1967, venne con l'approvazione della legge 27 dicembre 1977, n.968 “Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna selvatica e la disciplina della caccia”.

Già dall'articolo 1 di questa legge si intuisce il tenore del cambiamento: la fauna selvatica cessa di essere *res nullius* e diventa “patrimonio indisponibile dello stato” – con tutte le conseguenze del caso, specialmente in ambito penalistico.

Ancor più innovativo l'articolo 3, il quale poneva fine a tutte le pratiche di uccellazione praticate da millenni: “È vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellazione”. Si bandiva così una delle pratiche venatorie che più avevano cagionato la distruzione di un gran numero di popolazioni di uccelli. Ed anche questo è certamente un segno dell'evoluzione dei tempi: l'uccellazione poteva ancora

ricoprire, nel primo Novecento, il ruolo di forma di sostentamento per i meno abbienti. Ora, con lo sviluppo economico, non più. O comunque, non era più accettabile né dai sostenitori delle ragioni ambientaliste, né dai cacciatori che praticavano l'*ars venandi* come attività sportivo-ricreativa.

Le funzioni amministrative in materia di caccia erano delegate alle regioni, le quali le esercitavano normalmente mediante delega alle province.

All'articolo 9 si introducevano delle forti limitazioni in merito ai mezzi di caccia. L'attività venatoria era esercitabile con l'arco, con il falco o con il fucile. Per quanto concerne la caccia col fucile poteva essere utilizzato fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, oppure fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore ai 5,6 millimetri e bossolo a vuoto di altezza non inferiore ai 40 millimetri.

L'articolo 11 elencava le specie cacciabili con i relativi calendari, mentre la determinazione dei carnieri giornalieri e stagionali era rimessa alle regioni, le quali dovevano – e devono tutt'ora, secondo la legge 157/1992 – provvedere con l'emanazione, entro il 15 giugno di ogni anno, di un atto amministrativo regolamentare definito “calendario venatorio regionale”.

L'articolo 21 introduceva l'obbligo di superare un esame dinnanzi ad un'apposita commissione per il conseguimento della licenza di porto d'armi per uso caccia. La commissione era – ed è tutt'ora – insediata in ogni capoluogo di provincia, ed esaminava gli aspiranti cacciatori nelle materie di legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia, armi e munizioni e tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

L'articolo 29 recepiva la sentenza della Consulta in materia di libertà d'associazione *ex art. 18 Cost.* Quindi, tagliando nettamente col passato del Testo Unico che obbligava i cacciatori ad affiliarsi alla Federcaccia come unica associazione riconosciuta, la nuova legge proclamava l'associazionismo venatorio libero, e richiedeva solamente la costituzione per atto pubblico al fine del riconoscimento.

La disciplina della legge del 1977 è veramente innovativa e segna il taglio deciso col passato. Talmente innovativa che la successiva legge 11 febbraio 1992, n.157, pur operando una riforma organica, non andrà ad intaccare i principi enunciati nel 1977.

Quindi, per questa rassegna storica, conclusiva di un ben più ampio lavoro, non riteniamo opportuno analizzare la legge del 1992.

Riteniamo opportuno, invece, rammentare che la legge del 1992 si pose come legge quadro che spianò la via all'operato del legislatore regionale. All'oggi ogni regione italiana ha una propria legge sulla caccia, che regola la materia nei limiti definiti dalla legge quadro di provenienza statale<sup>2</sup>.

## **2. (segue) IN PARTICOLARE: LO STATUTO DELLO IUS PROHIBENDI**

All'oggi, il diritto del proprietario di un fondo di proibire nel suo possesso l'esercizio della caccia è regolato dagli articoli 842 commi 1 e 2 del codice civile del 1942 e dall'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n.157.

Volendo dare una classificazione sistematica delle disposizioni, diremo che l'art.842 c.c. si pone come norma generale, mentre la disposizione della legge sulla caccia come eccezione.

L'art.842 cc.1 e 2 c.c. recita: “Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità”. Abbiamo quindi, nella disciplina codicistica, un certo *favor* legislativo per il cacciatore, discutibile ma indubbio<sup>3</sup>, che vede comprese le ragioni proprietarie. L'articolo 842 c.1 c.c. si inserisce dunque fra le limitazioni al diritto di proprietà così

<sup>2</sup> Vedi “Appendice n.4 – Leggi regionali vigenti in materia di caccia”.

<sup>3</sup> Vedi, in proposito, supra, capitolo III, paragrafo 4, le motivazioni espresse dalla Consulta in C. Cost., 25 marzo 1976, n.57.

come nelle ipotesi contemplate dai seguenti articoli 843 c.1 (in materia di opere necessarie al vicino) e 843 c.3 (in materia di recupero di cose o animali di terzi che si trovino su fondo di proprietà altrui).

Data questa per regola generale, vediamo quali sono i modi di chiusura del fondo stabiliti dalla legge sulla caccia.

Nell'articolo 15 della legge 157/1992 possiamo ricostruire un divieto generale e due facoltà di *ius prohibendi*.

Il divieto generale è lo stesso già espresso nell'art.842 c.c., ossia la caccia è vietata, in forma vagante, “nei terreni in attualità di coltivazione” (art.15 c.7).

Le facoltà espressioni di *ius prohibendi* concesse al proprietario per inibire la caccia nel suo possesso sono di due tipologie affini e passano ambedue attraverso un procedimento amministrativo a cui consegirà un (eventuale) provvedimento con effetto *erga omnes*.

A norma del comma 3 dell'articolo in esame, il proprietario o conduttore del fondo può, per interdirne la caccia al suo interno, presentare istanza motivata al presidente della giunta regionale il quale, al seguito di istruttoria volta a verificare che la richiesta non osti all'attuazione del piano faunistico-venatorio oppure che la richiesta sia motivata da danno o disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale, adotta il provvedimento amministrativo dell'interdizione della caccia in quello specifico fondo.

Conseguentemente a questo provvedimento il divieto di caccia dev'essere reso noto mediante l'apposizione di tabelle, a cura del proprietario, che delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

Come dicevamo sopra, il provvedimento di chiusura del fondo alla caccia ha efficacia *erga omnes*, quindi preclude l'esercizio venatorio anche al proprietario stesso.

L'altro metodo di esercizio di *ius prohibendi* è quello regolato dal comma 8. Questo prevede che l'esercizio venatorio è vietato a chiunque (quindi, anche in questo caso, pure al proprietario) nei fondi chiusi “da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi

d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri”.

In questo caso, chi chiude il proprio fondo con tali modalità, deve comunque darne comunicazione agli uffici regionali, che dovranno togliere la porzione di terra in questione dalla superficie cacciabile.

Anche in questo secondo caso, l'opinione di chi scrive vuol vedere nella comunicazione – *rectius*: notificazione – alla regione di cui sopra, un'istanza volta ad ottenere un provvedimento amministrativo di chiusura del fondo alla caccia. Provvedimento che si forma con la mancata opposizione della regione.

Questo stato di fatto, supportato *in primis* dall'articolo 842 commi 1 e 2 c.c., è stato oggetto di aspre critiche, tanto da portare l'articolo 842 c.c., per ben due volte, all'attenzione dei cittadini tramite l'istituto del referendum abrogativo.

La prima volta, con referendum svoltosi il 3 giugno 1990 promosso dai radicali ed avallato dall'autorevole voce del prof. Valerio Onida, che presentò per conto di questi una memoria sull'ammissibilità del referendum alla Corte Costituzionale<sup>4</sup>, la consultazione non raggiunse il *quorum*, essendosi recati alle urne solamente il 42,9 % degli aventi diritto. Nella stessa tornata referendaria erano oggetto di altro quesito abrogativo alcune disposizioni della legge 689/1977, ma anche a questo quesito toccò medesima sorte avversa.

Medesimo quesito referendario in ordine all'abolizione dei primi due commi dell'articolo 842 c.c. fu nuovamente presentato nel 1997. La consultazione avvenne il 15 giugno, ma pure questa volta il *quorum* non venne raggiunto, essendosi recati alle urne solamente il 30,2 % degli aventi diritto.

Se per un attimo allarghiamo il nostro sguardo ai vicini stati europei, notiamo subito che l'art.842 è una disposizione quanto mai isolata nel panorama internazionale. La comparazione giuridica dell'istituto dello *ius prohibendi* all'italiana

---

4 V. ONIDA, *Il cacciatore: un'eccezione allo ius prohibendi*, in *Notizie radicali*, n.38 del 14 febbraio 1987. Onida, nella sua memoria, afferma che la norma di cui si chiede l'abrogazione esprime un ingiustificato privilegio a favore del cacciatore rispetto al diritto del proprietario sul proprio fondo.

con quello previsto in altri ordinamenti del continente ce ne dà ragione. In Francia una legge del giugno 2000 (peraltro conforme alla lunga tradizione di questo paese) considera il diritto di caccia come facoltà costituente il diritto di proprietà. Perciò il proprietario francese è libero – almeno in linea teorica<sup>5</sup> – di autorizzare o meno la caccia sul proprio fondo.

La scelta sistematica di vedere il diritto di caccia come facoltà rientrante nel diritto di proprietà è quella compiuta pure dal legislatore spagnolo nella normativa datata 1970. Interessante risulterebbe pure la comparazione del nostro ordinamento con quello spagnolo anche per quanto concerne la distribuzione in senso verticale delle competenze in materia di caccia all'interno dello stato autonomico e delle relative competenze affidate alla comunità autonome a partire dalla costituzione post franchista del 1978. Competenze forse un po' più ampie di quelle concesse alle nostre regioni. Ma questo è un altro, interessantissimo, argomento sul quale in questa sede di rassegna storica non possiamo dilungarci.

### 3. CONCLUSIONE: IL CICLO DELLA STORIA

“Tutti li tempi tornano, li uomini sono sempre li medesimi” sosteneva Niccolò Machiavelli nella suo opera più celebre, “Il principe”. Anche se Machiavelli si riferiva, ovviamente, alle forme di governo nel loro alternarsi, la citazione non ci sembra poi così inappropriata alla nostra materia. Anzi, vi aderisce quasi alla perfezione.

Alla fine di questo lavoro propriamente storico-giuridico, che assai

---

5 Secondo alcuni, tale impostazione francese è più teorica che pratica. Ad esempio, si ritiene che “limitazioni [...] hanno l'effetto di determinare un notevole avvicinamento della situazione francese a quella italiana. Difatti nei comuni dove venga istituita un'associazione di caccia, viene trasferito all'associazione l'esercizio del diritto di caccia sui terreni inclusi nell'ambito territoriale di sua competenza, salva l'opposizione (da proporre alla prefettura territorialmente competente) dei proprietari, che però non potranno in tal caso ottenere la licenza di caccia (l'opposizione è, difatti, giustificata dalle convinzioni personali dell'opponente contrarie alla pratica venatoria”. F. M. AGNOLI, *Diritti di caccia e proprietà. Così sono protetti in Europa*, in [www.agricoltura24.com](http://www.agricoltura24.com), 25 marzo 2009.

frequentemente si è limitato ad enunciare le norme così come il legislatore le ha poste e, qualche volta – tentando un'analisi più approfondita –, come la giurisprudenza le ha interpretate, sovviene soffermarsi un momento a riflettere, non tanto sui dati del diritto positivo, sfuggevoli e variabili, quanto in generale sull'evoluzione della legislazione venatoria in chiave diacronica.

Là dove abbiamo iniziato la nostra ricerca – nel primo capitolo – ci siamo trovati davanti un mosaico alquanto scomposto. Ogni staterello preunitario aveva ovviamente una propria disciplina della caccia e molto spesso queste discipline erano di gran lunga differenti da quelle degli staterelli confinanti. Passando poi – nel secondo capitolo – al vaglio i singoli progetti unificatori per una legge sulla caccia unica per tutto il Regno d'Italia, queste abissali distanze in materia di politica e legislazione venatoria venivano ancor di più alla luce, e venivano evidenziate le ragioni concrete che all'interno della vita quotidiana delle popolazioni davano fondamento a queste differenze di regolamentazione.

In un ulteriore periodo, con le leggi sulla caccia del periodo fascista, assistiamo ad un'uniformazione normativa che relega le differenze di trattamento fra una zona del Paese e l'altra ad aspetti marginali. Assistiamo dunque ad un'opera di forte accentramento.

Ed eccoci alle normative contemporanee. Ed eccoci a Machiavelli. “Tutti li tempi tornano, li uomini sono sempre li medesimi”, dicevamo. Oggi, come abbiamo visto nel primo paragrafo di questo capitolo, una legge dello stato regola la materia nei suoi tratti essenziali. Le leggi regionali (e provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano) regolano la materia con maggior dettaglio, negli aspetti a queste delegati dalla legge quadro statale. Le province, dotate di funzioni amministrative non soltanto per l'adozione di provvedimenti puntuali e concreti, ma bensì di facoltà amministrativo-regolamentari – si pensi solamente che compete alle province l'identificazione delle zone di protezione e oasi – esercitano anche loro una funzione di regolamentazione, seppur di rango che si suol identificare come secondario.

Venti regioni con venti leggi regionali differenti, centonove province con

centonove regolamenti differenti. Non basta. Ogni regione, per espressa disposizione della legge nazionale, si avvale di enti strumentali per la concreta gestione dell'attività venatoria, denominati Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) o Comprensori Alpini (C.A.), a seconda che si trovino a gestire un territorio prevalentemente pianeggiante oppure montano.

Quanto basta perché un interrogativo sorga spontaneo: siamo tornati al punto di partenza? Ovvero, dall'eccessiva frammentazione in cui versava la disciplina della caccia a metà Ottocento, dopo oltre mezzo secolo di forte accentramento durante la vigenza delle leggi del 1923, 1931, 1939 e 1977, con la legge del 1992, ma soprattutto con la riforma costituzionale del 2001, siamo ritornati ad avere quel caos normativo tale da creare un'inaccettabile disparità di trattamento fra un cacciatore italiano di una zona della penisola e un'altra? Un cacciatore della Sardegna – ad esempio – può cacciare sei giorni alla settimana per nove mesi all'anno. Un cacciatore del Verbano Cusio Ossola – la provincia più a nord del Piemonte – può cacciare due giorni alla settimana per poco più di tre mesi all'anno. Pare proprio, purtroppo, che la risposta debba essere affermativa: siamo tornati al punto di partenza.

Mi sia concesso infine – non me ne voglia il lettore – uno sfogo. Come ci eravamo premessi, questo studio storico non vuole e non deve essere fine a se stesso, autoreferenziale. Non ne sarebbe valso lo sforzo. Con questa conclusione vuole lanciare un grido disperato, tanto forte che dalle più recondite vallate alpine possa raggiungere il legislatore della città, che non conosce di camosci e di cani, di cacciatori e di galli forcelli se non per letteratura. La caccia non merita una legislazione tanto frammentata e complessa, tanto diversa da Verbania a Olbia. Un'attività venatoria che voglia definirsi seria ed ecocompatibile abbisogna prima di tutto di regole chiare e semplici, basate su dati scientifici e non su concezioni ideologiche. Purtroppo il nostro legislatore è da ormai troppi anni in preda a quest'ultime.

## APPENDICI

---

### 1. CRONOLOGIA ESSENZIALE DELLE VICENDE PARLAMENTARI DEI PROGETTI DI LEGGE UNICA, DALL'UNITA' ALLA LEGGE N.1420 DEL 1923.

<b>1862</b> , 18 novembre	Presentazione al Senato del progetto Pepoli.
<b>1864</b> , 11 giugno	Presentazione alla Camera del progetto Sanguinetti.
<b>1867</b> , 27 maggio	Ripresentazione alla Camera del progetto Sanguinetti, ad iniziativa degli onorevoli Sanguinetti e Salvagnoli.
<b>1869</b> , 4 giugno	Approvazione alla Camera del progetto Sanguinetti.
<b>1879</b> , 7 giugno	Presentazione al Senato del progetto Majorana-Calatabiano.
<b>1880</b> , 30 gennaio	Relazione all'aula da parte dell'Ufficio Centrale del Senato sul progetto Majorana-Calatabiano, relatore Vitelleschi.
<b>1880</b> , 21 marzo	Ripresentazione al senato del progetto Majorana-Calatabiano da parte del nuovo Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio Miceli (causa chiusura legislatura precedente).
<b>1880</b> , 17 aprile	Approvazione al Senato del progetto Majorana-Calatabiano, con modifiche (cosiddetto progetto Miceli I).
<b>1880</b> , 26 aprile	Presentazione alla Camera del progetto Miceli I, già approvato al Senato.
<b>1880</b> , 1 giugno	Ripresentazione del progetto Miceli I alla Camera (causa chiusura legislatura precedente)
<b>1882</b> , 24 marzo	Relazione alla Camera da parte della Commissione incaricata dell'esame del progetto Miceli I (modificato nel cosiddetto progetto Miceli II).
<b>1884</b> , 29 febbraio	Ripresentazione alla Camera del progetto Miceli II da parte del nuovo Ministro di agricoltura, Industria e Commercio Berti (con modifiche, nominato progetto Berti).

<b>1893</b> , 25 marzo	Presentazione alla Camera del progetto Compans.
<b>1893</b> , 4 maggio	Presentazione alla Camera del progetto Lacava.
<b>1894</b> , 24 aprile	Relazione alla Camera da parte della Commissione incaricata dell'esame del progetto Lacava (con lievi modifiche, nominato progetto Compans-Lacava).
<b>1894</b> , 6 dicembre	Ripresentazione alla Camera del progetto Compans-Lacava da parte del nuovo Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio Barazzuoli (causa chiusura legislatura precedente).
<b>1896</b> , 1° maggio	Presentazione al Senato del progetto Tassi.
<b>1904</b> , 8 giugno	Presentazione alla Camera del progetto Landucci.
<b>1904</b>	Presentazione al Senato del progetto Rava.
<b>1905</b> , 19 maggio	Approvazione al Senato del progetto Rava.
<b>1905</b> , 20 giugno	Presentazione alla Camera del progetto Rava approvato al Senato.
<b>1911</b> , febbraio	Presentazione al Parlamento del progetto Raineri.
<b>1912</b>	Presentazione al Parlamento del progetto Nitti
<b>1921</b> , 11 giugno	Presentazione al Senato del progetto Mauri.
<b>1922</b> , 14 febbraio	Presentazione alla Camera del progetto Mauri da parte del Ministro di Agricoltura e Commercio De Capitani d'Arzago.
<b>1923</b> , 24 giugno	Approvazione del progetto De Capitani d'Arzago, Legge n.1420.

2. RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DI UNO STAMPATO DI LICENZA DI PORTO D'ARMI DELL'ANNO 1889.

N.B. Stampato in carta bianca  
 N. (1) ..... ALLEG. A.



AMMINISTRAZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Permesso di porto d' armi lunghe da fuoco

CONNOTATI Il (2) del (3)

Stat. metri.....	Autorizza	
Corporatura.....	Il Signor .....	
Colorito.....	figlio di .....	di condiz. ....
Capelli.....	nato a .....	il ..... 18 .....
Barba.....	dimorante a (4) .....	
Occhi.....	a portare, anche per uso di caccia	
Naso.....	(*) .....	
Bocca.....	.....	
Fronte.....	.....	
Segni.....	.....	

Questo permesso vale per un anno dalla sua data, e deve essere presentato ad ogni richiesta degli ufficiali ed Agenti della Pubblica Sicurezza.

Dato a (5) ..... 18 .....

il (2) .....


Pagata la tassa di L.... come da quietanza del.... 188..

Firma del Titolare

Bollo d'ufficio

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

N. ....



AMMINISTRAZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Permesso di porto d' armi lunghe da fuoco

CONNOTATI Il del

Stat. met.....	Autorizza	
Corporatura.....	Il Signor .....	
Colorito.....	figlio di .....	di condiz. ....
Capelli.....	nato a .....	il ..... 18 .....
Barba.....	dimorante a .....	
Occhi.....	a portare, anche per uso di caccia	
Naso.....	.....	
Bocca.....	.....	
Fronte.....	.....	
Segni.....	.....	

Questo permesso vale per un anno dalla sua data, e deve essere presentato ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti della Pubblica Sicurezza.

Dato a ..... 18 .....

Firma del Titolare

Il .....

Marca da bollo

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

Il sottoscritto Ufficiale di Pubblica Sicurezza richiede al signor Ricettore del registro e bollo in di riscuotere dal signor la tassa di L. per concessione di permesso di portare, anche per uso di caccia, armi lunghe da fuoco. Dato a .....

N. (1).....  
 Bolletta N....  
 dell'Ufficio d'esazione

Numero di protocollo (6).....

UFFICIO DI .....

Ricevuto L..... per tassa della presente licenza, come da bolletta del..... 18... N....

Il Ricettore

ANNOTAZIONI (7)

Oltre le penalità sanzionate dalle leggi speciali, chiunque porta armi da fuoco non proibite, od esercita colle medesime la caccia, senza regolare permesso, sarà punito con multa eguale al quintuplo della tassa dovuta per la licenza di cui dovrebbe essere munito, secondo le armi delle quali è in possesso, ed incorrerà altresì nella confisca delle armi e della cacciagione.

NOTA — (1) Numero progressivo del permesso — (2) Autorità che lo concede — (3) Provincia. Circondario o Distretto — (4) Residenza ed abitazione, provincia, numero, piano — (5) Data in tutte lettere — (6) Numero di protocollo degli atti relativi alla concessione — (7) Annotazioni posteriori alla concessione del permesso.

3. RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DEL FRONTESPIZIO DELLA  
RELAZIONE PEPOLI CONTENUTA NEGLI ATTI PARLAMENTARI.

Senato del Regno, sessione parlamentare del 1861, atti n. 210

**N. 210.**

**SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1861**

**SENATO DEL REGNO**

*Progetto di legge sulla caccia, presentato dal Mini-  
stro d'agricoltura, industria e commercio (PEPOLI)  
nella tornata del 18 novembre 1862 (Iniziato in  
Senato).*

**S. GIORI SENATORI,**

Il bisogno universalmente sentito di unificazione delle leggi nelle diverse provincie dello Stato, renderà senza dubbio accetta alle popolazioni una legge la quale rifonda e riordina le varie disposizioni già vigenti nei diversi luoghi in materia di caccia.

Essa non può a meno che riuscire di un vivo interesse, sia pei suoi rapporti con altre materie di assai delicata natura, qual è il dritto di proprietà, e quella della sicurezza pubblica, sia perchè tocca ad un argomento per cui avvi generalmente nel cuor dell'uomo, e massime della gioventù, una tendenza sovente spinta al grado di passione.

## 4. LEGGI REGIONALI VIGENTI IN MATERIA DI CACCIA

<b>REGIONE</b>	<b>LEGGE REGIONALE VIGENTE</b>	<b>MODIFICHE SIGNIFICATIVE</b>
Piemonte	n.70 del 04/09/1992	
Valle d'Aosta	n.64 del 27/08/1994	n.33 del 02/09/1996
Lombardia	n.26 del 16/08/1993	
Liguria	n.29 del 01/07/1994	n.3 del 02/02/2007
Provincia Autonoma di Trento	n.24 del 09/12/1991	n.10 del 15/12/2004
Provincia Autonoma di Bolzano	n.14 del 17/07/1987	n.23 del 28/11/1996 n.10 del 12/10/2007
Veneto	n.50 del 09/12/1993	
Friuli Venezia Giulia	n.56 del 19/12/1986	n.21 del 18/05/1993
Emilia Romagna	n.8 del 15/02/1994	
Toscana	n.3 del 12/01/1994	
Lazio	n.17 del 02/05/1995	n.53 del 28/10/1995
Umbria	n.14 del 17/05/1994	
Marche	n.7 del 05/01/1995	n.41 del 12/04/1995
Molise	n.19 del 10/08/1993	
Abruzzo	n.10 del 28/01/1994	
Campania	n.8 del 10/04/1996	
Calabria	n.9 del 17/05/1996	
Basilicata	n.2 del 09/01/1995	n.14 del 11/03/1997 n.14 del 07/05/2003
Puglia	n.20 del 15/06/1994	n.27 del 13/08/1998
Sicilia	n.33 del 01/09/1997	n.15 del 31/08/1998 n.7 del 08/05/2001
Sardegna	n.23 del 29/07/1998	n.5 del 07/02/2002

## INDICE DELLE FONTI

---

### 1. COMPILAZIONE GIUSTINIANEA

- Dig. 41.1.1.1., De acquirendo rerum domino p. 4
- Dig. 41.1.3.pr. p. 4
- Dig. 41.1.3.1. p. 4
- Dig. 41.1.5.3. p. 4
- Dig. 41.1.5.6. p. 6
- Inst. 2.1., De rerum divisione pp. 4, 6

### 2. LEGGI BARBARICHE

- Lex Burgundionum, 46 e 62 p. 7
- Lex Salica, VII, De furtis avium p. 7
- Lex Salica, VI, De furtis canum p. 7
- Lex Salica, XI, De furtis ingenuorum vel fractura p. 7
- Lex Salica, XXXV, De venationibus p. 7

### 3. STATUTI

- Statuto di Verona del 1228 p. 12
- Statuto di Parma del 1255 p. 12
- Statuto di Lucca del 1539 p. 12

### 4. FONTI NORMATIVE

#### a) Dominazione napoleonica

- Legge 13 febbraio 1804 della Repubblica Italiana pp. 30 ss.
- Decreto 7 luglio 1804 del Regno d'Italia p. 32

- Decreto regolamentare 21 settembre 1805 del Regno d'Italia pp. 30 ss.
- Regio decreto 30 giugno 1806 del Regno d'Italia p. 34
- Regio decreto 2 giugno 1808 del Regno d'Italia p. 34
- Decreto 23 luglio 1808 della giunta imperiale toscana p. 46
- Decreto napoleonico 11 luglio 1810 p. 22
- b) Regno di Sardegna
- Editto 15 marzo 1816 p. 23
- Regie patenti 28 febbraio 1817 p. 23
- Regie patenti 19 dicembre 1836 p. 23
- Regie patenti 16 luglio 1844 p. 26
- Statuto Albertino p. 89
- Legge 7 ottobre 1848 p. 29
- Legge 26 giugno 1853 p. 28
- c) Regno Lombardo-Veneto
- Determinazione 2 maggio 1814 p. 30
- Notificazione 29 agosto 1818 p. 33
- Notificazione 26 ottobre 1835 p. 34
- Istruzioni 18 febbraio 1855 p. 33
- Decreto 28 marzo 1848 p. 34
- Notificazione 18 maggio 1850 p. 34
- Decreto 29 luglio 1859 p. 30
- d) Ducato di Parma e Piacenza
- Decreto 21 luglio 1814 p. 35
- Notificazione 18 dicembre 1817 p. 36
- Risoluzione sovrana 1° settembre 1824 pp. 35 ss.

- Risoluzione sovrana 23 aprile 1828	p.	37
- Risoluzione 23 aprile 1835	p.	37
<u>e) Granducato di Toscana</u>		
- Rescritto 3 luglio 1772	p.	39
- Notifica 26 ottobre 1773	p.	39
- Motuproprio 15 maggio 1775	p.	39
- Notifica 26 agosto 1775	p.	40
- Notifica 30 marzo 1776	p.	40
- Notifica 21 luglio 1778	p.	40
- Notifica 24 febbraio 1781	p.	40
- Editto 27 aprile 1782	p.	40
- Notifica 30 luglio 1782	pp.	40 ss.
- Notifica 22 gennaio 1788	p.	41
- Legge 15 febbraio 1793	pp.	42 ss.
- Motuproprio 19 novembre 1801	p.	45
- Motuproprio 7 agosto 1804	p.	45
- Motuproprio 31 agosto 1804	p.	45
- Motuproprio 28 agosto 1805	p.	45
- Notifica 14 febbraio 1806	p.	45
- Notifica 10 giugno 1806	p.	45
- Notifica 20 giugno 1814	p.	46
- Circolare 4 novembre 1816	p.	47
- Circolare 16 luglio 1818	p.	47
- Notifica 10 agosto 1829	p.	47
- Motuproprio 22 giugno 1848	p.	47

- Notifica 11 agosto 1848 p. 48
- Notifica 7 luglio 1852 p. 48
- Legge 3 luglio 1856 p. 48
- f) Ducato di Modena e Reggio
- Decreto sovrano 6 febbraio 1815 pp. 52 ss.
- Notificazione 22 gennaio 1826 p. 55
- Decreto sovrano 14 gennaio 1830 p. 53
- Notificazione dell'Intendenza della Camera regia 13 luglio 1842 p. 53
- Editto ducale 17 maggio 1846 p. 53
- g) Stato Pontificio
- Editto 10 luglio 1826 pp. 53 ss.
- Notificazione 14 agosto 1839 pp. 57 ss.
- h) Regno delle Due Sicilie
- Legge 18 ottobre 1819 pp. 58 ss.
- Decreto 26 novembre 1821 p. 61
- Rescritto 29 gennaio 1831 p. 61
- i) Regno d'Italia
- Circolari Ministero delle Finanze 28 giugno e 4 luglio 1862 p. 74
- Codice civile del 1865, artt.442, 711, 712 p. 71
- Legge 20 maggio 1865, art.172 p. 73
- Legge 23 dicembre 1874, n.2284, art.5 p. 72
- Codice penale del 1889, artt.427, 428, 429, 464 p. 72
- Allegato "F" alla Legge 19 luglio 1880, n.5536 p. 73
- Legge 10 febbraio 1889, n.5921, art.201 p. 73
- Legge sulla Pubblica Sicurezza 30 giugno 1889 p. 72

- Legge 4 maggio 1898, n.164 p. 73
- Legge 24 giugno 1923, n.1420 pp. 102 ss.
- Regio decreto legge 3 agosto 1928, n.1997 p. 108
- Regio decreto 15 gennaio 1931, n.117 p. 109
- Regio decreto legge 14 aprile 1936, n.836 p. 109
- Legge 18 gennaio 1937, n.224 p. 109
- Legge 5 giugno 1939, n.1016 p. 66,  
109 ss.

#### l) Repubblica Italiana

- Legge 2 agosto 1967, n.799 p. 120
- Legge 27 dicembre 1977, n.968 pp. 120 ss.
- Legge 11 febbraio 1992, n.157 p. 122

### 5. **ATTI PARLAMENTARI**

- Senato del Regno, legislatura VIII, sessione 1861, atti, n.210 p. 78
- Senato del Regno, legislatura X sessione 1867-68, doc., n.202 p. 82
- Camera dei Deputati, legislatura XIII, sessione 1880, doc., n.95 p. 86
- Senato del Regno, legislatura XIII, sessione 1978-80, doc. n.132-A p. 83
- Senato del Regno, legislatura XIII, 3^ sessione, disc., pp. 227-266 p. 86
- Camera dei Deputati, legislatura XIV, 1^ sessione 1880, doc., n.53 pp. 86, 87
- Camera dei Deputati, legislatura XV, 1^ sessione 1882, doc., n.179 p. 88
- Camera dei Deputati, legislatura XVIII, 1^ sessione, doc., n.168 p. 90
- Senato del Regno, legislatura XXVI, documenti, n.304 pp. 70,  
103

## 6. SENTENZE

- Pret. Sampancrazio Parmense, 18 agosto 1868, in A. RABENNO, *Questioni attuali di legislazione e giurisprudenza rurale*, Torino, 1871, pp.212-214 p. 74
- Trib. Parma, 5 dicembre 1868, in A. RABENNO, *Questioni attuali di legislazione e giurisprudenza rurale*, Torino, 1871, pp.215-218 p. 74
- Cass. Torino, 14 aprile 1869, in A. RABENNO, *Questioni attuali di legislazione e giurisprudenza rurale*, Torino, 1871, pp.219 e ss. p. 75
- Cass. Roma, 19 gennaio 1892, in R. LAVORATTI, *Caccia, uccelli, agricoltura, colombi viaggiatori*, Pescia, 1900, pp.123 e ss. p. 75
- C. Cost., 7 giugno 1962, n.69, in [www.giurecost.org](http://www.giurecost.org) pp. 112 ss.
- C. Cost., 25 marzo 1976, n.57, in [www.giurecost.org](http://www.giurecost.org) pp. 114 ss.

## 7. CONVENZIONI INTERNAZIONALI

- Convenzione Italia/Austria-Ungheria, Roma, 29 novembre 1875 pp. 97 ss.
- Convenzione europea per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura, Parigi, 19 marzo 1902 pp. 97 ss.

## INDICE BIBLIOGRAFICO

---

- AA.VV., *La caccia e la sua storia*, Firenze, 2000.
- AA.VV., *La rivoluzione francese e la caccia*, Firenze, 1990
- AGNOLI F. M., *Diritti di caccia e proprietà. Così sono protetti in Europa*, in [www.agricoltura24.com](http://www.agricoltura24.com), 25 marzo 2009.
- ARRIGONI DEGLI ODDI O., *La nuova legge di caccia al 3° congresso dei naturalisti italiani nel settembre 1868 a Vicenza*, in *Atti della società italiana di scienze naturali*, volume XI, Milano, 1868.
- BARSANTI D., *Le leggi preunitarie sulla caccia e la loro sopravvivenza sino al fascismo*, in CORRADI G.L. - SIMONTI M. (a cura di), *La caccia in Italia nell'Ottocento*, Firenze, 1995.
- BIANCHI F., *I nuovi progetti di legge sullo esercizio della caccia*, Genova, 1893.
- CALDERINI P., *La legge sulla caccia e l'opuscolo del sig. prof. Cav. Rodani: osservazioni critiche indirizzate all'abate dottore Disconzi*, Varallo, 1869.
- CAVARZERANI G. B., *Per la protezione della selvaggina*, Udine, 1906.
- CANTU' C., *Storia universale*, 3<sup>ed.</sup>, vol.X, Torino, 1846.

- CIRCOLO DEI CACCIATORI PISANI (a cura di), *Voti e proposte per l'esercizio della caccia*, Pisa, 1893.
- CIUFFOLETTI Z., *Le ripercussioni della rivoluzione francese e la fine del monopolio della caccia*, in CORRADI G.L. - SIMONTI M. (a cura di), *La caccia in Italia nell'Ottocento*, Firenze, 1995.
- CIUFFOLETTI Z., *Storia dell'associazionismo venatorio in Italia dalle origini alla Federcaccia (1890-1992)*, Bologna, 1997.
- DURANDO C., *La convenzione europea per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura*, Torino, 1902.
- DURANTON A., *Cours de droit civil*, Bruxelles, 1841.
- ERCOLANI E., *Della caccia e della pesca secondo l'italiana legislazione e giurisprudenza*, Codogno, 1887.
- FAIDER A., *Historie du droit de chasse et de la législation sur la chasse en Belgique, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, et en Hollande*, Bruxelles, 1877.
- GILARDINI G., *Diritto di caccia: sua natura giuridica, libertà e restrizioni, principi direttivi per una nuova legge*, Torino, 1913.
- HEINECCIUS, *Elementa juris Germanici*, Eisembrg, 1735.
- LANDUCCI L., *Il diritto di proprietà e il diritto di caccia presso i romani: commento alla*

- L.62 D. de usufructu VII del giureconsulto Trifonino e note al progetto di legge italiano sulla caccia*, Bologna, 1883.
- LIBERTI M., *La convenzione europea per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura*, in *Rivista on line di storia e informazione*, n. 23, 2007.
  - LIBERTI M., *Storia dei primi tentativi di legge unitaria sulla caccia*, in *Rivista on line di storia e informazione*, nn. 23, 24 e 25, 2007.
  - MAZZONI G., *La caccia diffamata. Politica e legislazione venatoria*, Firenze, 1978.
  - MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO (a cura di), *La legislazione intorno alla caccia vigente nelle varie provincie del Regno*, in *Annali di agricoltura*, n.33, Roma, 1881.
  - ONIDA V., *Il cacciatore: un'eccezione allo ius prohibendi*, in *Notizie radicali*, n.38 del 14 febbraio 1987.
  - PADOA SCHIOPPA A., *Storia del diritto in Europa, dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2007.
  - POTHIER J. R., *Trattato del diritto di dominio e di proprietà*, Napoli, 1821.
  - RABENNO A., *Questioni attuali di legislazione e giurisprudenza rurale*, Torino, 1871.
  - SIMONI L. - MATTEI G. E., *La nuova legge sulla caccia. Note e commento*, Bologna, 1893.

- VENIER P., *Relazione sui progetti di legge sull'esercizio della caccia presentati alla Camera dei Deputati*, Venezia, 1893.
  
- VILLEQUEZ F.-F., *Du droit du chasseur sur le gibier, dans toutes les phases des chasses à tir et à courre*, Parigi, 1884.

## **ULTERIORI INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE**

---

La scelta di abbracciare un lasso temporale così ampio – oltre due secoli – porta con sé il grave difetto di non poter procedere – per motivi di tempo o, peggio ancora, di difficile reperibilità delle fonti – a passare al vaglio tutte le fonti di letteratura disponibili che sono emerse nel corso delle ricerche.

Si ritiene comunque opportuno elencarle, anche solamente per offrire una solida base di partenza per chiunque voglia approfondire qualche particolare aspetto della trattazione.

Si è comunque scelto di darne elencazione in un indice a parte, per tenerle distinte dalle fonti che sono state consultate durante la stesura di quest'opera.

### **1) SULLE CODIFICAZIONI PREUNITARIE FINO ALLA LEGGE DEL REGNO D'ITALIA DEL 1923, ATTRAVERSO GLI INNUMEREVOLI PROGETTI E DISEGNI DI LEGGE**

AA.VV., *Deliberazione presa da un comizio di cacciatori di Catania il 1. febbraio 1881 contro il progetto di legge sull'esercizio della caccia e dell'uccellazione presentato alla Camera de' Deputati nella tornata 26 aprile 1880*, Catania, 1881.

AA.VV., *Discussione del disegno di legge provvedimenti per l'esercizio della caccia presentato dal ministro Rava: tornate del 15, 16, 17, 18, e 19 maggio 1905*, Roma, 1905.

AA.VV., *Modificazioni proposte dai proprietari di valli da pesca e caccia della regione veneta al progetto di legge sulla caccia*, Venezia, 1905.

AA.VV., *Osservazioni intorno ad un articolo dello schema di legge sulla caccia che dovrà essere discusso dal Parlamento Nazionale*, Salerno, 1875.

AA.VV., *La rivoluzione francese e la caccia*, Firenze, 1990.

AJELLO G., *La legislazione sulla caccia nel Regno d'Italia : raccolta delle leggi sulla caccia degli antichi stati rimaste in vigore nel Regno d'Italia con riferimento al codice penale, alla legge e regolamento di pubblica sicurezza ed alle massime di giurisprudenza della Corte suprema*

- di cassazione*, Roma, 1901.
- ARRIGONI DEGLI ODDI O., *La nuova legge di caccia al 3. congresso dei naturalisti italiani nel settembre 1868 a Vicenza*, Monselice, 1869.
- ASSOCIAZIONE CACCIATORI DI LECCE (a cura di), *Relazione alle Associazioni di cacciatori italiane sul disegno di legge sulla caccia dell'Associazione dei cacciatori di Lecce*, Lecce 1898.
- ASSOCIAZIONE CACCIATORI DI LECCE (a cura di), *Disegno di legge sulla caccia*, Lecce, 1898.
- BASILICATA C., *La legge sulla caccia al senato del regno d'Italia: monografia*, Napoli 1869 .
- BIANCHI F., *I nuovi progetti di legge sullo esercizio della caccia*, Genova, 1893.
- BIVONA A., *Sulla legge ed amministrazione della caccia in Sicilia*, Palermo, 1848.
- BORROMEO C., *La caccia: due lettere pubblicate nell'anno 1882 sulle disposizioni per l'esercizio della caccia e sul disegno di legge presentato dal Ministro Berti*, Milano, 1884.
- BOTTACCHI G., *Appunti intorno al proposto disegno di legge sulla caccia*, Novara, 1908.
- CALDERINI P., *La legge sulla caccia e l'opuscolo del sig. prof. cav. Rondani: osservazioni critiche indirizzate all'abate dottore Disconzi*, Varallo, 1869.
- CAPPONI V., *Il progetto di Legge sulla caccia: pro-memoria alla camera vitalizia*, Oneglia, 1905.
- CARPENETI C., *La Liguria cinegetica e la questione della legge unica sulla caccia*, Genova, 1896.
- CAVARZERANI G. B., *Per la protezione della selvaggina*, Udine, 1906.
- CHIGI F., *Intorno al disegno di Legge formulato dalla Commissione Reale per la caccia, presentato da S. E. Rava, Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio alla Camera dei Deputati nel giugno 1904, ora caduto per chiusura di sessione*, Roma, 1904.
- CIRCOLO DEI CACCIATORI DI PISA (a cura di), *Il progetto di legge sulla caccia: petizione presentata alla Camera dei deputati dai soci del Circolo dei cacciatori di Pisa*, Pisa, 1882.
- CIRCOLO DEI CACCIATORI SPOLETINI (a cura di), *Proposte di modificazione*

- ai progetti di legge sull'esercizio della caccia*, Spoleto, 1893.
- COMIZIO DEI CACCIATORI DI ROMA (a cura di), *Parere legale esibito in forma di petizione al Parlamento nazionale contro il progetto di legge sull'esercizio della caccia*, Roma, 1881.
- CORRADI G. L. e SIMONTI M. (a cura di), *Caccia in Italia nell'Ottocento*, Firenze, 1995.
- DEI A., *Riflessioni riguardanti il progetto di legge sulla caccia approvato alla Camera dei Deputati nelle sedute del 1 e 3 giugno 1869*, Siena, 1869.
- DEI A., *L' articolo 10 della nuova legge sulla caccia: considerazioni emesse in una riunione di amici*, Lucca, 1886.
- DE SIMONIS D., *Intorno alla legge sulla caccia: memoria letta alla Società agraria di Bologna nell'adunanza del 12 gennaio 1896*, Bologna, 1896.
- DESSI C., *Note per la eventuale Legge unica sulla caccia*, Sassari, 1919.
- DURANDO C., *La convenzione europea per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura*, Torino, 1902.
- ELII C., *Della necessita di una buona Legge sulla caccia e sul modo facile e sicuro di accrescere e mantenere numerosa la selvaggina: osservazioni e proposte*, Firenze, 1889.
- FANCELLI A., *Sulla diminuzione degli uccelli: cause, effetti, rimedi*, Firenze, 1892.
- FITTIPALDI G., *Codice della caccia e della pesca, ossia raccolta completa delle leggi, dei decreti, dei regolamenti, delle convenzioni internazionali, vigenti in materia di caccia e di pesca, comprese le leggi degli antichi stati sulla caccia, rimaste in vigore nelle varie provincie del regno (regie patenti, decreti italici, risoluzioni sovrane, editti, ecc.), con note e richiami, un massimario di giurisprudenza e il progetto di legge Berti sulla caccia*, Napoli, 1890.
- GATTESCHI C., *La legge toscana sulla caccia 3 luglio 1856, con riguardo alle altre leggi speciali sulla caccia vigenti in Italia e alla Legge generale sulle concessioni governative in materia di porto d'arme e caccia: commento e appendice*, Firenze, 1887.
- GAVOTTI L., *Sui due progetti di Legge per la caccia Compans e Lacava: riflessioni di un cacciatore Ligure*, Genova, 1893.
- GHIGI A., *Insetti, uccelli e piante in rapporto colla legge sulla caccia. Memoria letta alla società*

- agraria di Bologna nell'adunanza del 16 febbraio 1896*, Bologna, 1896.
- GIORDANO M., *I Cacciatori d'Italia e la nuova legge su la caccia*, Salerno, 1881.
- GORI P., *Della necessita, per l'Italia, di una legge sulla caccia in servizio dell'agricoltura: con aggiunta la Legge toscana sulla caccia del 3 Luglio 1856*, Firenze, 1900.
- LAVORATTI R., *La caccia nella sua legge ferenda: seguito al codice del cacciatore*, Pescia, 1903.
- LAVORATTI R., *Relazione al Senato sul confronto del disegno della nuova legge sulla caccia, presentato dal Ministro d'agricoltura con quello redatto da Raffaello Lavoratti, Presidente società cacciatori di Pescia*, Pescia, 1905.
- LEGA DEI CACCIATORI MILANESI (a cura di), *Progetto della legge unica e delle disposizioni governative sulla caccia presentato al Ministero dalla Lega dei cacciatori milanesi in occasione del Congresso di Roma*, Milano, 1902.
- LIBERTI M., *I ciliegi di Federico II di Prussia. Dibattito otto-novecentesco sul rapporto tra avifauna e agricoltura. Note sull'ambiente e la sua tutela*, Roma, 2007.
- MARESCHINI R., *Intorno al progetto di legge sulla caccia presentato dal Ministro di agricoltura: discorso letto alla societa agraria di Bologna dal socio Rodolfo Marchesini nell'adunanza delli 12 aprile 1885*, Bologna, 1886.
- MUSTORGI D., *La legge unica sulla caccia: lettera all'onorevole Luigi Canzi*, Milano 1880.
- NINNI E., *Sul disegno di legge sulla caccia presentato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio (Rava) di concerto col Ministro delle finanze (Majorana) nella tornata del 20 dicembre 1904: considerazioni di Emilio Ninni*, Venezia, 1905.
- OHlsen C., *La legge unica sulla caccia*, in *Rivista agricola romana*, fasc. 5, maggio 1897.
- OHlsen C., *La legge per la caccia*, Roma, 1900.
- OHlsen C., *La protezione degli uccelli utili all'agricoltura. Raccomandazione del dott. Carlo Ohlsen*, Salerno, 1892.
- OHlsen C., *La protezione degli uccelli utili all'agricoltura. Relazione del dott. Carlo Ohlsen*, Torino 1892

- OHLSSEN C., *Ritocchi del disegno di legge Lacava per l'esercizio della caccia*, Torino, 1894.
- PERMOLI F., *Aucupio: uccelli e agricoltura o criteri per una legge sulla caccia*, Sesto Fiorentino, 1886.
- RENAULT A., *Per una legge unica sulla caccia. Lettera a S.E. il Ministro dell'agricoltura, Industria e Commercio*, Pisa, 1901.
- SIMONI L. e MATTEI E. G., *Gli uccelli e l'agricoltura. Considerazioni*, Bologna, 1893.
- SIMONI L. e MATTEI E. G., *Ancora una parola sulla legge per la caccia: lettera agli onorevoli Deputati del Parlamento italiano*, Bologna, 1894.
- SIMONI L. e MATTEI E. G., *La nuova legge sulla caccia : note e commento del dott. Luigi Simoni e dott. Giovanni Ettore Mattei*, Bologna, 1893.
- SOCIETA' CACCIATORI PROVINCIA DI BOLOGNA (a cura di), *La questione della caccia ed il nuovo disegno di Legge*, Bologna, 1913.
- TETRIX T. e RUPICAPRA C. (psuedonimi), *Per la legge unica sulla caccia: considerazioni e proposte intorno ad un progetto*, Milano, 1898.
- TITTONI T., *Il nuovo progetto di legge sull'esercizio della caccia e dell'uccellazione: relazione dell'avv. Tommaso Tittoni approvata dall'Assemblea generale del 2 dicembre 1880*, Roma, 1880.
- TRINCHERA P., *Disegno di legge sulla caccia delle Associazioni di cacciatori italiane: relazione*, Lecce, 1900.
- TRINCHERA P., *La legge unica sull'esercizio della caccia: osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati alla Camera dei deputati*, Lecce, 1893.
- TURI M., *Critica al progetto di Legge sulla caccia*, Potenza, 1885.
- VACCARI L., *Per la protezione della fauna italiana*, Scandicci, 1912.
- VENIER P., *Relazione sui progetti di Legge sull'esercizio della caccia, presentati alla camera dei Deputati, approvata dall'associazione dei cacciatori della Citta e provincia di Venezia*, Venezia, 1893.
- VOLPINI A., *Il progetto di Legge sulla caccia. Breve studio*, Porto Civitanova, 1912.

## **2) SULLA LEGGE DEL 1923, IL TESTO UNICO DEL 1939 E S.M.I.**

- AGNESI S. e BONAVERA G. A., *Progetto di parziale riforma dell'attuale legge sulla caccia*, Imperia, 1946.
- ARRIGONI DEGLI ODDI E., *Testo esplicativo ed illustrativo delle disposizioni vigenti in materia venatoria*, Padova, 1926.
- BIGNAMI P., *Progetto di legge per la sorveglianza sull'esercizio della caccia e dell'uccellazione e per il ripopolamento della selvaggina*, Milano, 1924 (pubblicato anche nelle riviste *Il cacciatore italiano* - anno XXXVIII n. 35; *Il Corriere del cacciatore* - anno VI n. 16; *Il libero cacciatore* - anno II n. 5).
- CAMPOLO I., *Voti e proposte per la riforma della legge sulla caccia*, Reggio Calabria 1936.
- CIGOLINI F., *Commento della nuova legge sulla caccia 2 agosto 1967, n. 799 modificatrice del TU 1939, n. 1016*, Milano 1967.
- CIRCOLO TRIESTINO DI CACCIATORI (a cura di), *Note ed appunti alla relazione Vioini ed al nuovo disegno di legge sulla caccia*, Trieste, 1928.
- GIANNINI M. S., *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, Roma, 1973.
- PISTILLI G. M., *Codice della caccia: la legge sulla caccia: T.U. 5-6-1939, n. 1016, aggiornato al 31-3 1960: commento, note esplicative, richiami giurisprudenziali, appendice delle leggi complementari*, Roma, 1960.
- SDAGARI C., *La nuova Legge sulla caccia spiegata al cacciatore*, Alessandria, 1924.
- SIMILI C., *Della legge sulla caccia e cenni sull'esercizio della pesca*, Bologna, 1925.
- TANARI G., *Relazione sulla conversione del Regio Decreto-legge 3 agosto 1928 circa la riforma della legislazione sulla caccia*, Roma, 1928.
- URBANI G., *Brevi note alle leggi e decreti sulla caccia: manuale per il cacciatore, per il riservista e per l'agente preposto alla vigilanza*, Roma, 1930.
- URBANI G., *La legge Acerbo sulla caccia, commentata per il cacciatore, per il riservista e per l'agente preposto alla vigilanza*, Roma, 1931.
- URBANI G., *Integrazioni ed innovazioni della legge Acerbo sulla caccia*, Roma, 1933.
- URBANI G., *La nuova legge sulla caccia*, Roma, 1939.

VICINI M. A., *La legge sulla caccia*, Roma, 1931.

VICINI M. A., *La nuova legge sulla caccia*, Modena, 1939.

### **3) SULLA LEGGE DEL 1977 E S.M.I.**

AGNOLI F. M., *La legge quadro sulla caccia. Commento giuridico-ecologico*, Bologna 1980.

MAZZOTTI G., *La legge cornice sulla caccia*, Firenze, 1978.

MAZZOTTI G., *Manuale pratico della vigilanza sulla caccia*, Firenze, 1979.

TOTERO A., *La nuova legge venatoria nazionale, commento teorico-pratico. Tutto ciò che il cacciatore moderno, il pubblico amministratore ed il politico devono conoscere*, Milano, 1985.

### **4) SULLA LEGGE DEL 1992 E S.M.I.**

BILANCIA P., *Obblighi comunitari sulla caccia: un decreto legge prevede un intervento sostitutivo "urgente" e l'abrogazione di leggi regionali in contrasto*, in "Federalismi.it" rivista on-line di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 2006.

BONSANTO F., *La legge sulla caccia. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992*, Firenze, 2008.

EBNER M., *Caccia sostenibile. 20 anni Intergruppo "Caccia sostenibile, biodiversità e attività rurali" nel Parlamento Europeo*, Bolzano, 2006.

GORLANI I., *La caccia programmata. Per un esercizio venatorio ecocompatibile*, Bologna, 1992.

INCERPI G. e TODESCHINI R., *La licenza di caccia*, Firenze, 2008.

SANTOLOCI M., *La disciplina della caccia. Dalla L.157/92 alla CITES*, Piacenza, 2002.